

Gli Ordini di Margarita d'Austria

per li suoi Stati d'Abruzzo, del 1571

a cura di


Giovanni De Caesaris




CASALBORDINO

CASA TIP. ED. COMM. NICOLA DE ARCANGELIS

—
1934



GLI ORDINI DI MARGARITA D'AUSTRIA
PER LI SUOI STATI D'ABRUZZO, DEL 1571.



Gli Ordini di Margarita d'Austria

per li suoi Stati d'Abruzzo, del 1571

a cura di

Giovanni De Caesaris



CASALBORDINO

CASA TIP. ED. COMM. NICOLA DE ARCANGELIS

—
1934

Edizione di duecento esemplari numerati.

Ciascuno deve portare la firma dell'editore GIOVANNI DE CAESARIS.

10 *Giovanni de Caesaris*

BIBLIOGRAFIA

- G. DE CAESARIS: *Margherita di Savoia-Farnese e la città di Penne*. Penne, 1929. (Id.) *Tre bolle pontificie relative alle Diocesi di Penne e Atri*. Aquila, 1929. (Id.) *Cola Giovanni Salconio*. Penne, 1929. (Id.) *I Masanielli di Penne del 1647*. Casalbordino, 1931. (Id.) *Alessandro de' Medici e Margherita d'Austria, Duchi di Penne. (1522-1583)*. Aquila, 1931. (Id.) *Memorie francescane pennesi*. Lanciano, 1927. (Id.) *A Penne nel 1807 e nel 1808... Da un re ai briganti*. Casalbordino, 1933.
- Il Codice Catena o lo Statuto comunale di Penne (Sec. XV)* a cura di Giovanni De Caesaris. Casalbordino, 1934.
- A. L. ANTINORI: *Memorie storiche delle tre provincie degli Abruzzi*. Tomi 4. Napoli, 1783.
- L. V. BERTARELLI: *Italia meridionale*. Vol. I°. Milano, 1926.
- GIOVANNI BONANNI: *Il palazzo Farnese in Ortona a mare*. Lanciano, 1897.
- A. CAPPELLI: *Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo*. Milano, 1930.
- BENEDETTO CROCE: *Storia del regno di Napoli*. Bari, 1931.
- LUIGI DI VESTEA: *Penne Sacra*. Teramo, 1923.
- DANIELE GIAMPIETRO: *Cenni storici della provincia di Teramo. Dalla Monografia della provincia di Teramo*. Vol. II°. Teramo, 1896.
- F. ANTONIO NACCARIA, Cappuccino da Città di Penne: *Li tuoni parlanti dell'Apocalisse, Avvento Lauretano*. Venezia, 1675.
- PANCRAZIO PALMA: *Storia civile del Pretuzio*. Teramo, 1856.
- VINCENZO PALTRONIERI: *Parma*. Roma, 1929.
- MUZIO PANSÀ: *Delle glorie di Sisto V*. Roma, 1588. (Id.) *Rime: Chieti*, 1596.
- NORBERTO ROZZI: *Breve monografia di Campli*. Teramo, 1929.
- GIUSEPPE SALVIOLI: *Storia del diritto italiano*. Vol. 2. Napoli, 1913.

FRANCESCO SAVINI: *Gli Statuti del Comune di Teramo*. Vol. 2. Firenze, 1889.

NICOLA VALLETTA: *Delle leggi del regno napoletano*. Vol. 3. Napoli, 1797.

C. G. SALCONIO (Sec. XVI) *Recollecta privilegiorum civitatis Pinnae*: tuttora inedita. Alcuni documenti sono riportati in questo volume e in altre pubblicazioni del suo editore.

ANONIMO: *La Fenice Vestina o la storia di Penne, dalle origini al secolo XVII*: Ms. inedito pur esso.

Altre pubblicazioni sono citate nelle note.



MARGARITA D'AUSTRIA (Pastorino da Siena, 1555¹)

¹ Nel Museo nazionale di Firenze (Ed. Alinari)

Nel 1569 Margarita d'Austria tornava dai Paesi Bassi, dove Filippo II l'aveva mandata nel 1559, rivisitava il suo « Stato » d'Abruzzo e, due anni dopo, da Cittaducale, emanava in una forma, si può dire, definitiva, gli *Ordini*, composti pel giusto governo e reggimento dei suoi vassalli. A Penne, a Campoli¹ e a Cittaducale² donati nel 1522 dall'imperatore Carlo V ad Alessandro de' Medici, suo primo marito, e dei quali paesi l'imperatore medesimo nel 1539 le aveva confermato il possesso, ella ne aggiunse altri, abruzzesi, e del loro governo, più che il secondo marito Ottavio Farnese, signore di Parma e Piacenza, si occupò lei, anche lontana.

La prima notizia di Statuti dati alla città di Penne dal duca Alessandro o dal suo tutore, il cardinale de' Medici, si ha in un « memoriale »³ conservato nell'archivio comunale. Si devono mettere, io credo, in relazione con essi alcune suppliche fatte, tra il 1522 e il 1523, a lui e al cardinale. La città « in primis » li supplicava di mantenerle, aumentarle « le giurisdizioni e prerogative »

¹ V. il mio saggio citato: *Alessandro de' Medici e Margherita d'Austria*, ecc.

² Cfr. L. V. BERTARELLI (op. cit.). Contiene vari errori. Di Leonessa, come feudo farnesiano, non si fa menzione.

³ Fu redatto « pel Governatore e per l'Ecc. Locotenente » sulla fine del secolo XVI. Coi sottoscrittori o testimoni di Penne, ve ne sono di altri paesi, come Giovanni Nunziantè di Loreto, Bernardino Ricci di Tocco, Francesco Mancinelli di Città S. Angelo.

particolarmente delle cause civili e criminali, nelle prime e seconde cause; di ordinare il giudice ai contratti « con la baiulatione, coi danno dati », e le gabelle, come la città era solita di fare. Ricordava che da lungo tempo possedeva i castelli di Montebello e di Farindola, e pregava il cardinale e il nipote di mantenerla nel suo possesso, e « in capite della regia Corte et con mero et mixto imperio et gladii potestate, con le prime et seconde cause ».¹ Li supplicava poi che non edificassero, nè facessero edificare, a Penne o nel territorio, rocche, « fortilitii », mulini, taverne; tutto doveva restare come nel passato. Il governatore e il giustiziere dovevano aver l'assessore, essere forniti delle quattro lettere² e dare idonea pregiaria con stare « ad justitiam », e, dopo un anno, al sindacato.³

Divenuto il cardinale Giuliano de' Medici Papa Clemente VII, la città mandò nell'anno stesso quattro ambasciatori a Roma, a fargli omaggio e a pregarlo che le accordasse larghissime indulgenze per alcune feste e, poichè la città era « capo in corporalibus », desiderava che tale fosse « in spiritualibus », e avesse la « sedia e dignità archiepiscopale ».⁴ Nemmeno a farlo apposta, Clemente VII

¹ Cfr. i documenti VI, VII, XI.

² V. in questo volume la nota 1^a, a pag. 39.

³ Era dovere strettissimo e antichissimo di tutti gli ufficiali, regi, feudali, comunali, di stare al sindacato alla fine del loro ufficio.

⁴ Va notato: l'Università nel « memoriale » suddetto raccomandava al Papa e al duca suo nipote Giovanni Berardino dell'Isola « quale è in disgratia del s.or Camillo Orsini ». Questi era, almeno un tempo, il signore della Valle Siciliana, che il Vicerè Principe d'Orange, privandone il primo padrone, circa il 1530, assegnò a don Ferrante Alcaron, con titolo di Marchesato. (PALMA op. cit.).

rese le diocesi di Penne e Atri (e di Lanciano) suffraganee della Metropolitana di Chieti; ma la sua lettera o bolla restò « sine effectu », e al torto fatto alla città riparò il successore Paolo III, zio di Ottavio Farnese.¹

Passata o diradata la tempesta, che aveva afflitto l'Italia per la guerra tra Carlo V e Francesco I, come Parma e Piacenza tornarono alla Casa Farnese, così Penne tornò alla soggezione di Margarita d'Austria.² Ella fino dal 1537 — contava appena quindici anni — aveva « in castro pratensi » dato alla città i primi Statuti, dei quali non conosciamo il contenuto. Sappiamo però che, dieci anni dopo, abusando i suoi ufficiali nell'esigere gli emolumenti, a danno dei cittadini, ed avendo l'Università fatto ricorso alla regia Audienza,³ ne confermò alcuni, ne rinnovò altri, dopo averci pensato su: « certa nostra scientia » diceva; ordinando che nessuno mancasse al suo dovere, « sub formidabili poena ».⁴ Nel 1548, essendo auditore Ettore Piscicelli, si ebbero nuove riforme; nel 1557 dall'auditore Alessandro Oliva se ne ebbero altre, ed altre da Fabio Lembo nell'anno seguente. E chissà che non ce siano state ancora!...⁵ E che vi siano state ella stessa lo dice nel proemio agli *Ordini* e alle

¹ V. l'op. cit. *Tre bolle pontificie* ecc.

² Per quello che seguì, si legga il mio saggio: *Alessandro de' Medici*, ecc.

³ Risiedeva a Chieti dal 1526. Prima non avea avuto una stanza fissa. (PALMA: op. cit.).

⁴ Documento I.

⁵ Queste riforme riguardano in principal modo i salari o gli emolumenti degli ufficiali: sono, invero, « tasse », « tavole », « pandette »; ma, chi ben consideri, una gran parte degli *Ordini* di Madama d'Austria, stabilendo i salari, illustra, chiarisce un particolare dovere dei suoi ministri, almeno di quelli inferiori.

leggi del 1571, dove osserva che, non essendone del tutto sodisfatta, li aveva modificati: così che questi *Ordini* sono frutto di una lunga elaborazione e di molta saggezza amministrativa, acquistata appunto nel governo dei suoi sudditi o vassalli.

Nel tempo che gli *Ordini* furono emanati, Margarita d'Austria possedeva Penne, Campi, Cittaducale, Montereale, Leonessa,¹ Cantalice, coi rispettivi castelli o villaggi. Li ricordava nel testo degli *Ordini*, come è ricordata la città dell'Aquila, che avea avuto da Filippo II nel 1569. Comprò nel 1582, per cinquantaquattromila ducati, da Giacomo di Palma la città di Ortona, che tanto le piaceva per l'amena postura² e, molto prima, Pianella,³ la *Planilia* degli antichi: ma scelse Aquila come sua dimora, e se ne chiamò regina.⁴

¹ Essi appartenevano alla « Provincia d'Abbruzzo citra ». Sono i cinque Comuni, dei quali si fa cenno negli « Ordini pertinenti all'offitio dell'Erario generale », a proposito degli avvocati dei poveri o procuratori, cui si doveano « ogn'anno ducati dodici ».

² Federico de Palma era auditore del conte Orazio Lenoy, signore di Ortona. (V. BONANNI: op. cit.).

³ Nel fasc. cit. *Pianella* ecc., si rileva che Pianella, dopo essere stata di Organtino Orsini, duca di San Valentino, passò a Giacomo Probi di Atri; da cui, per 6000 ducati, nel 1507, al conte Carlo della Tolfa. Questi nel 1503 (*sic*) vendette « feudo e castello a Margherita d'Austria, che li portò in dote, quando si rimaritò con Ottavio Farnese ». Ora, poichè le seconde nozze di Madama d'Austria avvennero nel 1539, ella acquistò Pianella in questo anno, o poco prima.

⁴ Quali paesi costituirono gli Stati farnesiani d'Abbruzzo? Nel « grand'Archivio » di Napoli (*Farnesiane*) c'è un elenco dei documenti relativi alla Casa di Parma e Piacenza. In una pagina si legge: Amatrice,* Altamura, Atri* e sue ville, Acumoli* e ville, Barbona* (presso Cittaducale), Bacucco,* Bisenti,* S. Bartolomeo in Galdo

I ministri ducali erano l'auditore e il suo mastrodatti, il giustiziere e il capitano delle città o terre dello Stato, gli assessori o giudici, che dovevano avere, quando non erano dottori in legge; il mastrodatti, il cavaliere o barigello con la sua « famiglia », l'erario generale e l'erario particolare di ciascuna città o paese, l'avvocato o il procuratore dei poveri, il mastroportulano dello Stato, l'uffiziale deputato in ciascun paese sulla portulania, i pesi e le misure, ed entrambi obbligati a osservare e a fare osservare il bando relativo al loro ufficio.

Questi uffici, i più convenienti, esercitavano i nobili, di Penne e di altri paesi, e per ingraziarsi di più i Ser.mi Padroni e per amor di guadagno. Li ambivano, li cercavano: continuavano a fare ciò che aveano fatto al tempo degli Angioini e degli Aragonesi; occorrendo o potendo, lo facevano anche in servizio dei Vicerè. Auditori, doganieri, mastroportulani, tesoreri d'intieri paesi, a tutto direttamente o indirettamente attendevano, per aggiungere ricchezza a ricchezza e accrescere il prestigio e il decoro della casa. Erano altrettante « industrie », e

(presso Benevento), Bussi,* Campli,* Cittaducale,* Capestrano,* Cantalice,* Leonessa,* Montereale,* Ortona,* S. Valentino,* Pianella,* Isola di Ponza, Feudo di Bifarano,* Posta* (presso Aquila), Abbateggio* (presso Chieti), Roccella (?), Rocca Finadamo* (nel contado vestino); e l'aggiungiamo noi: Penne,* Farindola,* Montebello,* e, presso Campli, due villaggi: Nocella* e Castelvecchio.* Ora le ville e i paesi segnati con l'asterisco sono tutti dell'Abruzzo. Qualcuno si meraviglierà a vedere Atri, città degli Acquaviva, passata in dominio dei Farnesi. Eppure, per breve tempo, dovette essere così. Scrive il PALMA (op. cit.) che Giuliantonio Acquaviva, duca d'Atri, fu privato dei feudi per la sua adesione ai Francesi nel 1528, e il figlio Giovanni Francesco era ansioso di rivendicarli, e vi attese. Ciò valga di esempio.

non si vergognavano punto di esercitarle.¹ Verrà tempo che i tardi nepoti, schivi di questi e altri uffici, li lasceranno alla « gente nuova ». Troppo fiduciosi di sè stessi, degli uomini, della fortuna, non più amanti del focolare nativo, dediti ai vizi, in breve dissiperanno le ricchezze avite, con non poca fatica accumulate... O Penne mia, « ben puoi esser contenta — di questa digression che non ti tocca... ».

Gli ufficiali cittadini, non solo di Penne, ma, credo, anche degli altri paesi soggetti a Margarita d'Austria o ai Farnesi, erano: il giudice civile col mastrodatti o cancelliere, l'erario, i balivi, che, a ben considerarli, non erano semplici nunzi municipali o banditori, ma anche uscieri,² il razionale, l'aiutante, (in circostanze speciali) il barigello,³ il portulano, se l'Università aveva preso in affitto

¹ Si vedano, a tal riguardo, la nota 1^a, a pag. 71-72; la nota 2^a, a pag. 99; la 1^a, a pag. 119. Ecco, altre prove. Nel 1491, Ferdinando I accordava a Gaspare Russo Castiglione, in seguito alla morte di Francesco Montober, l'ufficio di doganiere « pecudum Apulie et Aprutii ». Nel 1548, Martino de Segura (v. a pag. 119, la nota) aveva dal Vicerè, Pietro di Toledo, la facoltà di costruire un'osteria e una torre sul Tronto per impedire « contrabanna ». Vi dovea tenere tre uomini fidati « ad defensionem carricatorii et regionum officialium in eo deputatorum ». (V. l'archivio della contessa Castiglione-De Sterlich).

² Cfr. la nota 1^a, a pag. 32.

³ Il barigello « farnesiano » (v. l'*Ordine*, a pag. 94) non poteva avere nessun compenso, nel fare « esecutioni », neppure contro i debitori delle « Comunità ». Si sa tuttavia che al barigello comunale l'Università dava « sub titolo colorato » un compenso o premio di quattro ducati, ogni quadrimestre. Infatti, nel vol. II dell'erario si legge, e non è l'unica volta: « 1673. Pagherete a Nardo di Pacentro nostro Barigello ducati correnti quattro per havere carcerato e scarcerato gratis i debitori di questa città per spatio di mesi quattro ».

l'esercizio della portulania, il procuratore o l'economista del Comune, e aggiungerei il catastiero.

L'auditore era il primo ministro ducale. Rappresentava in special modo la Duchessa. Ciò ch'egli faceva, lo faceva nel nome di lei, nell'interesse della Camera ducale e a « beneficio » dei sudditi. Da lui, in gran parte, dipendeva il buon governo e reggimento dei vassalli. Non aveva dimora fissa: poteva scegliere per residenza il paese che gli piaceva,¹ ma doveva in ogni città o terra stare almeno un mese per avere sicura contezza dei fatti di maggiore importanza e provvedervi. Dov'egli stava, ci era l'Audienza ducale, formata da lui, dal giustiziere o dal capitano e da altri. Egli, o la Duchessa, risolveva i casi più gravi. Egli trattava le cause in appello. Stava in relazione con gli agenti, che Margarita d'Austria teneva a Napoli pel disbrigo degli affari o interessi dello « Stato », e con la regia Audienza, a cui doveva comunicare le sentenze delle Corti ducali, per cause criminali.²

Altri osservi il senso di giustizia, a cui queste leggi sono ispirate e, innanzi tutto, il senso di pietà, onde Margarita d'Austria dichiara che ella è padrona del suo Stato per volere di Dio e dell'imperatore. Osservi l'ordine che regna nell'esposizione e il valore che via via hanno gli *Ordini* stessi. Osservi la cura, che la Duchessa si prende dei pupilli, delle vedove, dei miseri e dei bisognosi in generale: com'ella ami il quieto vivere delle città e dei paesi del suo Stato, e intenda a provvedervi. Consideri altresì i rapporti che sono tra questi *Ordini* e le leggi

¹ V. l'*Ordine* 3^o, alla pag. 6. Cfr. documento V.

² Anche Penne aveva, d'ordinario, un agente a Napoli, e un altro a Chieti, pel disbrigo degli affari cittadini.

del Regno, in che differiscono, in che somigliano agli *Ordini* di altri paesi feudali. Consideri com'ella voglia ogni ragionevole speditezza nel disbrigo delle cause, pel bene dei sudditi, e, in molti casi, i processi sommari, propri di alcune mancanze. Osservi inoltre la severità con cui si conchiudono gli *Ordini* stessi: pene pecuniarie, pene corporali, perdita della grazia di lei. Io devo restringermi a considerare questi *Ordini* in relazione con lo Statuto comunale della mia città¹ e con la stessa mia città, che fu soggetta, come ad Alessandro de' Medici e a Margarita d'Austria, così ai Farnesi, ed a trattare dei tempi, in cui gli *Ordini* stessi ci riportano col pensiero. Ma, quando se ne porga il destro, come non ricordare qualche vicenda di altri paesi farnesiani d'Abruzzo? Fin dal principio, ce ne dà l'occasione la stessa Margarita d'Austria. Ella ricorda che alcuni confini fra le sue Terre e altri paesi non erano ben definiti e davan luogo a controversie. Ve n'erano di Cittaducale e Cantalice con Rieti, di Campoli con Teramo e Civitella, di Leonessa con Cascia. « Desideriamo — ella diceva — che in queste differenze di confini e in tutte le altre in qual' si voglia occasione si mantenghi e conservi la giurisdizione nostra, quanto il giusto comporta, et altro tanto desideriamo la quiete et pace delli Vassalli nostri con detti loro vicini ». Ricordo. A proposito di alcuni limiti di territorio tra i Farnesi e gli Sforza, notava il cardi-

¹ Lo *Statuto comunale di Penne*, detto anche il *Codice Catena*, (ancora vi è annessa la catena, con cui era legato al banco del camerario, perchè ogni cittadino potesse liberamente leggerlo e non portarlo via), fu rinnovato negli anni 1457 e 1468 e copiato nel 1548. È un volume di sessanta carte membranacee, di chiara lettura e ben conservato. È ormai edito da me.

nale Farnese al nipote Alessandro:¹ « In materia di giurisdizione ogn'uno è obbligato per i termini convenienti à difendere il suo, et non per questo si ha da mettere in dubbio la buona intelligenza, che nel resto deve essere tra noi »; e voleva dire fra la Casa Farnese e gli Sforza.

Purtroppo, anche poi, quando pareva che i confini farnesiani nell'Abruzzo fossero ben determinati, nascevano controversie, talora difficili a risolvere. Come accadde nel 1732, pei confini tra Rocca Finadamo, che apparteneva a Penne, e i beni che la Ser.ma Real Camera possedeva nella terra di Bacucco,² a giudicar de' quali invano vi si recarono il camerlengo e l'auditore generale dello Stato.³

Penne, da otto secoli sede vescovile, era la capitale dello Stato farnesiano abruzzese. Gli auditori, generalmente, la sceglievano come luogo di dimora. Qui era l'archivio dell'Audienza ducale: qui o a Campi l'auditore doveva stare al sindacato: qui stava il giustiziere con l'assessore, quand'egli non era dottore in legge.⁴ Questa era una delle maggiori sedi erariali. E la città ci teneva a tale primato.⁵ Era stata, fin dal principio del secolo XV,

¹ V. la nota, a p. 154-155. V. la deliberazione comunale del 30 novembre 1732, nell'archivio cittadino.

² Da vari anni Bacucco si chiama Arsita, e appartiene alla provincia di Teramo.

³ È opportuno ricordare che Carlo I di Borbone (re di Napoli nel 1734), figlio di Filippo V, re di Spagna, e di Elisabetta Farnese, entrò in Parma il 7 ottobre 1732. (V. CAPPELLI: op. cit.). E però la Ser.ma Camera è detta anche « regia ».

⁴ Documento V.

⁵ L'auditore non poteva dall'Università, al suo arrivo, aver nulla. Ecco una notizia tolta dal vol. II, dell'erario comunale (1664-1691),

capo della provincia pennese, perchè possedeva vari paesi: Montebello, Farindola, Elice, Castiglione Messer Raimondo e Villa Bozza. Con le terre circonvicine (« pertinentiae » son chiamate nello *Statuto comunale* della città) formavano un piccolo Stato. E tacciamo di altri privilegi.¹

La città aveva sempre cercato di conservare le tradizioni, cioè i diritti acquisiti. La storia di un paese, come il nostro, è la storia di questi diritti, delle lotte sostenute per conservarli. Perchè l'auditore e gli altri ministri rappresentavano la Duchessa e il Duca, in tutte le questioni che li riguardavano: ma chi rappresentava la città, se non lei stessa? Da ciò una battaglia, sempre dignitosa, sostenuta per conservare i diritti medesimi. Ora i diritti erano di due specie: civili e giudiziari. Gli uni riguardavano l'amministrazione del paese, i profitti che se ne traevano, i suoi possedimenti, il potere che vi esercitava: gli altri l'amministrazione della giustizia.

Nella città c'era il vescovo, che n'era stato il padrone, « il Principe », e aveva rinunciato ora a una parte dei suoi domini, ora ai diritti che ne dipendevano, nell'interesse pubblico, cittadino. Or che n'era di lui? Egli

per mostrare quanto, in alcuni casi, erano rispettati gli *Ordini* di Madama d'Austria o dei Farnesi: · 1679 — D. 9. 98 $\frac{1}{2}$ spesi in paglia, legne et orzo servite (*sic*) nell'arrivo fece in questa Città l'Ill^{mo} Sig. Don Francesco Maria Cittadelli, Auditore generale del Ser.mo di Parma nostro Padrone, in occasione del possesso pigliato in esso, come capo del Stato ». (Il 1^o volume, conservato pur esso nell'archivio cittadino, comprende le spese fatte dal 1643 al 1663).

¹ V. lo *Statuto comunale di Penne*; particolarmente la nota, a pagine 127-130, e la nota di questo volume, a pp. 37-38.

forse nominava ancora il giudice ai contratti¹ e attendeva nella sua curia alle prime e alle seconde cause. E la città, che aveva sempre difeso i diritti del vescovo, innanzi ai Principi del Regno, quasi che fossero stati suoi, neppure ora se ne disinteressava: e, trattandosi di sostenere o determinare i diritti di lui e della sua corte, era buona anche a questo. Come fece nel 1599, allorchè, fattosi vivo, come sembra, il dissidio tra il vescovo e il giustiziere, la città stessa ottenne dalla Camera della Sommaria, per entrambi, la decisione che s'era presa nel 1557, per un contrasto eguale, tra il vescovo e il conte di Policastro.² Ma il vescovo o il suo vicario, non doveva, nè poteva, dalla sua parte, arrogarsi, a danno della città, diritti che non gli toccavano. A ciascuno il suo: al camerario e al giudice, al giustiziere e al vescovo, nelle rispettive corti.³

Certo lo splendore di un casato, come il mediceo, prima, e il farnesiano poi, era di qualche conforto all'Università e agli « homini » di Penne: la speranza di aiuti nei bisogni o di agevolazioni nell'adempimento dei propri doveri verso la ducal Camera e verso gli stessi Duchi, rendeva meno dura la servitù feudale. Ma poteva accadere anche il contrario; che cioè si fosse più esigenti là dove si supposeva cotale generosità e larghezza d'ani-

¹ Tra le numerose concessioni fatte o confermate alla città di Penne dal re Federico, stando a Castel nuovo di Gaeta, il 2 dicembre 1496, c'è questa: che il vescovo di Penne e Atri conservasse tutti i privilegi, « maxime faciendi Judices ad contractus pro ut fuit et est solitum... » (Dall'archivio comunale). Cfr. il *Codice Catena* (lib. III).

² Documento VII.

³ Documento II.

mo. Perchè la città aveva nei suoi Statuti ai cittadini proibito di « aderire » ai baroni e ai magnati,¹ e ordinato che i loro vassalli fossero, senza nessun riguardo, giudicati secondo le assisie comunali, come gli altri cittadini?² Per non perdere la sua libertà. Ma la baronia era cresciuta pei bisogni, in cui s'erano trovati i Principi del Regno, e con la speranza che aveano, di trovare in ciascun feudatario chi in ogni occasione li favorisse, poche città erano rimaste libere e appartenevano ancora al regio demanio.³ Farindola e, credo, anche Montebello,⁴ erano stati donati a Margarita d'Austria dalla città, ma la città s'era serbata una parte dei proventi del criminale. La voleva, perchè le spettava. Dovè poi riavere questi castelli, perchè esercitava lei il diritto di nominarvi, in ogni semestre, il capitano « cum mero et mixto imperio et gladii potestate ».

La città era obbligata, oltre ai pagamenti fiscali, ai ducali, e a fare a Natale, le « regalie », e omaggio, non di parole soltanto, nei giorni di lutto e di festa, a lei o alla Casa Farnese.⁵

¹ V. lo *Statuto comunale di Penne*. Cap. 31° (lib. III).

² V. id. cap. 36° (Id.).

³ B. CROCE: op. cit.

⁴ Documento XI. Come vedremo, (a pag. XIX, nota 1^a) i pagamenti dovuti alla Casa Farnese, a causa del vassallaggio, sono detti anche fiscali, per distinguerli, io credo, dal reddito di particolari beni, proprio « ducali », che la Casa Farnese aveva non solo qui ma anche altrove.

⁵ Margarita d'Austria, nel tempo che fu padrona di Penne, si mostrò conciliativa, accomodante. C' erano allora gravi, dispendiose questioni tra il capitolo e la città nostra, da una parte; e il capitolo e la città di Atri, dall'altra, perchè questi intendevano avere le stesse giurisdizioni, che il capitolo e la città di Penne nella catte-

Dagli *Ordini* di Margarita d'Austria è chiaro che il vassallaggio fruttava il beneficio della salvaguardia.¹ I soldati non potevano passare nel territorio pennese o farnesiano, o rimanervi più di un giorno. Ma erano promesse o vane speranze: bisognava rispettare le imperiose necessità quotidiane, i Tribunali regi e i loro commissari.² E a quei tempi, che « inondazione » di milizie italiane, francesi, spagnuole, alemanne nelle nostre contrade! Basti dire che la causa principale della sommossa pennese, che prese nome dai Masanielli, del 1647, fu, o parve, la poca o niuna considerazione, in cui era tenuta la salvaguardia.³ Un altro beneficio traeva la città dal vassallaggio: non pagava l' « adoho »; ma se non lo pagava,

drale. E lei, a raccomandare rispetto al vescovo, tolleranza, a meno che non si fosse trattato di veri e propri diritti. In una cosa era, o parve, irriducibile, nel volere che il giudice civile fosse scelto da lei su una terna fatta dall'Università, e non fosse di Penne.

¹ Il SALCONIO (ms. cit.) riporta la salvaguardia concessa dall'imperatore Carlo V (v. la nota 1, a pag. 13). E poi continua: « Confirmatio similis eiusdem Regiae Salvae Guardiae ad petitionem Ser.mi Ranutii Farnensis Ducis Penne et Placentie a Rege Filippo tertio sub-datum Madriti die 27 oc.bris anno 1599. Leguntur etiam (nell'archivio cittadino) diverse confirmationes dictae regie Salvae guardiae per diversos generales vicereges in Regno neapolitano et particulariter per Cardinalem Pompeum Columnam et Cardinalem Petrum Pacceccum vicereges.. » Quest'ultima (v. la nota suddetta) fu da noi riportata nel vol. cit. *Alessandro de' Medici*, ecc. Non era difficile ai baroni del Regno ottenere la salvaguardia. Nel 1607 il Vicerè la concedeva per la terra di Appignano, ad istanza di Alessando Benvenuti, barone di detta terra. (Dai documenti di casa Castiglione - De Sterlich).

² V. SALCONIO: ms. cit. e il mio studio: *C. G. Salconio*.

³ V. l'altro mio saggio cit. *I Masanielli di Penne del 1647*.

perchè Penne apparteneva a Margarita d'Austria o ai Farnesi, lo pagava come padrona o « baronessa » di Farindola e Montebello e di altre Terre.¹ In un capitolo degli *Ordini*,² si accenna in modo generale, ai proventi che la città aveva: eran quelli dei castelli vicini. Altri ne aveva dal giudicato civile, (dalla « bagliva » o « baiulazione ») che non avrebbe potuto esercitare direttamente per suoi uffiziali, senza una determinata imposta.³ Altri vantaggi, di conseguenza, le fruttava la mastrodattia. Ma le fruttassero pur nulla e il giudicato civile e la mastrodattia, bastava alla città serbar fermo il principio: che a secolari privilegi o diritti non si può, nè si deve rinunciare a nessun costo.

Come ai tempi di Margarita d'Austria, essa prendeva in affitto dai Farnesi la portulania e l'esercizio dei pesi e misure, col pensiero di trarne qualche guadagno; soprattutto per liberarsi, almeno provvisoriamente, da una servitù e dalle noie di portulani troppo solleciti. Una volta era disposta a pagare cinque grana a fuoco, piuttosto che a sentirsi gravata di un tale peso.⁴

¹ Ecco una quietanza, riportata nel vol. dell'erario cittadino (1643-1663). « Io Bartolommeo Giggia, Procuratore del Sacro Monte della Pietà di Napoli, ho ricevuto dall'Università di Civita di Penne per l'adoho di Farindola, 4^a parte di Montebello e 4^a parte di S. Maria di Mirabello e 8^a parte di Colle Maijo e 8^a parte di Castro S. Giorgio, d. 26 (incluso l'alaggio): dal 1° settembre 1660 a tutto dicembre 1661 ». Un esito di d. 4 vi fu nel 1666, a favore di Pietro Moscarella, regio commissario, per l'adoho del feudo di Colle Marmo. V. il documento XIV.

² V. a pag. 111.

³ V. il documento ora citato.

⁴ Documento XIII.

Non dal giudicato civile di Penne o di Farindola e Montebello, nè dal criminale di questi paesi, per la parte che se n'era serbata, poteva la città trarre notevoli vantaggi: ne aveva invece dal quartuccio, cioè dal *jus plateae vel esiture*,¹ nei giorni di mercato; dalla vendita del vino, dell'olio e della farina; dall'affitto di locali propri, quasi

¹ Per quartuccio s'intende — lo diremo — con un « cronista » anonimo — il « *jus plateae vel esiturae* », cioè la gabella, che la città dai tempi più remoti imponeva nella vendita degli animali e dei prodotti diversi, fatta nel mercato, *in foro* o *in platea*. Infatti, in uno « stato della città » del 2 gennaio 1677, sottoscritto dal camerario Antonio Apollinare, (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 49) si notano: la gabella della farina, (si pagavano 6 carlini a rotolo) d. 2320; la gabella dell'olio (1 carlino a metro) e quella del vino (2 carlini a salma): d. 424, e poi la gabella del quartuccio, che nell'anno precedente aveva dato d. 542,50. Seguono gli affitti: dei forni (d. 200), dei macelli (d. 170), delle pizzicarie (d. 120,62), dello stimetto (d. 32,50). È chiaro che g'introiti del quartuccio (generalmente dato in affitto, pur esso) non possono essere che quelli accennati. Il quartuccio dunque conservava il proprio carattere ordinario, e siccome il vescovo avea ceduto i suoi diritti alla città, questa, a titolo di riconoscenza e di buona memoria, gli dovea un tributo annuo di pochi ducati. (V. il mio *Alessandro de' Medici*, ecc., il *Codice Catena* (lib. I, n. 1^a, pag. 75-77), PALMA: op. cit., SAVINI: op. cit. vol. II). A questi introiti aggiungiamo gli affitti della Rocca (d. 55), di Colle Marmo e Chioviano (d. 132,50), della portulania, pesi e misure (d. 44,50), del mulino di Farindola (d. 178), della portulania a Farindola (d. 78) e a Montebello (d. 24), dell'affitto delle querele civili (d. 15), della valchera (d. 6), ecc. Gl'introiti erano di d. 4273.

Gli esiti maggiori erano: alla regia Corte, per fiscali: d. 1863,01; al Duca di Parma, per fiscali: d. 1448,12; al medesimo, per l'entrate baronali e residui: d. 363; a vari fiscali: d. 63,64; al vescovo, per la risposta del quartuccio: d. 8; per l'adoo dei feudi: d. 30; al capitolo della cattedrale, per la valchera: d. 10; per spese straordinarie d'alloggi di ufficiali, e soldatesche, per regali a

« monopolizzati »;¹ dai possedimenti, che furono già suoi, ma che, in parte, nell' alterna vicenda delle sorti cittadine, aveva perduti. Con questi introiti provvedeva ai pagamenti fiscali e ducali, e agli altri doveri, che non erano pochi. La lite col capitolo di Atri, la frequente enumerazione dei fuochi, la formazione dei catasti, i gravi debiti fatti pei bisogni della città, la permanenza di compagnie intiere di soldati, l' arrivo quotidiano di altri; e con loro, generali, presidi, commissari regi e ducali: tutto imponeva gravi dispendi.

Il tempo che ripercorriamo col pensiero, si distingue per le necessità nuove, di carattere militare, che non erano solo, o non erano più, di ordine politico, sibbene sociale. Gli *Ordini* di Margarita d' Austria, nella loro brevità, propria delle leggi, ce ne riportano gli echi e i lamenti. Siamo al tempo del banditismo.

Il banditismo — noi diciamo il brigantaggio — s' era diffuso dallo Stato pontificio nei paesi vicini, e quindi anche negli Abruzzi. Gli « Stati » di Madama d' Austria erano pieni di banditi: e naturalmente la caccia, contro di essi, continua. Alla loro caccia provvedevano le milizie: ma, per quanto era in loro, dovevano attendervi

regi ministri, per corrieri: d. 500. Gli esiti erano, compresi gl' interessi dei censi e altre spese, d. 6932,61.

Che era « il Jus stimetti »? Risponde l' anonimo « È un' entrata che detta città ha percepito e percepisce da diversi beni stabili Burgenstatici, che ha posseduto e possiede, tanto in detta città e suo territorio, quanto nella Terra di Montebello; quali beni sono pervenuti ad essa città da diversi particolari suoi debitori ». (Dall' archivio comunale di Penne).

¹ V. la nota 1^a, a pag. 64 e il documento VIII.

il barigello coi famigli, in ciascuna terra ducale, e in alcuni casi anche i migliori cittadini: i « probi viri » di una volta.¹ Nell'inseguirli, potevano andare sino a venti miglia intorno in qualsivoglia luogo del Regno; nello « Stato ecclesiastico » per quindici miglia: e ciò per una concessione speciale del Papa (Pio VII) e del Re (Filippo II).²

Il giudizio dei banditi — spesso protetti dai baroni e impuniti — era rapido. Talvolta erano giudicati in contumacia e aveano o una condanna *ad tempus* o quella di morte. In generale, era quest'ultima. I beni dei fuorbanditi o dei fuorgiudicati passavano, in casi speciali, allo Stato: almeno in parte.³

Margarita d'Austria — e non lei sola — per riuscire meglio nell'intento e purgare i suoi paesi da questa triste genia, oltre a dare certe somme per ciascun bandito catturato e giudicato, concedeva, come sembra dalla lettura dell'*Ordine* relativo, al giustiziere lo stendardo, cioè un titolo di onore e di nobiltà.⁴ I casi di cattura e le condanne di Morte eran forse frequentissimi. Spesso però accadeva che, o per un senso di pietà verso i banditi o per pubblico beneficio, si accordava loro il guidatico,⁵ cioè la sospensione del delitto o della condanna. Era una specie di salvaguardia personale, un salvacondotto: non si poteva ottenere senza una pregiaria, in denaro. La Duchessa, pensando che le regie Audienze e i commissari

¹ Vi attendevano altresì i « frati giurati », che, dice il PALMA (op. cit.), erano una specie di guardia civica.

² V. in questo vol. l'*Ordine*, a pag. 90-91, e la nota relativa.

³ V. la nota 2^a, a pag. 120.

⁴ V. la nota 2^a, a pag. 55-56 e l'*Ordine*, a cui si riferisce.

⁵ V. questo volume, a pag. 152-154.

di campagna, che solevano concederlo, abusavano del loro potere, stabilì che il guidatico doveva esser preso in considerazione, solo quando era del Vicerè di Napoli.

Pare tuttavia che nello Stato farnesiano d'Abruzzo, e fin dai tempi di Margarita, si fosse troppo indulgenti verso i banditi, perchè, sotto pregiaria, venivano rilasciati, o abilitati, anche quando pei loro delitti meritavano « pena di morte naturale ò civile, ascissione di membro, di galera, oppure relegatione ». Il danno era pubblico, poichè la delinquenza aumentava ed era più oltracotante. Si faceva per avere denaro o per altri motivi? Certo gli auditori ducali ne erano, sebbene « cum reverentia », ripresi dai procuratori fiscali e dai regi commissari; che non si dolevano solo di ciò, ma anche della facilità con cui i medici traevano di carcere gl'infermi.¹ Le carceri di Penne, poste a pianterreno sotto il palazzo municipale quattrocentesco, dalle gotiche arcate, erano umide e nere; e oltre alle pene, che si solevano infliggere a quei tempi: l'ascissione di membra, la tortura, il morso, le frustate, c'era la fossa. I rei si mettevano in certe buche sotterranee, lasciati lì forse per giorni intieri. Una vera bolgia dantesca, o una pena, contro cui l'animo dei cittadini, che lo sapevano, si ribellava pietoso, tanto più che si usava « per testimonianze ed altre cause minime ».²

Ciò non ostante il banditismo cresceva in violenza, e sempre più diffondevasi. Triste nome s'era acquistato Camillario di Città Sant'Angelo, che con cento e più banditi nel 1556 atterriva le popolazioni del Teramano: più triste s'acquistarono Ursino Sabatini di Faugnano e Giulio

¹ V. pag. 152 e seguenti.

² Documento V.

Rosales di Colonnella, che aveva al suo comando molti facinorosi delle Marche. Era costui fratello del barone Rosales: e ciò basti a indicare uno dei caratteri del banditismo. Tra i Vicerè e i baroni da gran tempo era aperta lotta, cominciata quando questi si mostrarono favorevoli alle armi francesi; e veniva sostenuta nelle provincie, mediante i banditi, ora dai baroni contro i Vicerè; ora dai Vicerè contro i baroni. Nessuno, intorno al 1585, era più temuto e noto di Marco di Sciarra, di Castiglione, presso Riano di Santa Maria. « Era alleato con altri banditi dello Stato romano e in corrispondenza con Alfonso Piccolomini, duca di Montemarciano, ribelle del granduca di Toscana, da costui perseguitato con grossa taglia, dopo essersi fatto capo dei masnadieri di Romagna ».¹ « ... Marco Sciarra, il più valente, il più cavalleresco fra tutti i banditi... lo chiamavano il re della campagna. Molte volte costui sconfisse gli Spagnuoli in campali giornate; il 1591 sbaragliò 4000 uomini guidati da Carlo Spinelli. Marco trovò lo Spinelli valoroso, ed ordinò, e gli salvò la vita ordinando ai suoi di non tirare su di lui; accettò infine l'invito di recarsi a militare per la Repubblica Veneta, tornò da noi il 1594, e finì assassinato: il come non si conosce ».²

¹ PALMA: op. cit.

² D. GIAMPIETRO: op. cit. A dare un'idea sufficiente del banditismo, riportiamo dal CROCE (op. cit.) quel che segue: « Non riuscirono neppure i Vicerè a sradicare la delinquenza, e soprattutto il banditismo o brigantaggio, ch'era quasi un'istituzione alla quale il governo stesso faceva ricorso, come al tempo della guerra del Lautrec, e più volte in altre occasioni, e sulla quale contava il duca di Guisa per estendere il suo potere nelle provincie; e di continuo vi ricorrevano i baroni, che ne erano mantengoli. Ma anche il banditismo apparteneva all'Europa tutta in quei secoli,

Tempi orribili per l'insolenza audace degli uomini e per altri mali, come la peste e la carestia, che ogni tanto si aggiungevano ai primi. Il Vicerè credette opportuno affidare la persecuzione dei banditi ad Adriano Acquaviva, conte di Conversano, pensando che potesse dargli aiuto suo cognato, il marchese di Bellante, e suo padre Giovanni Girolamo, duca di Atri.¹ Adriano si fece onore nell'adempimento del suo dovere e trovò in un poeta, Muzio Pansa, chi esaltò coi versi l'opera sua.² Ma i banditi non cessavano di atterrire le popolazioni.

quantunque nell'Italia meridionale, come in altri luoghi meno frequentati dai traffici e meno civili, fosse più grave; e a ogni modo, i vicerè non lo lasciarono indisturbato, gli procedettero contro spesso con sforzo di energia, nella seconda metà del cinquecento disfecero le bande del re Marcone in Calabria, che aveva costituito una sorta di governo ed esigeva i tributi locali, e quella di Marco Sciarra in Abruzzo. Ma era, come si diceva, l'idra sempre rinascente; e già il vicerè Toledo confessava, nel 1550, di aver fatto morire per giustizia diciottomila persone, e che « non sapeva più che fare », e simili statistiche con migliaia di afforcati e decapitati e arrotati misero fuori i seguenti vicerè, quasi a dimostrazione del loro buon volere. Tuttavia, dopo il 1647, la lotta fu condotta con maggiore coerenza e persistenza, troncando... le relazioni tra banditi e baroni, compiendo regolari spedizioni militari, ponendo taglie e castigando i favoreggiatori; le quali cose portarono l'effetto che tra il 1683 e il 1688, vicerè il marchese del Carpio, il grande brigantaggio fu fiaccato in tutte le provincie, e anche nei montuosi Abruzzi... ».

¹ PALMA: op. cit. Giovanni Girolamo Acquaviva si ricorda per avere nel 1556 presidiato e difeso la fortezza di Pescara, contro il terribile Peali Pascià, che l'aveva attaccata con 105 galee e non potè impadronirsene. V. « Relazione dell'ing. del Genio civile Boudet (?) al Ministro, sulla Piazza forte di Pescara - 1828 ». L'originale si trova nella biblioteca Casamarte di Loreto Aprutino.

² PANSA: *Le rime*, op. cit. e il mio *Muzio Pansa*, di prossima pubblicazione.

Ce n'erano a Penne e a Farindola, nei dintorni. E come accade che spesso il terrore diviene prudente, innanzi a uomini siffatti, non mancavano di quelli che, o costretti o liberi, davano loro qualche aiuto, all'occorrenza. Guai. Si giunse a vedere in essi favoreggiatori e affiliati al banditismo e, sebbene il conte di Conversano fosse stato indulgente con loro, i giustizieri li condannavano a gravi pene:¹ proprio come nel brigantaggio meridionale del 1799 e del 1807...

Dai volumi dell'erario,² che si conservano nell'archivio comunale, sappiamo più cose, che giova riferire. Prima di tutto che la città si difendeva in ogni modo dai banditi. Se non provvedeva lei, glielo imponevano i presidi della provincia, che si succedevano frequenti. Già doveva concorrere alla spesa per la guardia del ponte di S. Clemente a Casauria, e della scafa del fiume Pescara, perchè non passassero di là. Inoltre, ogni volta che se ne sentiva il bisogno, le toccava mandar genti contro i banditi, o pagare chi sostituiva i propri cittadini.³ Così nel 1661 ne mandò per commissione della Audienza di Chieti, sotto la guida « d'Incecco da Cati gnano ». Nello stesso anno, essendo minacciata la città, venne il commissario « Portio, soprintendente generale contro i delinquenti », e vi stette co' suoi soldati, venti giorni. Accadeva che da essi o in mezzo a loro si facessero brogli o nascessero disordini, come dovette essere nel 1654; e il regio auditore venne « à pigliare informazioni contro li ufficiali e soldati della compagnia del-

¹ Documento V.

² Li abbiamo notati. Sono importantissimi per la storia cittadina.

³ Vol. II dell'erario: agosto 1668. Dai suoi registri le notizie raccolte in queste due, tre pagine.

l'illustre signor Contestabile Colonna ».¹ L'anno 1668 e i seguenti furono gravi di paure, e di spese, sofferte e sostenute a causa dei banditi. Nel mese di agosto del 1668 il preside della provincia era di passaggio per Penne e si recava a Cermignano « à concludere le paci trà banditi ». Nello stesso mese « per sospetti e turbolenze » si restauravano le muraglie cittadine, si accomodavano moschetti e moschettoni. Nel 1669 e nel 1670 una compagnia spagnuola, al comando del capitano don Matteo Binetti, restava qui pel quieto vivere della città, senza partirsene quasi mai. Spoltore era gravemente minacciata dai banditi, e per ordine del Fiscale don Tomaso Adot, si mandavano vettovaglie a coloro che attendevano all'assedio di essi. Nel 1672, aveva la stessa sorte Moscufo, e di qui partiva alla sua difesa « un grosso numero di soldati », cui si mandavano, perchè resistessero all'assedio, pane e vino in copia. Nel 1670, nel mese di ottobre, « li soldati à cavallo, della sacchetta »² andarono di qui scorrendo la marina, per il ricatto seguito da' banditi, del barone Pompeo Procaccini. Nel 1673, nella primavera, fu preso per ricatto don Alvero Mendozza (della famiglia del preside Mendozza che, circa un secolo prima, tanto combattè i banditi) e quaranta persone andarono verso la montagna « in persecutione di banditi ». « Nel 1669 il passo di Forca di Penne era minacciato da Marino Mancini, capo de' banditi, e

¹ Il titolo del Colonna è scritto nel vol. accennato: « Conte Stabile ». Si spesero, per la venuta del regio auditore e degli altri, ducati 75.

² Ne erano sei. Oltre di essi, v'era, in permanenza, una quarantina « di soldati à piedi », « il battaglione », a cui si davano di tempo in tempo « le franchitie », cioè il soldo dovuto.

suo figlio, e compagni »: e anche contro di loro una spedizione di venti giovani. E potremmo continuare, spigolando ancora dai volumi dell'erario: ma più giova sapere che, come abbiám detto, la difesa della città era fatta anche dai « frati giurati », ai quali, nel 1671, si somministravano polvere e piombo, perchè uscissero « in campagna » contro i banditi. Scorrizzavano questi nei colli circostanti, specialmente presso il monastero dei Celestini, con tale frequenza e con tali danni, che nel 1672 i monaci si decisero di lasciare il convento e si portarono nella città, presso « il castello ». ¹ Curiosa è questa: nel 1675 passava nelle vicinanze del paese « Domenico Maringola d'Arli, caporale dei banditi », che andava « al servizio di Salerno ». Ebbene, gli fu accordato il transito « avanti la città », e affinchè se ne passasse pacificamente, gli si diede una sommetta. ²

Purtroppo il banditismo continuava coi suoi tristi effetti: solo nel 1684, « per la vigilanza del Marchese del Carpio, i banditi furono debellati ». ³ Scrive l'Antinori: « Liberata la provincia dall'infestazione degli sbanditi, respirò precisamente il contorno di Penne, che ne aveva tollerati presso a settecento, annidati per le montagne dividenti quel contorno dall'altipiano dell'Aquilano e di Sulmona ». ⁴

¹ Il mio saggio citato: *Memorie francescane Pennesi*.

² Furono ducati 12 e grana 60.

³ A. L. ANTINORI: op. cit. Per questi « ritorni » storici, si vegga il mio noto libro: *Da un re ai briganti*, ecc.

⁴ Eppure si temeva ancora, anche poi. Ecco, a prova, una quietanza, tratta dal II vol. dell'erario. 1691. « Esito (di d. 5,30) per soccorso dato ai giovani mandati à custodire le fratti (*sic*) di Farinola, Montebello e Celiera per lo ritorno che facevano le genti, ch'erano andate alla fiera di Castello per sospetto de' Banditi, che si diceva rientrati in questa Provincia ».

Vogliamo e comandiamo: ecco le parole che, come padrona, doveva dire e diceva con una fermezza mirabile. V'erano pene pei dissubbidienti: pecuniarie, personali, morali, come l'infamia; e a niuna cosa, sembra almeno così, dava tanta importanza quanta alla perdita della sua grazia. Questa fermezza è necessaria sempre ad un Principe, in tutti i tempi; specialmente nei tempi così detti « critici », cioè turbati da vicende militari, politiche, sociali. Perchè ella aveva nelle sacre Costituzioni, nelle assisie e consuetudini locali un grande aiuto nel dettare i suoi *Ordini*, cresceva il dovere di fare che, mercè il loro adempimento, si avesse il quieto vivere, il benessere desiderato.

Tutti gli ufficiali del suo Stato dovevano attendere a questo. Fa meraviglia che qualcuno di essi, per amore di novità o per zelo eccessivo, si allontanasse dalla norma indicata. Come spiegare altrimenti che ella nel 1572 avesse dimenticato la giurisdizione della città nelle prime e seconde cause tra laici? Che il consiglio minore era necessario alla vita comunale per la trattazione e il disbrigo di fatti poco importanti, o a preparare al consiglio maggiore la materia di più lunghe discussioni e delle relative risoluzioni?¹ Certe consuetudini, comuni

¹ Documento II. Secondo il *Codice Catena*, « gli uomini del minor consiglio o *de regimine* », compreso il camerario, erano sei, quanti i rioni della città: i membri del maggior consiglio trentasei. Questi, in generale, si riunivano insieme col parlamento, e ciascuno, ottenuto la facoltà di parlare, parlava dal pulpito: « *pulpitum ascendens, praestito juramento* ». (Cfr. la nota, a pag. 59).

Il minor consiglio (altrove si chiamava anche consiglio di credenza) aveva, come si vede, poteri inferiori a quelli della giunta comunale dei nostri ultimi tempi: e invano, io credo, si cercherebbero nei nostri archivi le deliberazioni che esso prendeva.

ad altri paesi, in tempi in cui la vita cittadina si accentra nel municipio e tanti, in un modo o in un altro, vi partecipano, duole a vederle tolte o modificate. Così degli ordinamenti di mons. Picedi, vescovo di San Donnino, che, venuto nel 1603 a Penne, quale auditore generale degli Stati farnesiani, ridusse il parlamento a settantadue « probi viri », osservando che un maggior numero non era opportuno in una città come questa, nè era utile alla trattazione e al disbrigo delle faccende, in verità, molto comuni, di essa.¹

Potea vedere e dir bene: ma lo Statuto cittadino era lì, sul banco del camerario o del camerlengo, a ricordare che l'antichità di certe consuetudini è inviolabile. Eppure, quante, col vassallaggio, n'erano sparite! Verrà tempo che il parlamento, sul principio del 1789 — che anno questo! — sarà composto di quaranta cittadini,² scelti, dieci

¹ *Farnesiane*, Fasc. 18, p. 18.

² Per l'elezione dei quaranta cittadini si riunì il parlamento, col permesso del vescovo Calcagnini, nella chiesa di s. Giovanni Evangelista il 15 febbraio. Non s'era mai veduta tale affluenza di popolo; n'erano circa 500. « La grazia » o il consenso del re Ferdinando di Borbone era stato, dalla Camera della Summaria, comunicato a don Salvatore Caruso, « Delegato dei Regali allodiali ». Questi, alla sua volta, l'aveva trasmessa a D. Tommaso Oliva, Caporuota della Regia Audienza provinciale di Teramo, che si recò a Penne, per provvedere a ogni cosa. Ecco la lettera del Caruso: merita di essere riportata.

« Ill.mo Sig.re e Padrone Col.mo. — Mi è pervenuto il seguente Regal Dispaccio. — Uniformatosi il Re alla consulta di V. S. Ill ma è venuto ad accordare a cittadini di Penne la domandata gratia di restringersi i Parlamenti egualmente che si trova stabilito per la città di Ortona. A qual effetto vuol la M. S.:

Primo, che si stabilisca nella città di Penne il Decurionato di quaranta individui eligendi, cioè dieci dalle Famiglie Nobili, dieci

per ogni classe, dalle famiglie onorate dei nobili, dei civili, degli artefici, degli agricoltori: i quali, eletti dal

dalle Civili, dieci dagli Artefici, e dieci dagli Agricoltori, o sia dagli Onorati dal Popolo; e che da questo numero di quaranta Decurioni si debba rappresentare il Corpo, e l'Autorità della intiera Università per un quinquennio.

Secondo, che elasso il quinquennio debba devenirsi alla elezione de' nuovi Decurioni colla facoltà al Decurionato che termina di nominare il successore, al suo luogo, il quale resti ammesso quando conseguisca due terzi de' suffragi di tutti li quaranta Decurioni de' rispettivi Ceti, dovendo però la nomina cadere nel rispettivo Ceto, e che il nominato non abbia legale impedimento.

Terzo, che siccome nella città di Penne le Famiglie Nobili non son più di dieci, così il Decurionato pel Ceto de' Nobili debba restar fisso in queste dieci Famiglie come trovasi stabilito in Civitaduale, non potendo darsi luogo per mancanza di altre Famiglie Nobili alla quinquennale surrogazione; ben inteso che per l'estinzione di una, o di più di dette Famiglie Nobili debbano aggregarsi delle altre, che abbiano le circostanze proprie all'oggetto, ed a quelle passarsi il Decurionato, ch'era addetto alla Famiglia Nobile estinta, e nel caso che si aumenteranno, o per aggregazione, o per diramazione delle già esistenti, le Famiglie Nobili fino ad un numero, che sia suscettibile della ordinata quinquennale surrogazione, in tal caso anche nel Ceto di Nobili dovrà questa eseguirsi nella maniera, che si trova prescritta per i Decurioni degli altri Ceti.

Quarto, che dall'intiero numero de' Decurioni, che rappresentano il Corpo e l'Autorità della Università debba ogn'anno nel luogo e More solito e con le solite formalità devenirsi alla elezione degli Officiali annuali, e di ogni altro Provisionato solito ad eliggersi; ben inteso che il Camerlengo deve eliggersi dal Ceto de' Nobili secondo il solito confermato ed approvato con Regale assenso del 1752; il Sindaco eliger si deve dal Ceto dei Civili; il Giudice civico dal Corpo de' Dottori; un Grassiere dal Ceto degli Artefici, ed Onorati del Popolo; ed un altro Grassiere a disposizione del Camerlengo, alla di cui ispezione in Penne

popolo, avranno l'ufficio per un quinquennio; come nella città di Ortona, e per rispetto ai nobili, come a

è stata sempre soggetta la Grascia; il Cancelliere, che debba esser Notaio, oppure altra persona idonea, e sufficiente all'impiego, ma dal numero de' cittadini; l'Erario, o sia Cassiere debba eliggersi secondo il solito, e sieno soggetti fuori del numero de' Decurioni, e che non abbiano legali eccezioni.

Vuole finalmente il Re, che tutti costoro legalmente eletti colla pluralità de' suffragi de' descritti Decurioni debbano essere secondo il solito immessi nel possesso delle loro rispettive cariche, senz'alcuna altra formalità, a riserba però del Giudice Civico, pel quale si lascia alla Città, e per essa ai Decurioni la terna, e si riserba alla M. S. la scelta o la conferma. Di Regal Ordine partecipo a V. S. Ill.ma tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e perchè ne disponga l'adempimento. Palazzo 4 Ottobre 1788. — Carlo di Marco. — Sig. Consilier Caruso.

Fidato dunque nella nota esattezza, ed intelligenza di V. S. Ill.ma Le commetto la totale, ed effettiva esecuzione della trascritta Regal Determinazione, pregandola inoltre a darmi conto del risultato. E col desiderio de' suoi stimatissimi comandi, mi raffermo. Di V. S. Ill.ma.

Napoli, 8 Novembre 1788. Sig. D. Tommaso Oliva, Giudice della Gran Corte, e Capo Ruota in Teramo — div.mo ed obb.mo servitore Salvatore Caruso ». (Dal vol. delle deliberazioni comunali, A. 1783-1803). Ci piace aggiungere che, prima di questo tempo e di questo giorno, (15 febbraio 1789) il parlamento comprendeva patrizi, dottori, consiglieri e il popolo. La separazione, dunque, era già avvenuta.

Non minore interesse desterà la lettera seguente del 1799, relativa alla elezione del Consiglio comunale di alcuni paesi allodiali, medicei, farnesiani delle provincie di Teramo e di Aquila. Non s'era potuto provvedere, nella prima domenica di aprile dello stesso anno, alla formazione de' nuovi Consigli, perchè c'erano i Francesi e tutto era in disordine. Tornata ogni cosa *ad pristinum*, la Regia Camera (della Sommara) ordinava che si rifacessero i « Parlamenti » e gli altri Ufficiali. La lettera veniva comunicata dal Tesoriere dell'Aquila (Abruzzo ultra) al vice-Tesoriere di

Cittaducale. Per ora, possono farsi certi cambiamenti, e si fanno, ma durano poco, perchè il popolo, offeso nelle sue tradizioni, non li accetta.

Colpa o merito di auditori zelanti, che intendevano troppo rigidamente gli *Ordini* di Margarita d'Austria o dei suoi successori. E anche di alcuni tesorieri. « È stato per lo predicto s.or Duca Alexandro de Medici et per la dicta Ecc.ma s.ra Duchessa gratiosamente concesso a la dicta Università et homini che li Thesoreri ducali hagiano da pigliar li fiscali pagamenti da mano de li arrendatori

Penne, che era la sede della Tesoreria provinciale dal Tronto al Pescara e tale rimase fino al 1808, quando fu trasferita a Teramo. « *Ferdinandus IV Dei Gratia. — D. Seraphinus Antonini, Regius Thesaurarius substitutus huius Dipartimenti Pinnae, et Trunti* = dalla Regia Tesoreria dell'Aquila è stata a noi rimessa Copia di Lettera del Sig.r P. Ferdinando Lignola, Presidente della Regia Camera, del tenor seguente: Videlicet = Sig.r mio, e Padrone ossequendissimo. Nelle Università di cotesta Provincia Allodiali, Medicei, (*sic*) e Farnesiane, giusta le generali Reali Istruzioni emanate da Sua Maestà, (D. G.) devonsi nella prima domenica di Aprile di ciascun anno fare la nuova elezione de Magnifici Governanti, e di altri Ufficiali, ed indi trasmettere in questo Tribunale della Regia Camera il Parlamento colli documenti prescritti nelle suddette Reali Istruzioni per l'approvazione, ed esercizio dal primo Settembre per tutto Agosto di ciascun anno; e come che nella prima Domenica d'Aprile corrente anno non si sono fatte tale elezione (*sic*) da dette Università, giacchè si regolavano diversamente le medesime in tempi della passata rivoluzione, quindi essendosi da me tale affare proposto in questo Tribunale della Regia Camera, qual Presidente Commissario, si è con appuntamento stabilito di procedersi ora da dette Università alla elezione de Governanti, ed altri Ufficiali non ostante che le medesime non siano seguite nella prima domenica di Aprile; chepperò (*sic*) incarico V. S. acciò faccia ordinare alle dette Università Allodiali, Medicei (*sic*), e Farnesiane di cotesta

de la Gabella¹ de la dicta citta, pigliando tutte monete tanto de oro como de argento per quel tanto che comunemente si spendeno (*sic*) dal Thesorero... tanto in vita del dicto Ill.mo s.or Ducha Alexandro como poi... stando (la città) in pacifica possessione ». Così nel « memoriale » citato.²

Ora il tesoriere non vuole accettare se non quella specie di denaro, che gli *Ordini* prescrivono. E l'Università ricorre a Margarita Farnese, « perchè resti servita » o si compiaccia « ordinare ai suoi Thesoreri... che piglino suoi pagamenti fiscali dagl'arrennatori de le nostre gabelle, quali se pagano con monete cangiate d'onde più habilmente li potranno havere et non permettere che dette intrate restino in potere nostro che facilmente se ponno convertire et deviare altrove per gli continui dispendii che ni occorrono... ».³ C'era dunque nei nostri buona volontà di pagare e certo nessun tesoriere pensava come

Provincia, e specialmente all'Università dello Stato di Atri, e Casoli, Amatrice, Acumoli, Bisenti, Campi, Corropoli, Controguerra, Colonella, Civita Ducale, Candalice (*sic*), Civita Reale, Tortoreto, ed altri, affinchè subito convochino li Parlamenti per le nuove elezioni da esercitare, dal primo Settembre per tutto Agosto, con trasmettere detti Parlamenti, e documenti prescritti nelle Reali Istruzioni presso l'Attuario (?) Nicola Granata per l'approvazione. Non trascuri eseguire quanto si è di sopra prescritto, e nel mentre resto rafferarmi, Napoli ». (Dal « registro degli Ordini e circolari », 1782-1808, conservato nell'archivio comunale di Penne). Nella copia della lettera manca la data, ma nel foglio 195, al margine, si legge: « Capitato oggi li 6 agosto — Ordine per l'elezione degli Amministratori ».

¹ La gabella del quartuccio, detta anche la gabella grande, di cui abbiamo discorso.

² V. la nota, a pag. V.

³ Documento IV.

Perpetua o don Abbondio, quando gli fu annunciata la visita di Tonio che veniva a togliersi il debito: « Ah se non lo piglio ora, chi sa quando lo potrò pigliare!... ». I debiti di una città, ognuno l'intende, sono di ben'altra specie.

Non facciamo d'ogni erba un fascio, o non crediamo a un modo tutti i ministri di Margarita d'Austria o dei Farnesi. Un po' di colpa l'hanno solo alcuni, e quando accade, soltanto allora i nostri cittadini alzano la voce: perciò i documenti di un archivio, che lamentano questo o quel male, han sempre una certa relatività. E quindi, ora sono i tesoreri a sbagliare i conti;¹ ora i giustizieri o i mastri datti a non osservare le pandette e a non starsene contenti ai salari o « gaggi » loro assegnati.² Grazie e favori o riconoscimento dei diritti della città si ottengono, tutte le volte che si possono, dalla Duchessa o dai Duchi. Ranuccio Farnese amava dare « ogni honesta sodisfattione » alla città che aveva mandato a Parma un ambasciatore per fargli alcune « petitioni ».³

Se mai si leggono le deliberazioni comunali, che vanno dal 1596 al 1740 circa, si rimane commossi dallo spirito non di soggezione, ma di devozione, dei nostri cittadini alla Casa Farnese. Si dirà: era presente il giustiziere o il governatore alle riunioni consiliari. Lo sappiamo anche noi: e quel che importa non è la parola, è lo spirito che l'anima. E lo spirito è questo: bisogna ubbidire al Ser.mo Padrone, perchè lo merita e non bisogna

¹ Documento IV.

² Documento V.

³ Documento VI.

disgustarlo, perchè un giorno o l'altro ci potrà, all'occorrenza, giovare. S'intende: parlavano così i nobili: Castiglioni, Scorpione, Aliprandi. I quali non erano meno ossequenti al volere del Ser.mo Padrone, se raccomandava cosa voluta dal Vicerè o dal Sovrano.¹ E tutti i « pesi » fiscali, ducali o regi o d'altra specie, diventavano leggeri.

E aggiungiamo: le stesse deliberazioni, consacrate in bei, grandi volumi e che poco temono dal tempo: — tutte, almeno le prime, scritte in latino, — destano meraviglia per la precisione e brevità della forma. Tutto doveva essere pensato già prima. L'aula consiliare era il luogo delle decisioni. Lo Statuto comunale o il *Codice catena* insieme con le regie Costituzioni avevano abituato i nostri a questa brevità concettosa. La Casa Farnese, con gli auditori e i giustizieri sempre vigili, aveva accresciuto, rattivato il senso di speciali obblighi. Quanta cura nella conservazione dei documenti! Erano numerati, disposti per materia, conservati nella « capsula ». Rappresentavano il patrimonio morale della vita cittadina, di secoli interi. Ad ogni necessità, se ne faceva la copia o il riassunto fedele. Certo, se dovessimo dire che cosa abbia compiuto di buono la città, in tanti anni di vassallaggio, e che torni a sua lode, non sapremmo. Tutto, o quasi, si risolveva in una forma d'amministrazione ordinaria. Bisogna però ricordare che la città, distrutta in parte nel 1436 dalle armi angioine del Caldora, onde i 1500 « focularia » diminuivano di due terzi;² desolata

¹ V. questo volume, a pag. 64-65 e a pag. 104, la nota 2 .

² V. nel SALCONIO (ms. cit.), una lettera del re Alfonso, del 22 settembre 1442.

nel 1657 dalla peste, che tolse l'esistenza a 3000 persone e rese molte case deserte, morì e rinacque due volte.¹

Ma la città amò anche la sua sorte e, come un tempo s'invaniva di essere capo della provincia pennese, pel possedimento di vari feudi, e poi fu capo della « provincia giudiziaria », ² così compiacevasi di essere la modesta capitale degli Stati farnesiani d'Abruzzo, e all'auditore Baiardo, che se ne stava a Cittaducale, esprimeva il suo rammarico, per il torto che le faceva, con la sua lontananza.³

E amava i Farnesi... Margarita d'Austria aveva ben meritato del « suo » Abruzzo, per sè e per i suoi. Col suo governo, vigile, fermo e, all'occorrenza, pietoso, aveva quasi rinnovate, raggentilite queste popolazioni: e forse non è esagerata la lode o l'epigrafe dettata nella città dell'Aquila, nelle sue esequie, e posta sotto una statua di lei: « Serenissimae Margaritae. Austriacae. Heroum genitae et generici. quod. post durissimam. regnorum administrationem. Appenninicas. quoque. et Aquilam ipsam. summa sapientia. et aequitate. administraverit. cives aquilani. iam honore. nunc moerore. confecti. collacrymant. P.P. ».⁴ Dopo il durissimo governo dei Paesi Bassi, fu Governatrice giusta e sapiente degli Stati d'Abruzzo.

Non sappiamo precisamente che facesse la nostra città per lei. L'aveva beneficata l'ultima volta, a lei, come a Campi, Montereale, Cittaducale e Leonessa, lasciando tremila ducati per due maritaggi annui e per altre largi-

¹ V. *La Fenice Vestina* (ms. cit.), di cui due copie, l'una delle quali con particolari aggiunte, si trovano nella biblioteca Casamarte.

² V. in questo volume, a pag. 37-38, la nota.

³ Documento V.

⁴ Da un ms. (n. 57, scaff. H) conservato nella biblioteca di Aquila.

zioni.¹ Certo la compianse e onorò in maniera degna. Ci consta che, dopo la sua morte, avvenuta in Ortona il 18 gennaio 1586, mandò a Parma Giovanni Antonio Castiglione, Ascanio Scorpione e il dottor Giovanni Battista de Magistris ad esprimere al Duca le condoglianze della città.² Se alcuno aveva sulla Casa Farnese forse gettato ombre sinistre, altri l'aveano vinte, o doveano,

¹ A questi paesi bisogna aggiungere Pianella, a cui non solo legò una somma eguale, ma anche « cinquanta ducati annui, in compenso di un maestro di scuola ». (V. la cit. monografia *Pianella* ecc. e, per il legato di Margarita d'Austria, il mio *Alessandro de' Medici* ecc. e il documento V).

² Se ne ha notizia in un « documento », conservato nell'archivio di questo Comune. Correa voce che molti avessero, in un modo o in un altro, danneggiato o derubato la città: il vescovo, interessato dalla Università, lanciò la scomunica a tutti i colpevoli. « A dì 25 d'agosto 1601 » il dottor Gio. Battista de Magistris, per iscarico della sua « coscienza, e per timore della scomunica fatta ad istantia della magnifica Città di Penne diceva che li anni passati fù assieme con il Sig.r Gio. Antonio Castiglioni et Ascanio Scorpioni mandato dalla Città à condolarsi della morte di Madamma d'Austria: fu bisogno comparire con li vestiti di lutto dinanzi al Duca di Parma, et tutti trè si vestirono de lutto e per ciascuno spesero in detti panni ducati dieci, li quali appresso di loro et per ciascuno si ritenne per pagare dece ducati, come li pagorno ».

Con questa notizia, vi sono altre interessanti, per la storia della città. Cioè gli Scorpioni s'erano impadroniti, come si diceva, della contrada la Castellana, nel feudo di Cupoli: di molte terre, nella Rocca di Finadamo; e don Prospero Rosa avea venduto molte terre a quelli di Bacucco, che forse erano state pur esse della città. Per queste appropriazioni a danno di essa, si legga il mio: *Alessandro de' Medici* ecc. Giova poi ricordare che il vescovo, in questo tempo, era Tommaso Balbano di Lucca (1599-1631) e che, quando diede la scomunica, si trovava a Sulmona. V. L. DE VESTE: op. cit.

con lo splendore del Pontificato e con le loro gesta per la religione cattolica. Parma divenne, per opera dei Farnesi, — scrive uno storico contemporaneo — un tempio di cose belle e rare. Il palazzo ducale, il teatro grande, il palazzo dei giardini, il palazzo degli studi, la cittadella sono dovuti ai Farnesi, al fervido sentimento che avevano della bellezza e della gloria. Ma soprattutto a Piacenza troviamo, o ritroviamo, la figlia naturale di Carlo V, che anche nel nome mostrava di compiacersi della sua origine. A Piacenza ella faceva costruire un palazzo, purtroppo rimasto incompleto: a Piacenza, nella chiesa di San Sisto, è il monumento, anch'esso incompleto, eretto alla sua memoria, nel 1593: opera di Simone Moschino da Settignano.¹

¹ V. ANONIMO: *Parma*, Milano. (Id.): *Piacenza*, Milano, (S. A.).

Il nome di Margarita d'Austria fu conservato in mezzo a noi non solo dalla gratitudine, che la città sentì verso di lei pe' suoi benefizi, ma anche dalla buona memoria che ne ebbero le famiglie: Castiglione, Scorpione e Aliprandi. Cominciando dall'ultima, si sa che Giovanni Aliprandi, di nobile casato milanese, (*sic*) associò « Margarita d'Austria in qualità di Maggiordomo e Tesoriere generale ». Morì egli nell'Aquila « con tali cariche, e consta dal suo testamento del 1591 e dal suo deposito (sepolcro) col suo epitafio del detto anno ». « Gironimo Scorpione », delle più antiche famiglie dell'Abruzzo, « ebbe per moglie Violante da Rossi » (sec. XVI), di origine lombarda, della quale furono « il Conte di S. Fecondo (?) e il Conte di Caiazzo... Da una lettera originale di Margarita d'Austria, diretta a Bellisario Scorpioni, si rilieva che questa Ser.ma maritò la suddetta Violante sua damigella al detto Gironimo Scorpione ». « D. Antonio Castiglione, Presidente della R. Camera della Summaria, Fiscale di Capracotta, [fu] Soprintendente generale de Stati Farnesiani » (sec. XVII). Tali notizie abbiamo tratto da un ms., donatoci dal sig. Arnolfo Guglielmi: « Le nobili famiglie pennesi: Castiglio-

I cittadini di Penne e la città operano coi Farnesi, come con lei. Il Salconio, benemerito raccoglitore dei documenti cittadini, visita a nome di lei, nel 22 ottobre 1588, il cardinal Farnese, a Capodimonte, e riporta nel suo prezioso volume la lettera che il cardinale mandava in risposta al camerario, al giudice e al consiglio della città.¹ Muzio Pansa nelle *Glorie di Sisto V*² esalta il cardinale, Alessandro e Ranuccio Farnese. Fr. Antonio Naccaria, cappuccino da Penne, nel 1675, « grato a chi gli è padrone », « arditamente timido e timidamente ardito », dedica a Ranuccio Farnese *li tuoni parlanti dell'Apocalisse*.³ A Margarita Farnese, supplicandola che i tesoreri prendano i denari che la città può dare, la città medesima augura che diventi capo « di un felicissimo regno ».⁴ (All'augurio non rispose la realtà: ella, dopo avere sposato il duca Gonzaga di Mantova, si ritirò in un monastero). Odoardo Farnese muore (1646) e la città gli tributa onori funebri tanto solenni che, per la costruzione del catafalco, s'impiegano venticinque giorni.⁵ All'annuncio che Ranuccio Farnese è divenuto padre d'un figlio maschio, la città « devota et amorevole » gli esprime tutto il suo contento.⁶ Il primogenito di Ranuc-

ne, Scorpione, Aliprandi, Armerio, de Torres », e dovuto a un Castiglione, che raccoglieva queste e altre note, in otto pagine, nel sec. XVIII. Per alcune di esse, si veda questo vol. a pag. 99, nota 2^a, e il mio saggio: *Alessandro de' Medici* ecc.

¹ SALCONIO: *ms. cit.*

² PANSA: *Le glorie di Sisto V*: op. cit.

³ ANTONIO NACCARIA: op. cit.

⁴ Documento IV.

⁵ V. il mio saggio: *Margherita di Savoia-Farnese*.

⁶ Documento X.

cio (II) Farnese sposa la principessa Sofia Dorotea, figlia dell' Elettore Palatino, e la città se ne mostra lietissima.¹ Si annunzia nel 1732 che Carlo III, « il Ser.mo Reale Infante », s'era portato « ai suoi Stati di Parma e Piacenza », e la città propone, « come capo dello Stato », di « usargli tutti gli atti di attenzione che son dovuti a un tanto Principe ». Si dice che verrà a visitare il suo Stato d'Abruzzo, e Penne si prepara a rendergli i meritati onori, proponendo di rinnovare il teatro, dove si dovranno « fare comedie », e di dargli « la dimostranza de' più speciosi festini ».²

Alcuno dirà: atti di vassalli, da un lato; di Padroni, dall'altro. Un servire dignitoso è comandare; e si badi: la nostra città, anche in morte di Filippo IV fece tali spese pei « lutti della città » stessa, pel catafalco e pei funerali, da raggiungere 119 ducati.³ Queste pompe funebri esprimevano l'ossequio dei sudditi e s'accordavano col fasto, a cui i Vicerè spagnuoli ci avevano abituati.

Penne forse non ebbe ciò che dalla Casa di Parma ebbero altri paesi: ad esempio, Campi. Scrive il Palma che

¹ Documento XII. Sappiamo dall'erario (vol. 1664-1691) che nel 1670 due Principesse di Neuburgo passarono insieme a nozze: una col « Ser.mo Principe di Parma », l'altra col Re « nostro Signore ». Nella città vi furono grandi feste: fuochi artificiali, spari di moschetti per tre giorni, una Messa solenne, il canto del *Te Deum laudamus*, e « festini » e « balletti » per otto giorni. Si spesero circa 64 ducati.

La duchessa Dorotea Sofia era nel 1731 ancora viva, e nelle mani di lei i Ministri imperiali diedero « a 29 dicembre » il possesso degli Stati parmensi e allodiali (d'Abruzzo), quale ava materna e tutrice del Reale Infante Carlo III. (Cfr. ANTINORI: op. cit.).

² Deliberazione del giorno 9 marzo 1732.

³ Vol. cit. dell'erario: (1664-1691).

essa, durante il vassallaggio farnesiano, molto prosperò:¹ difatti il duca Ranuccio, che aveva sposato Margarita Aldobrandini, pronipote di Clemente VIII, le ottenne che, dando « a titolo di alimento del vescovo », d. 400, divenisse, con danno di Teramo, sede vescovile, e tale fu per due secoli, dall'anno 1600 in poi.² Un portulano — narra lo stesso autore — rinnovò nel 1542 il paese, abbattendo le scale esterne delle case e le tettoie, che coprivano le botteghe.

Ortona vede ancora levarsi entro le sue mura la mole del palazzo Farnese, dove Margarita d'Austria morì, e l'addita ancora ai visitatori, come un segno non inglorioso del suo passato. La città dell'Aquila, che Margarita onorò, dimorandovi molti anni, possiede, grato ricordo della sua storia, breve eppure doviziosa di nobili fatti, il palazzo di Margarita, una volta sede municipale, ora palazzo di Giustizia. Pianella, che si adagia tra il pallore degli ulivi, su un dolce pendio, conserva gelosamente nella chiesa di S. Leonardo un trittico, attribuito a Giotto, e donato a lei, come si vuole, da Madama d'Austria:³

¹ PALMA: op. cit. Questi riferisce che Campli offrì d. 1000 al duca Ranuccio e 500 alla sposa, nelle loro nozze. Pel favorevole giudizio del Palma intorno alla Casa Farnese, v. N. ROZZI: op. cit.

² Per quello che avvenne della prestazione annua dei 400 d., a cui il Comune di Campli era sottoposto, si veda il *Bullettino delle sentenze*: Casa Farnese e Campli: (N. 8, A. 1810).

³ A Pianella, nel 1813, c'era un mulino farnesiano. Se ne fa menzione in un volume « protocollo » (1805-1815), che si conserva nell'archivio comunale di Penne. Scriveva il sindaco « al Sig. Ricevitore della Registratura, e demani in Pianella ». « Vi soccarto il certificato comprovante la pubblicazione ed affissione del manifesto per le lecitazioni a ribasso per i risarcimenti da farsi nel molino farnesiano di costà, affinchè ne facciate l'uso conveniente... »

e le pitture che si veggono in S. Maria Maggiore, così bella di arte primitiva, e si attribuiscono, non so con quanta ragione al Correggio, ricordano Parma e la Casa ducale. Farindola, ripida, innanzi alla roccia del Tavo benefico, conserva ancora una « porta Farnese ». A Penne, il palazzo « Quintangeli », rimasto incompiuto, porta il nome di Margarita d'Austria, e nella casa « De Paschinis », del secolo XVI, si dice che il giustiziere rendesse giustizia.¹ Nè i ricordi cessano: fino a pochi anni addietro, stava a capo della porta di S. Massimo, dalla parte interna, lo stemma di Casa Farnese, che ora è fisso nell'atrio comunale. I Farnesi ci tenevano a ricordare, pure con « le armi », la loro signoria: e se non ai tempi di Margarita d'Austria, certo poi, sulla facciata del palazzo municipale lo stemma farnesiano era dipinto accanto a quello dei re di Spagna e di Napoli.²

Così la città crebbe e la sua coscienza si formò anche in mezzo a questi segni esteriori. Essi, da una parte; e gli *Ordini* di Margarita d'Austria, che ora si chiamano anche gli *Statuti farnesiani*, e, credo, non abbiano mai subito alcun cambiamento. (Soltanto la « Tavola », com'è chiaro, ne potè subire alcuni). Dall'altra, i ministri del Duca di Parma: essi l'interpretano e commentano col

¹ Dopo Margarita d'Austria, il giustiziere abitò nel palazzo comunale. V. la nota 1^a, a pag. 63.

² Aveva qualche volta il suo stemma anche il preside della provincia e « si scolpiva » pur esso « in tela » accanto a quello del Re. Così, dal I vol. dell'erario. Nell'aprile 1655 si diedero a Bernardino Cardarello di Santo Stefano (presso Aquila?), « per la fattura di due armi fatte, cioè una con l'arme di S. M.tà ed un'altra con l'arme di d. Christofaro Cavaliere Preside », ducati cinque.

farli eseguire, e che siano stati letti e riletti, si vede *ai lor vivagni*.

Col passare degli Stati farnesiani d'Abruzzo ai Borboni, questi ebbero tutti i diritti, fiscali e ducali, di Casa Farnese; e quando, come avvenne nel 1803,¹ alla città erano imposti tributi, che non doveva, perchè città feudale, ricordava gli umili diritti suoi: e Francesco Carbone, preside della nuova provincia, glieli riconosceva. Fortunatamente questi diritti doveano durare poco tempo ancora...²

Era il 1837, e la città si levò al grido: « viva la Costituzione ». Che non soffrì: otto morti, assai condannati alle carceri, all'esilio! La sottintendenza, il giudicato d'istruzione e la ricevitoria circondariale trasferiti a Città S. Angelo. Aveva perduto la « gratia » del Sovrano. La città supplica e attende undici anni... Viene il 1850: la città s'era mossa non poco agli avvenimenti del 1848 e del 1849. (Alcuni volevano fino la Repubblica!). Si temeva che Ferdinando II non l'avesse punita un'altra volta, e allora una nuova supplica al Sovrano, per dirgli tante cose: fra le altre: « Sire, la città di Penne... una volta formante parte di domini Farnesiani, retaggio dell'Augusta Dinastia Borbonica, può gloriarsi di essere con ciò per doppio titolo Vassalla di V. M... ». E quindi: « ... Penne

¹ I Farnesi perdettero i feudi dell'Abruzzo dopo il 1632. E però scrive DANIELE GIAMPIETRO (op. cit.): « Il 1632 si fece da noi una leva per completare l'esercito regio. Siccome nella guerra tra la Francia e la Spagna, Odoardo duca di Parma tenne dai francesi, gli furono sequestrati i feudi presso di noi... ». Li perdettero un'altra volta, come sembra, durante la guerra per la successione di Spagna (1700-1720). V. la nota, a pag. 133-135.

² Da alcuni documenti comunali (fasc. 1803).

fu il paese prediletto di Margarita d'Austria e dell'immortale di lei figlio Alessandro Farnese ».¹

E torniamo agli *Ordini* di Madama d'Austria. Ne conosciamo due copie: l'una conservata nell'archivio comunale cittadino, l'altra nell'archivio di Stato di Napoli,² e fu da noi trascritta nel 1929, che credevamo perduta quella di Penne. Sebbene fra l'una e l'altra le differenze siano lievissime, abbiamo preferito la prima, per amore verso il luogo nativo e per la possibilità di riscontrarla nei casi dubbi. A cominciare dal formato, le due copie si somigliano. Questa di Penne, difesa da una copertina di pergamena, misura cm. 27 × 43, e comprende ventotto carte, di cui l'ultima bianca. Porta il titolo: *Ordini di Margarita d'Austria, del 1571*, scritto in tempo posteriore, su un pezzo di carta incollato sulla pergamena.³ La copia napoletana s'intitola: *Ordini, Leggi e Tavole di Madama d'Austria per tutti li suoi Stati di Abruzzo, del 1571*: ma la « Tavola » è una e riguarda gli ufficiali di Campi, alla cui Università la copia era destinata. Or bene, la « Tavola », con gli emolumenti assegnati ai vari ministri, è anche nella copia di Penne: ma dal titolo non parrebbe. Invece vi è, ed occupa poco più di cinque carte. Della « Tavola per Civita di Penne »,

¹ Da una supplica, che si conserva presso di me, ed è firmata dal sindaco Raffaele Castiglione, dal 1° e 2° eletto e da tutti i decurioni. Porta la data: 25 settembre 1850. Ma non fu, credo, mai spedita.

² *Farnesiane*: 577.

³ Porta sul dorso della copertina il n. 49: nella parte anteriore il n. 653. I lacci di cuoio, con cui il fascicolo si legava, sono assai ridotti di lunghezza.

noi abbiamo dato qualche saggio, per mostrare il carattere di essa e i casi di somiglianza esistenti tra gli *Ordini* di ufficiali diversi. Le ripetizioni sono, talora, imposte dalla precisione dei concetti e dall'identità di particolari doveri, che alcuni ufficiali hanno.

Nessuno si meraviglierà che della « Tavola » o pandetta, abbiám riportato solo una menoma parte, a danno dell'integrità del documento. Importa anche l'interesse nella riproduzione dei documenti, e che lo studioso possa avviarli con altri, a vantaggio della coltura o del sapere. Ciò ho cercato di fare coi documenti tratti dal grand'archivio di Napoli e dall'archivio della mia città: dei quali gli uni ho riprodotti nelle note; gli altri, in appendice e non tutti, avendo eccettuati, per la loro importanza, quelli che illustrano particolarmente il saggio critico-storico, che precede il testo.¹ E perchè il lettore potesse giudicare degli *Ordini* di Margarita d'Austria in rapporto agli Statuti comunali e alla vita cittadina, mi son giovato spesso, come ho detto dal principio, del *Codice Catena* e di altro.

Il *Codice Catena* « prelude » agli *Ordini*, e questi, alla loro volta, integrano il *Codice* medesimo o ne indicano le differenze. I fini, invero, sono diversi: l'uno provvede a usi e costumi cittadini, al giudicato civile o alla bagliva, come dicevano i nostri, con parola antica; gli altri, soprattutto, agl'interessi della Camera e della Corte ducale: entrambi in armonia con le Costituzioni del Regno. La città v'è sempre rappresentata. Gli *Ordini* sono un

¹ Osservi il lettore come di tutti i documenti, completi o non, abbiám dato, nel proprio luogo, l'indice-sommario, che ne agevola e abbrevia la conoscenza.

documento interessante, non solo di vita paesana, ma abruzzese, feudale.

Nel riprodurli, siamo stati fedeli anche alla maniera che tiene il segretario Muzio de Davanzatis: il primo rigo di ciascun *Ordine* sporge rispetto agli altri. Solo abbiamo mutato qua e là la punteggiatura, e com'egli usa l'iniziale maiuscola per alcuni nomi, sian pure comuni, noi l'abbiamo usata sempre. Abbiamo indicato le differenze più notevoli della copia napoletana, con la sigla ASN.¹

La forma, per così dire, letteraria degli *Ordini* è chiara, come chiarissimo è il corsivo dell'amanuense o del de Davanzatis. Il quale adopera indistintamente, nella trascrizione di uno stesso *Ordine*, parole per poco diverse: ad esempio, *medemo*, *medesmo* e *medesimo*; *oncie* e *onze*, *dieci* e *diece*; *giuriditione* e *giurisdictione*. Talora è anche scorretto nell'uso di alcune parole o espressioni, scrivendo: *imprimis*, *apparte*, *carti*, insieme a *in primis*, *à parte*, *carte*, ecc. Nell'uso dei verbi e dei nomi sembra sgrammaticato, scrivendo *ardisca* e *ardischi*, *trovarà* e *troverà*, *facci* e *faccia*, ecc., i *Mastrodatti* e i *Mastri-datti*; apostrofando l'articolo *gli* innanzi alla vocale *o*; come *gl'Ordini*. Sa ognuno che nel secolo XVI, e poi, queste forme o modi erano abituali anche ai buoni scrittori: e non sempre quindi, abbiamo posto l'avvertenza: (*sic*). Anche nell'uso dell'accento il de Davanzatis è vario: scrive *acciò* e *accio*, e trascura talvolta l'accento nel futuro singolare dei verbi.

¹ Archivio Stato Napoletano. Nel ridurre una redazione nell'altra, qualche forma della copia napoletana è inavvertitamente rimasta: ma si tratta di cose lievissime e rare. Ad esempio: *lor'* per *loro*, *riscosso* per *riscuosso* o *riscusso*, *facendo* per *facenno*. Una sola volta s'incontra nel testo *e* per *et*, e *Udienza* per *Audienza*.

E avrei terminato, se non dovessi aggiungere le seguenti notizie. Degli *Ordini* fece menzione la prima volta Vincenzo Bindi ne' *Monumenti degli Abruzzi*, riportando una parte del proemio dalla copia dell'archivio comunale di Penne: io pubblicai alcuni *Ordini* e particolari relativi a Penne e ai suoi uffiziali, in appendice, nell'opuscolo *Margherita di Savoia-Farnese* e nel saggio *Alessandro de' Medici e Margherita d'Austria*. Nel 1931, nel Congresso storico abruzzese-molisano, tenutosi a Roma, feci una comunicazione sugli *Ordini* e un'altra sul *Codice Catena*. Oggi la promessa, che la prima comunicazione tacitamente conteneva, è mantenuta. I lettori diranno in che modo.¹

1° dicembre 1933.

G. DE C.

¹ Eravamo per licenziare alla stampa questo volume con la prefazione, che precede, ma generalmente si scrive dopo..., quando dalla cortesia del prof. Stefano Fermi, direttore del *Bollettino storico Piacentino*, abbiamo avuto notizia di una interessante pubblicazione spagnuola del 1637, che reca un contributo notevole ai nostri studi. Essa è intitolata: « *Compendio | historial | de los progressos de la ciudad de | Placencia en Lombardia y de los Senores que la | han dominado desde su fundacion hasta los | tiempos del Rey don Phelipe | Quarto el Grande | nro Señor. | Dirigido a su Magestad. | Compuesto por el Doctor Don JUAN RUIZ DE LAGUNA de su Consejo y su | Fiscal en el Supremo de Italia. | Año 1637. | En Madrid, en la Imprenta del Reyno.* (in 8°, di ff. 3 n. n. + ff. 188 + f. 16).

« In appendice a questo volume, scrive il prof. Fermi, sono riferiti testualmente 24 documenti, parte in latino, parte in spagnolo, cavati dall'Archivio Reale di Simancas o dall'Archivio del Ducato di Milano.

« Uno di essi, redatto in lingua spagnola e cavato dall'Archivio di Simancas (?), è il giuramento di fedeltà prestato a Madrid il

4 marzo 1623 dal duca Odoardo Farnese e dal cardinale Odoardo Farnese, suo zio e tutore, (per mezzo del loro inviato e procuratore Flavio Atti) al Re Filippo IV di Spagna (nelle mani del conte Olivares, delegato a riceverlo), a seguito dell'investitura confermata dal detto Re di Spagna al detto duca Odoardo Farnese e a' suoi discendenti, dei luoghi, ville e castelli dal medesimo duca posseduti nel Regno di Napoli e nel Ducato di Milano.

« Tale documento, oltre le solite generalità, verifiche di titoli, e altre formalità di rito, contiene la formola del giuramento e una piuttosto sommaria enumerazione dei feudi, di cui alla predetta investitura.

« L'elenco dei feudi farnesiani nel Regno di Napoli è il seguente:
«... la ciudad de Penna, con la ciudad de Campli, con titulo de ducado, y la ciudad Ducal, con las tierras de Montereal, y Leonisa tambien con titulo de Ducado, las tierras de Planela, y San Valentin, con titulo de Condado, las tierras de Aposta y de Borbon en Baronias, la Tierra de Roca Gulielma con toda su Baronia, la ciudad de Castelamare, junto a Napoles, y la ciudad de Altamura, con titulo de Principado, y la ciudad de Ortona, junto al mar, y todas estas con sus castillos, villas, hombres, pertenencias, territorios, distritos, jurisdicciones, y mero mixto imperio, y los demas derechos que se contienen en las investiduras, concesiones y privilegios sobre ello impetrados, obtenidos y despachados... »

Il lettore può confrontare questo elenco con l'altro dato da noi, pag. VI-VII, nota 4^a, e vedere in che differisca. Aposta è Posta, presso Cittaducale, Rocca Guglielma sta in quel di Gaeta. — Chiarito così il documento, ringraziamo il prof. Fermi del suo prezioso contributo a questo « saggio ».



Margarita

SIGILLO E FIRMA DI MARGARITA D'AUSTRIA

Quantunque habbiamo continuamente provisto et con quella buona et sincera intentione et dispositione che si deve, procurato che li Vassalli di questo nostro Stato d'Abruzzo da Iddio et dalla Gloriosa Memoria dell'Imperator Carlo Quinto¹ datoci in Dominio, dalla Maesta² del Rè mio Signore³ confirmatici (sic), et da Noi cordialmente amati, fussero da nostri Ministri et Offitiali ottimamente et sotto buona et retta administratione della Giustitia governati et da ogni aggravio et oppressione relevati; nondimeno, essendoci conferta personalmente in detti nostri Stati, da i quali per spatio di molt'anni eravamo stata lontana,⁴ et perseverando nel buon' proponimento et volontà che abbia-

¹ Li ebbe dall'imperatore Carlo V, di gloriosa memoria, (1520-1556) come abbiamo detto nella introduzione, nell'anno 1539. Alessandro de' Medici, primo marito di Margarita d'Austria avea avuto, il 25 settembre 1522, solo Penne e Campli. (V. il mio libro cit.: *Alessandro de' Medici e Margherita d'Austria, Duchi di Penne*).

² *Maesta*: senza accento, dal latino *majestas*.

³ Filippo I [II], figlio di Carlo II [V], 1556-1598.

⁴ Non è certo se la Duchessa visitasse Penne ed altri paesi del suo Stato nel 1540 o nel 1542. (V. il mio libro ora citato).

mo tenuta sempre intorno al giusto Governo et Regimento di detti nostri Vassalli; Desiderosa opportunamente provvedere che detti nostri Ministri et Offitiali non habbiano occasione, nè modo di potere nelli loro offitii et administrationi commetter fraude, angarie, ne estorsioni, et anco con proposito che li sudetti nostri Vassalli habbiano da vivere regolatamente col timor' d'Iddio et sotto lo scetro della Giustitia; Informataci bene di quanto era necessario per essecutione di questo nostro buon' proponimento et intentione, habbiamo finalmente, con maturo consiglio et deliberatione, risoluto di fare et ordinare le seguente (sic) Riforme, Ordini et Provisioni, concernenti tanto il modo et ordine che si harà da tenere ne Tribunali delle Cittadi, Terre et Castelli del detto nostro Stato, come la forma et regola, che haranno da tenere detti nostri Offitiali et Ministri per Servizio nostro et buon Regimento di detti nostri Vassalli, et conformate con le Sacre Regie Constitutioni, Capitoli, Riti et Pragmatiche del presente Regno, dichiarando però tale esser' nostra intentione che se in alcuna parte à quelle, dette nostre Riforme, Ordini et Provisioni repugnassero ò in alcun' modo contrariassero, il che non crediamo, si debba in tal' caso attendere et osservare la forma di dette Sacre Regie Constitutioni, Capitoli, Riti et Pragmatiche del Regno. Per tanto vogliamo et così ordiniamo et comandiamo che dette nostre Riforme, Ordini et Provisioni siano dalli Magnifici nostri Auditori, Giustitieri, Ca-

pitani, Assessori, Attuarii, Cavalieri, Esecutori, Erarii et Mastroportulani presenti et successive futuri, et da qual' si voglia persona a chi apparterrà, inviolabilmente et nelli perpetui futuri tempi osservati, secondo il tenore, forma et continenza di quelle,¹ sotto le pene che in esse si contengano (sic), et per quanto hanno cara la gratia nostra.

Data in Civita ducale il dì primo di Decembre M.D.LXXI.

MARGARITA

Vidit TRINULUS.

¹. Riforme, ecc.

L'Auditor' ¹ nostro nelli nostri Stati di Abruzzo tenerà la superiorità et sopr'intendenza a tutti li altri Offitiali da Noi dependenti et dalla nostra Giurisdittione, et perciò ciascun' di essi di qual' si voglia grado et conditione, insieme con l'Università et huomini di ciascuna Città et Terra, obedirà à esso nostro Auditore, et seguirà gl'ordini suoi, come di persona che la nostra immediatamente rappresenta.

Durerà l'offitio suo à nostro mero arbitrio et beneplacito, nel'ingresso del quale, darà idonea pregiaria di ducati mille in una o più Terre dello Stato ad elettione sua, et riceverà giuramento di esercitarlo fedelmente et legalmente, et quello finito, stare et obedire al sindacato suo, conforme à giustizia et alli ordini nostri infrascritti.

Conoscerà et deciderà tutte le cause d'appellationi et seconde istanzie pertinenti alla Giurisdittione nostra, et di tutto il nostro Stato, tanto civili come criminali et miste ò di qual' si voglia natura et da qual' si voglia offitial' nostro ò da altri conosciute in prima istanza.

¹ L'Auditore (ducale), onde l'Audienza ducale, era detto anche Luogotenente o Luogotenente generale.

Quando occorrerà per via di appellatione ò in qual' si voglia altro modo introdursi alcuna causa dello Stato nostro toccante la Giurisdittione ò altro nostro interesse ne' Tribunali Regii, non mancherà¹ di darcene subito avviso, et dall'altra parte procurerà anco la remissione ò altra speditione conforme à giustizia, per mezzo delli Agenti nostri à Napoli² ò all'Audienza Regia³ dove tali cause penderanno, inviandoli tutte quelle scritture et informationi che saranno necessarie, et tenendoli poi à tempi debiti sollicitati.

Occorrendo alle volte mandar' in Napoli per ordine delli Tribunali Regii copie di processi, informationi ò altre scritture et essendo indirizzate in mano di altri che delli Agenti nostri, ne seguitano molti disordini con pregiuditio anchora del nostro servitio. Pertanto avvertirà⁴ che tutte quelle che saranno da lui mandate o ad altri Tribunali dello Stato nostro, per qual' si voglia occasione, siano inviate in potere dell'Agente nostro in quella Città, [il] quale non mancherà di presentarle dove sarà di bisogno, et fare quanto sarà di più espediente per nostro servitio.

La residenza sua sarà in quella ò quelle Terre dello Stato, che a lui parerà più comodo et espediente; ma fuori di esso non vogliamo in modo alcuno che possa dimorare, et per che teniamo che in qual' si voglia delle

¹ *Non mancherete... et dall'altra parte procurarete...* (ASN).

² Agenti propri aveva la Duchessa a Napoli; ce ne aveva anche l'Università di Penne.

³ L'Audienza regia era a Chieti.

⁴ Come alla 1^a nota.

sudette nostre Terre potrà sempre la presenza sua apportar' molto giovamento al beneficio publico delli nostri Vassalli et buona administratione della Giustitia, ordiniamo che almeno una volta l'anno debbia andare alla visita di ciascuna di esse, et ivi trattenersi almeno un' mese et tanto più quanto giudicherà conveniente sì per la sodisfatione delli populi, come per la breve speditione delle occorrenti cause et negotii.¹ ||

In arrivando in qual' si voglia delle predette nostre Terre, s'informarà primeramente con diligentia dalli Offitiali nostri, dalli huomini deputati al Regimento di essa, et [da] altri che giudicherà al proposito, come viveranno li Vassalli nostri, con l'obediencia et debito timore de Iddio et della Giustitia, et in quiete et pace, et come staranno abondanti di grani, vini, carni et altre cose necessarie al vitto humano, et come alli trafichi, industrie et mercantie lecite attenderanno; et secondo il bisogno che troverà, non mancherà di fare convenienti provisioni,² alla conservatione dell'honor' d'Iddio, della Giustitia, pace, abondantia et accrescimento delle arti prefate, non tollerando huomini otiosi et vagabondi, salvo che Nobili et atti à vivere di loro entrate et industrie.³

¹ Non una rapida visita, ma un lungo soggiorno, col fine di provvedere agl'interessi dei paesi dello Stato, privati e pubblici.

² L'Università di Penne si forniva generalmente del grano a Pescara. Il re Alfonso aveva concesso il 18 maggio 1494 a lei ed agli uomini della città il permesso d'acquistare negli Abruzzi e in tutto il Regno il grano necessario all'uso loro. (SALCONIO: ms. cit.).

³ Si consideri l'ordine di queste disposizioni. Prima i beni morali o spirituali, e poi gli altri. Tutti doveano ubbidire alla legge del lavoro: anche i nobili, a cui era lecito di stare « otiosi », avevano alcune industrie. Si ricordi, a tal riguardo, ciò che si è scritto nella prefazione. Del resto, ci torneremo sopra.

Sarà anchor' avertito che le Terre dello Stato nostro tengono alcune differenze di confini con li convicini et spetialmente Civita Ducale et Cantalice con Rieti, Campi con Civitella et Teramo, et Leonessa con Cascia,¹ nelle quali et in tutte le altre desideriamo in qual' si voglia occasione si mantenghi et conservi la Giurisdictione nostra, quanto il giusto comporta, senza lasciar' seguire usurpatione alcuna contra di essa, et altro tanto desideriamo la quiete et pace delli Vassalli nostri con detti loro vicini; però terrà la mano in ogni occorrenza che l'un' fine et l'altro si conseguisca, per quanto sarà in poter' suo, et di ogni picciolo movimento ò suspitione² che in tal' materie passeranno, ci farà subito avvisata, proponendoci il parer' suo circa li rimedii, che gli parerà potersi fare nelli casi occorrenti.

Appresso farà visita generale per ciascuna Terra, di tutti li carcerati, tanto civili come criminali, intendendo non solo dalli Avvocati et Procuratori loro, ma da essi medesmi le cause delle loro carcerationi, come saranno trattati nelle carcere³ (*sic*) et à che termine staranno le cause loro, et quelli che per giustizia potranno esser' liberati, farà sommariamente spedire et liberare, ordinando che le cause siano con celere giustizia trattate et terminate,⁴ et mentre haveranno da continuare in carcere, siano cautamente custoditi, ma con manco incommodità

¹ Civita Ducale, Cantalice, Campi, Leonessa..., tutti paesi, che facevano parte dello Stato di Margarita d'Austria.

² Suspettione: dal latino *suspicio*, *suspitio*: sospetto.

³ A Penne, anche in questo tempo, io credo, le carceri erano sulla piazza di s. Domenico, sotto il palazzo comunale.

⁴ La forma più bella di render giustizia...

loro che si potrà et havendo il debito riguardo alla conditione di ciascuno et alla causa per che starà carcerato.¹

Inoltre, riconoscerà oculatamente et non per relatione altrui tutti li processi criminali et civili pendenti, considerando se saranno formati secondo che il giusto ricerca, et li Regii ordini et nostri dispongano, et ritrovando che à detti ordini sia in parte alcuna contravenuto dalli Mastri d'atti² o da altri, procederà all' executione delle pene in essi espresse et contenute, senza havere à qual' si voglia nostro offitiale ò altra persona rispetto alcuno. Il medesimo farà delli processi civili ò misti, che concerneranno in qualunque modo l'interesse della nostra Ducal Camera, et tanto quelli come questi ordinerà che siano quanto prima fia possibile per giustitia spediti.

Ordiniamo anchora che prima che si parta da quella Terra dove si trovarà, debba riconoscere tutti li processi criminali et concernenti l'interesse della Camera nostra Ducale, spediti dalli Giustitieri ò Capitani³ che pro tempore saranno, et ritrovando esserne alcuno stato da essi spedito contro la forma della patente, che haveranno da Noi, ò altri ordini nostri, proceda sopra ciò, come sarà di giustitia, contro li Offitiali, senza aggravar' l'in-

¹ Quanta umanità di gentili disposizioni!

² Mastro d'atti o cancelliere. Una volta era chiamato maestro o notaio dei capitoli. V. *il Codice catena o lo Statuto comunale di Penne*, citato.

³ Il Giustiziere stava a Penne; il Capitano col Giudice in altre Terre. Torneremo a parlarne, a suo luogo.

quisiti spediti, se già non si trovassi (*sic*) che essi havessero commesso qualche fraude di corruttela, et subito ce ne dia con sue lettere particular' avviso.

Parimenti vogliamo che detto Auditore nostro, mentre si trattiene in qual' si voglia Terra dello Stato, riveda i libri dello introito et delle spese dell' Università di essa, et con molta diligentia s'informi come siano l' entrate sue ben' regolate, et trovando abuso ò inconveniente alcuno, non solo lo rimova et provveda all' indennità del publico, ma castighi anco li administrators di esse delle fraude et negligentie commesse, come sarà di giustizia.

Nel medesimo tempo pigliarà particular' notamento delli contumaci, banditi, forbanditi ¹ et fuorgiudicati del Tribunale del Giustitiero ò Capitano, di quella Terra dove si trovarà, et parimenti di quelli che per qual' si voglia causa cancellati si troveranno dalle lor' contumacie, nel tempo che da tal Terra sarà stato absente, et di tutti farà

¹ Sebbene riguardi un periodo di molto posteriore, notiamo che il 19 ottobre 1701 era venuto a Penne, quale Uditore e Luogotenente generale per S. A. di Parma, il conte Girolamo Pagani. Per la retta amministrazione della giustizia e a beneficio universale, voleva tutti ascoltare. Perchè libero fosse l'accesso e il recesso, era concesso il salvacondotto per tutto il tempo che durava la visita, a chiunque si fosse: purchè « nè bandito della vita ovvero inquisito o contumace per delitti capitali, ovvero dove s'ingerisca pena di corpo afflittiva, volendo però e comandando ancora che in detto tempo non si possa eseguire personalmente contra debitore alcuno senza nostra — diceva il Pagani — espressa licenza ». (*Farnesiane*, Fasc. 18, n. 74). Certi diritti o poteri non erano degli Uditori o dei Luogotenenti generali.

tenere un' libro ordinato, con le giornate et cause delle contumacie et cancellationi prefate, corrispondente à quello che in detto Tribunale si deve per ordine nostro tenere, et lo farà conservare con le scritture dell' Udienza nostra Ducale per valersene secondo le occorrenze del nostro servizio et buona administration della Giustitia. ||

c. 3.

S'informarà anchora con diligentia, se le Tavole¹ et altri ordini nostri proposti, da osservare in ciascun' Tribunale dalli Officiali predetti et loro Corti, saranno rettamente osservati, et ritrovando siano in parte alcuna transgrediti, procederà contra li transgressori alle pene in esse (*sic*) contenute, senza rispetto ò remissione alcuna, operando inoltre che li Cavalieri tenghino la famiglia,² che sono obligati, et non tenendola, li punisca.

Nella sudetta visita, che farà delle Terre dello Stato, s'informarà con diligentia se li Catasti dell' Università, con li quali si esigono tutti li pagamenti occorrenti, contengono inequalità alcuna ò causano alcuno disordine,

¹ Le Tavole contenevano gli emolumenti o compensi dovuti ai pubblici uffiziali per gli atti che compivano nelle cause civili, criminali, o miste. Queste tariffe variavano, forse di paese in paese, nello Stato di Margarita d'Austria. Però negli Ordini o Statuti di Penne ci son Tavole con tariffe speciali, per l'Auditore, per l'Attuario dell'Auditore, pel Giustiziere, pel Giudice, per l'Attuario del Giustiziere, e pel Cavaliere. Si chiamavano anche Pandette o Pannette. Così appresso: lo vedremo.

² La famiglia: da *famulus*, servo; e in questo caso, armati: armigeri, dunque.

et ciò ritrovando provvederà di conveniente rimedio, et bisognando rinovar' detti Catasti, vogliamo che con l'auttorità et inteligenza sua si rinovino et riduchino à bona equàlita, et non altrimenti, et in tutti faccia servare li ordini della Regia Camera sopra di ciò stabiliti.¹

Nelle cause ordinarie che penderanno al Tribunale della nostra Ducal' Audientia farà formar' li processi con la maggior brevità possibile conforme alle Constitutioni, Capitoli, Riti et Pragmatiche del Regno, et in oltre ogni giorno non feriato in honor' d'Iddio, darà almeno dui volte publica audienza, ministrando giustitia summaria et spedita à tutti i nostri Vassalli, et altri che la riceraranno, et spetialmente a' poveri, delli quali insieme con tutti i Luoghi Pii, Persone ecclesiastiche, Pupilli, Orfani, Vedove et altre miserabile (*sic*) persone, vogliamo che tenga in ogni occorrenza particolare et giusta protettione, et le cause loro con quelle de carcerati spedischi prima di tutte le altre, et appresso spedirà poi le più antiche et prima concluse, non differendo più di giorni quindici la spedizione di ciascuna, dopo la conclusione, se le parti o alcuna di esse ne faranno instantia; et parimente i corrieri et altri negozianti che verranno dello Stato nel luogo dove risederà, si spedischino con ogni possibil' celerità per minore spesa et incommodo loro.

¹ Il Catasto più antico, che si conserva nell'Archivio comunale di Penne, è del 1600. Ce n'era stato almeno un altro, del tempo di Margarita d'Austria. Il Catasto onciale del 1757 (l'oncia d'oro valeva sei ducati) è intitolato così: « Publico e general Catasto di questa Fedelissima Città di Penne, capo de' Serenissimi Stati Farnesiani ». C'è un po' di vanità in questo titolo ..

Tengono tutte le Terre dello Stato nostro ampla salvaguardia et Privilegio impetratogli da Noi,¹ in virtù del quale son franchi (*sic*) d'alloggiamenti et molte altre gravezze, alle quali le altre del Regno sono sottoposte, et desideriamo molto che per beneficio delli Vassalli nostri et nostra reputatione, sia perpetuamente et intieramente osservata; però starà avertito d'intendere se in parte alcuna gli sarà contravenuto, et in tal' caso procedendo la contraventione dell'Audienza Regia d'Abruzzo, ne farà con essa modesto risentimento, instando per la debita osservanza, et procedendo da Ministri Regii di Napoli, ne darà subito avviso all'Agente nostro a Napoli, acciò possa procurar' il conveniente rimedio, et all'uno et l'altro caso, ne darà a Noi particolare avviso col parer' suo, et il simile farà ancho circa l'osservanza di tutti i nostri Privilegii, et dell'Università nostre predette, dei quali gli si darà nota et copia.

Tutte le cause conoscerà et spedirà ad instantia delle parti in ogni luogo dello Stato nostro, dove si troverà, non

¹ La franchigia dall'alloggiamento dei soldati era buon privilegio nel tempo, in cui il regno era percorso continuamente da milizie italiane e straniere; ma, come abbiám detto nella prefazione, non si poteva impedire il loro passaggio (causa spesso di gravi danni) e che, occorrendo, rimanessero un giorno nelle Terre della Duchessa, o Farnesiane.

La salvaguardia, concessuta da Carlo V, « ad contemplationem Alexandri de Medicis, Ducis Pennensis », è del 16 maggio 1531 (da Gand). Un'altra ne concesse il Cardinale Pietro Pacheco, Marchese di Villena, a Margarita d'Austria pel suo Stato d'Abruzzo, nel 1554, essendo Vicerè di Napoli, « Locumtenens et Gubernator generalis ». V. SALCONIO: ms. cit. e il mio libro: *Alessandro de' Medici*, ecc.

differendo ò riserbando in modo alcuno la speditione di esse alla andata sua in quella Terra, donde saranno li litiganti, se non in caso che sia necessario (*sic*) l'inspectione oculare della faccia del luoco, ò per qualche altra necessaria causa, et per li emolumenti di essa Ducale Audientia si piglierà quello stà ordinato per la Tavola di quelle Città et Terre et luochi, di donde saranno i litiganti.

Havendo da commettere¹ examine alcuno de testimonii cioè nei casi, che di ragione si può commettere, l'Audientia di essi avertisca di commetterla (*sic*) à persona molto integra, perita et diligente, et più tosto ad alcuno delli Offitiali et Ministri nostri, quando non patiscano legitima ecceptione ò tengano legitimo impedimento, che ad altri.

A l'esamini tanto de testimonii quanto de principali² che si haveranno à fare nelle cause criminali, che conoscerà, intervenghi presentialmente, non permettendo che l'Attuario solo ne altri li faccia senza lui.

Et per che occorre alle volte che detto Auditore ci faccia relatione di alcune cause, vogliamo che lui osservi circa dette relationi quel medesimo ordine, ch'è stato da Noi provisto circa le relationi, che à Noi o à esso Auditore, et per nostra o per sua commissione, faranno i Capitani di detti nostri Stati in qual' si voglia causa.

¹ Affidare.

² Cioè, delle parti principali.

Tutti decreti et sententie, non solo diffinitivamente, et che haveranno forza di diffinitive, che occorrerà farsi nel Tribunale dell'Audientia Ducale, ma anche interlocutorie di qual' si voglia minimo momento firmerà l'Auditore di mano sua, || et altrimenti non vogliamo che vagliano, ne che habbiano effetto ò forza alcuna; et il simile diciamo et ordiniamo di tutti li rescritti, ordini et provisioni di detta nostra Ducal' Audienza, et non essendo firmati come di sopra, li cassarà et cancellerà il Mastrodatti del Tribunal' predetto, non lasciandoli vivi ne i processi et atti, sotto pena del falso.

In tutte le provisioni supercessorie, che spedirà ad instantia de litiganti alli Tribunali inferiori in cause tanto civili quanto criminali ò miste, per riconoscere l'allegate et pretense gravezze, ponerà limitatione di tempo, dentro il quale debbano essere a detti Tribunali presentate, et che più oltre non habbino effetto alcuno, acciò detti litiganti non possino co 'l tardare del presentarle differire malitiosamente al corso della Giustitia et speditione delle cause.

Quando l'Audientia Ducale rescriverà alli Tribunali inferiori, ordinandogli l'esecutione delle loro sentenze, come confirmate ò passate in giudicato ò che altrimenti meritaranno esecutione, tassarà insieme et limiterà il dritto competente à detti Tribunali per tali esecutioni conforme alle Tavole, affinchè sappiano i litiganti a che sono ragionevolmente tenuti.

Tutti li bandi publici et ordini che farà per il buon' governo dello Stato nostro, haveranno vigore et dureranno solo durante l'offitio suo, eccetto se da Noi non

saranno confirmati ò per comission' nostra publicati, che in tal caso vogliamo siano perpetui et inviolabilmente per sempre si osservino.

Tenerà pensiero di fare che tutti li Offitiali nostri, cioè Giustitieri, Capitani, Giudici, Mastrodatti, Erarii, Mastroportulani et Cavalieri diano nell'ingresso de loro offitii idonea pregiaria di esercitarli fidelmente et legalmente; et quelli finiti, dare il debito sindacato, avvertendo che detti Giustitieri ò Capitani, lor' Giudici, Mastrodatti et Cavalieri debbiano dar detto sindacato unitamente infine dell'offitio del Giustitiero ò Capitano loro, et non sia ammesso nessuno à dar' prima detto sindacato,¹ et quando detti Giustitieri ò Capitani intenderanno publicare alcuni bandi et li communicheranno con esso lui conforme all'ordini nostri, egli li reconoscerà et giudicandoli profittevoli al culto della Giustitia et buon' governo delli Vassalli nostri, li lascerà publicare, overo parendogli che tenghino bisogno di reforma, li reformerà et altrimenti non permetterà che siano publicati.

Quando li nuovi Offitiali nostri entreranno, cioè Giustizieri, Capitani, Giudici, Mastrodatti, Erarii, Mastroportulani et

¹ Il sindacato era un dovere per tutti gli uffiziali. Nel SALCONIO (ms. cit.) un capitolo, tra i molti approvati dal re Alfonso il 23 dicembre 1494, nell'interesse dell' « Università et Huomini di Civita di Penne », suona così: « Item che detti Capitani, Assessori, Substituto de Mastrodatti (*sic*) con tutta l'altra sua famiglia in fine officii debbiano stare ad sindacato, et rendere bono conto della loro administratione davanti lo Successore, et dui altri Sindicatori da deputarsi et eligersi per essa Università. *Placet Regie Maiestati* ».

altri, detto nostro Auditore, come informato delli humori delli Vassalli, delle occorrenti cause et negotii, et della volontà nostra circa il governo di detto nostro Stato, l'informarà tutti, e gli darà piena instruzione di quanto haveranno da eseguire per la bona administratione della Giustitia, per il servizio nostro, et beneficio delli populi, et della corrispondentia, c'haveranno da tenere con lui in tutte le occorrenze delli offitii loro.

Nel progresso poi delli detti loro offitii osserverà egli diligentemente l'attioni loro et i loro portamenti et spetialmente se saranno huomini integri nelle cose della Giustitia et fedeli et diligenti delle cose di nostro servizio, et di tutto ci darà parimente ragguaglio.

Per che sogliono spesse volte li Giustitieri, Capitani et Giudici da Noi deputati, chieder' licenza all'Auditor nostro di star' per alcun' tempo absenti dalli lor' offitii, per loro privati interessi, diciamo esser' la nostra volontà che tali licenze non se diano se non in casi di necessità, et per manco tempo che fia possibile, acciò non patisca il culto della Giustitia per l'absenza loro.

Et nel' fine dell'offitio di ciascun' Giustitiero ò Capitano et Giudice nostri predetti, prima che finiscano i giorni dati a porgere le querele, vogliamo et ordiniamo che detto Auditor nostro per se ò per spetial Commessario sopra ciò deputato, riconosca tutti li processi criminali da quelli spediti, et ritrovandone alcuno ò alcuni nullamente et invalidamente spediti per difetto di giurisdittione, debba per via di publico editto notificarli al populo, acciò l'interessati possano con l'offitiale sindicando usar' sua ragione, se in ciò si pretenderanno gravati, et poi

- procedere a far' la debita et valida speditione di essi, conforme à giustizia, avertendo però sempre che, per conto delli processi ben spediti, non sia alcuno molestato, ne gravato in qual' si voglia maniera, ne astretto per ciò ad alcun' pagamento, et avertendo anco che per
- c. 4. li processi male espediti, l'inquisiti non patiscano || interesse alcuno, ma che proceda contro l'offitiale, se già non si trovasse che detti inquisiti havessero commesso qualche fraude ò corrutela, et mancando l'Auditore nostro di far tal' diligenza et di eseguire quanto nel presente capitolo si contiene, sia tenuto à tutti li danni et interessi, tanto della Camera nostra, come d'ogni persona che ragionevolmente li possa pretendere.

Al tempo che finiranno li offitii et saranno publicati li loro sindacati, succedendo in essi alcun' motivo ò novità straordinaria, come sappiamo esser' tal' volta per il passato succeduto, tenerà la mano, et con prudenza et destrezza, che detti sindacati caminino per il dritto della Giustizia, in maniera che li Vassalli nostri possino usar sua ragione, et rilevarsi delli aggravii ricevuti dalli Offitiali, ma che all'incontro essi Offitiali non siano travagliati et stratiati ingiustamente et caluniosamente dalli Vassalli nostri, avvisandoci sempre di quanto intorno à tali materie seguirà.

Prima che partino li Giustitieri ò Capitani nostri predetti delle Terre dove haveranno esercitato offitio, farà fare un bilancio di tutti li proventi fatti al tempo loro con l'introito et esito ordinato, qual sia sottoscritto et sigillato da loro, et da i loro successori et parimente dalli Erarii nostri di ciascuna Terra rispettivamente referendo, et tali bilanci ci mandarà quanto prima, con avvisarci del parer' suo se in essi giudicarà errore ò fraude alcuna.

Nel pagar' delli salarii à detti Giustitieri et Capitani et altri nostri Offitiali, avertirà nostro Auditore che l'Erarii delle Terre servino la forma delle patenti et ordini nostri, cioè che de i proventi che si faranno et esigeranno à tempo de i loro offitii, siano pagati per mano dell'Erario generale, et non altrimenti, senza nostra espressa licenza et commissione.

Delli proventi, che saranno descritti al libro conforme all'ordini per Noi dati, non ne farà cancellar' alcuno in tutto ne in parte per via di gratia, ne tanpoco con pretesto di giustitia, senza consulta nostra ut supra.

Haverà cura che li Mastriportulani et Offitiali de i pesi et misure che da noi saranno deputati, esercitino il loro offitio con diligentia et fede, et conforme all'instruttioni et ordini che da Noi teneranno, et ogn'anno riveda il conto delli proventi per loro fatti, quali farà poi consignare in potere dell'Erario nostro generale, e se da loro nell'esercitio di detti offitii si pretenderanno alcuni gravati in qual' si voglia maniera, egli solo riconoscerà li aggravii et sopra di essi provvederà, come sarà di giustitia, summariamente et senza lite ordinaria.¹

Sollicitarà et opererà che tutti li Giustitieri, Capitani, Erarii, Mastrodatti et altri nostri Ministri facciano li notamenti et inventarii delli processi et scritture et delli contumaci, et li bilanci delli proventi et quelli haveranno

¹ Era il processo sommario, *sine strepitu litis, per viam confessionis*. La Chiesa aveva sviluppato tale procedimento nei giudizi. (SALVIOLI: op. cit.)

da mandar à Noi ò all'Audientia nostra Ducale, li mandino à tempo statuito, et quelli che haveranno da conservare nelli Archivii conservino conforme alli ordini nostri, et di tempo in tempo li terrà ancho sollecitati all'osservantia dell'altri ordini et riforme nostre, talmente che siano complitamente poste in esecuzione.

Tutti li processi et scritte della nostra Ducal' Audientia che saranno di cause ò negotii in tutto spediti et non pendenti in altro loco ò ad altri Tribunali, farà ogni sei mesi al più longo dal suo Mastrodatti riponere et conservare nell'Archivio di detta Audientia esistente nella nostra città di Penne, et questo alla presentia sua, et per inventarii solenni da farsi conforme all'ordine statuito per Noi al fare dell'inventarii delli altri processi et scritte de i Tribunali dello Stato nostro, conservando nel medesimo Archivio l'istessi inventarii scritti in un' libro appurato, et delle chiavi di detto Archivio, una tenerà presso di se l'Auditor nostro predetto, et l'altra l'Erario, che siano però differenti, et quando gl'occorrerà farne estrarre alcun' processo ò scrittura, ne faranno restare in esso memoria, finche si ritorni al luogo suo, tenendo sempre diligente cura che niuna scrittura vada in sinistro.

Occorrendo che alcun' Giustitiero o Capitano, Giudice, Erario, Mastrodatti, Mastroportulano, Offitiale de pesi et misure, di danni dati, Cavaliere ò altro Offitiale da Noi immediatamente dependente venghi à morte, overo per qual' si voglia causa si absentì dallo offitio suo per tanto tempo che il culto della Giustitia, overo il servitio nostro sia verisimilmente per patirne, surrogarà l'Auditore nostro per modo di provisione, et non altrimenti, alcuna persona idonea et sufficiente nell'offitio vacante, et su-

bito ce ne darà avviso, acciò possiamo risolvere et provvedere quanto sarà espediente. ||

Erano solite l'Universitadi dello Stato nostro dar' all'Auditori antecessori alcune comodità, come legna, paglia et massaritie per uso di loro casa, le spese per tre giorni, quando arrivavano in ciascuna Terra, et alla partita muli per bagaglie et cavalli per servitori, et al presente si son convenute dette Città et Terre di pagare certa quantità di denari ogn'anno, qual facciamo entrare nel salario suo, et Noi ci siamo contentata levargli tal' peso.¹ Per tanto diciamo la volontà nostra essere che inviolabilmente se gl'osservi detta conventione conforme alli rescritti nostri sopra ciò spediti, et non li molestino in cosa alcuna delle sudette, ne tanpoco ne accetti alcuna, quando ancho spontaneamente le (*sic*) fosse offerto, ma resti contento del salario suo ordinario et altri emolumenti straordinarii da Noi permessi, et parimente terrà la mano che 'l simile facciano li Capitani et altri Offitiali nostri, in non gravare per niuna maniera li nostri Vassalli nelle cose sudette, ne in qual' si voglia altre angarie, et facendo essi altrimenti, ce ne darà subito avviso.

In oltre quanto più spesso ci darà notitia di tutte le cause et negotii principali che occorreranno alla giornata in ciascuna Terra dello Stato nostro, tanto più ci sarà grato, et ne i casi di che ci scriverà, sopra i quali aspettarà da Noi resolutione, ci avvisarà sempre il parer' suo con le cause et ragioni che lo moveranno, ma non

¹ Ecco una prova che questi Ordini o Capitoli furono riformati nel 1571.

mancherà in modo alcuno di darci almeno una volta il mese general' ragguaglio et ben destinato, Terra per Terra, di tutte le occorrenze predette et di ogn'altra cosa che li parerà di momento et degna di esserci notificata, come di mutatione di Governatori et Auditori della Provintia¹ et altri Ministri Regii principali, vacanze di offitii, di portata et altre simili, et non habbia mai dubbio di apportarci in ciò noi ja et tedio alcuno, avertendo ancho ad usar' ogni diligentia per conservarsi benevoli tutti i Ministri et Offitiali Regii, et con loro tener' buona corrispondenza.

Et perchè le lettere che ci scriverà, et suppliche et altre scritture che ce inviarà habbiano sicuro e presto ricapito, tenerà lo stile che per il passato è stato tenuto et osservato, di mandar' ogni mese un corriero a posta con esse a portarle dove ci troveremo, et riportar' le risposte che ci occorrerà di fare.

Al fin' dell'offitio suo darà l'Auditor dello Stato nostro per maggior' commodità delli nostri Vassalli il suo sindacato in dui luoghi, s'altramenti da noi non sarà comandato, cioè per lo stato d'abasso una volta in Civita di Penne, et l'altra in Campi, per l'administratione fatta in quelle due nostre Terre, et nelle Terre della Montagna ad ogn'una di esse una volta alternativamente, seguendo poi continuamente questo ordine sin tanto che da Noi sarà altrimenti provisto.

Et li termini del detto sindacato suo saranno conforme alla despositione delle Regie Pragmatiche et Constitutioni del Regno.

¹ Aprutina o d'Abruzzo.

Vogliamo per molti degni rispetti et spetialmente per conservatione della Giurisdittione che teniamo, che tutte le caccie, come di cignali, cervi, capri, lepori, volpi, fagiani, starne, perdici, coturnuce (*sic*) et quaglie siano proibite, lasciando tutte altre caccie libere. Per tanto avvertirà detto nostro Auditore che non si contravenga all'ordine et prohibitione nostra predetta, et sia riguardata la caccia di tutti animali sudetti, salvo che da quelli che terranno da Noi licentia in iscritto ò da esso per nostra commissione, concedendogli però facultà che senz'altro ordine nostro possa darla per le quaglie à chi li parerà, et non altro delli sudetti animali.¹

Dat' in Civitaduale il dì primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius*

¹ Questa parte dello Statuto Farnesiano di Penne è numerata a fianco, di mano aliena. I capitoli sono quarantaquattro.

c. 5. Ordini pertinenti all'offitio del Mastrodatti
dell' Auditor' nostro.

L'offitio del Mastrod'atti dell'Audientia nostra Ducale vogliamo che duri à mero arbitrio et beneplacito nostro et nell'ingresso dia esso Mastrodatti pregiaria idonea d'onze cinquanta d'oro, oltre la summa dell'offitio convenuto, d'amministrarlo bene et fidelmente, d'osservare le Tavole da Noi fatte et riformate, nel pigliarli emolumenti suoi; di pagare detto affitto à tempi debiti, cioè terza per terza in potere dell'Erario nostro generale, et di stare et obedire al sindacato in fine dell'offitio, conforme à giustizia.¹

Et non vogliamo che sia ammesso ad essercitar' tal'offitio che non sia almeno di età di vinticinque anni in sù, Notaio Regio, et habbia tre altri offitii di Mastrodattie in capite legalmente esercitato, di che appara fede per le liberatorie delli suoi sindacati; ne vogliamo che sia oriundo ò habitatore d'alcuna delle Terre di questo nostro Stato, ma fuorastiero, et chi altrimenti l'ammetterà, overo all'admissione sua consentirà, senza nostro espresso ordine et dispensatione, caschi in pena di onze vinticinque d'oro d'applicarsi alla Camera nostra Ducale.

Riceverà nell'ingresso di suo offitio dall'antecessore tutte le scritture, libri et processi dell'Audientia nostra Ducale, cusiti et cartulati ordinatamente facendone inventario di-

¹ V. la nota della pagina 16.

stinto et notando separatamente, Terra per Terra, li processi civili dalli criminali et misti con li nomi, cognomi de litiganti et inquisiti, il numero delle carti (*sic*) scritte, la natura della lite, et il tenore almeno in sostanza, con la giornata dell'ultimo atto di ciascun' processo.

Et di tal' inventario farà due copie autentiche sotto scritte et signate tanto da lui, quanto dall' antecessore, et una ne mandarà subito in poter nostro, et l'altra conserverà nell'Archivio con le scritture sudette, le quali tutte consegnerà poi con l'altre che sopravveniranno, finito l'offitio, al successore con un' simile inventario; et contravenendo in alcuna parte alle cose predette, caschi in pena di privatione dell'offitio, et oncie venticinque d'oro, d'applicarsi alla Camera nostra Ducale.

Tenerà cinque libri ben' ordinati, cusiti, cartulati et impressi in ciascuna carta co 'l sigillo ò stampa che per Noi si ordinarà, et intitolarà ciascuno d'essi di quello à che haverà da servire, del numero delle carti che contenerà, et del nome, cognome et patria sua, et co 'l suo solito segno anchora nel medesimo luoco lo consegnerà.

Nel primo de quali libri descriverà et notarà tutti li processi d'appellatione che saranno presentati nella nostra Ducale Audientia, specificando la giornata della presentatione di ciascuno, il nome et cognome del presentante et dell'appellante et appellato, anchora il Tribunale da cui sarà l'appellatione interposta, con la natura et qualità della lite, et parimenti vi notarà con le medesme circostanze tutti l'altri processi et informationi, che per via di delegatione ò in qualunque altro modo si formaranno ò penderanno in detta nostra Audientia.

Et quando poi saranno per sentenza ò altrimenti spedite le cause, ne farà nel medesimo luoco, in margine di ciascuno notamento predetto, particolar mentione, et il medesimo farà quando accaderà siano rimesse à Tribunali inferiori.

Et nel medesimo libro, in luoco separato et apparte (*sic*) notarà tutti li processi quali per via d'appellatione ò per altra causa saranno introdotti à Tribunali Regii, specificando non solo detti Tribunali, ma ancho il nome del Mastrodatti, alla banca¹ del quale sarà spedita ciascuna inhibitoria, sopersessoria² ò altra provisione, in virtù delle quali si trasmetteranno le copie di processi, et parimenti esprimerà li nomi et cognomi de litiganti, le qualità delle cause, le giornate in che consignarà le copie, et le persone à chi saranno per lui consignate.

Et quando occorrerà poi che gli venghi à notitia la spedizione delle cause predette fatta in detti Regii Tribunali per via di rescritto, provisione ò in qual' si voglia modo, ne farà nel medesimo libro mentione, cioè in margine del notamento predetto di ciascuna copia trasmessa. Et questo libro vogliamo che dia in poter dell'Auditor nostro un' giorno per ciascuna settimana, oltra tutte l'altre ch'egli lo domandarà straordinariamente, cioè il lunedì, sì perche possa riconoscere le cause che penderanno tanto nel Tribunal' suo, come nelli Regii, et procurarne la debita spedizione, sì ancho perche possa avver-

¹ *Bancum juris* era la tavola, innanzi a cui sedevano i Giudici e il Mastrodatti.

² Decisione di rinvio della causa.

tire se il medesimo Mastrodatti haverà completamente notato quel che nel presente capitolo se gli ordina et impone, et in caso di contraventione, procedere alle debite pene. ||

Nel secondo descriverà per extenso di sua mano, ceterati¹ solo nelle clausole solite et ordinarie, tutti l'instrumenti di paci, escolpationi, pregiarie de non offendendo, de pacifice vivendo, de tuto carcere, et tutte altre pregiarie et stipulationi giudiciali che si pigliaranno fuori di processi, delle quali durante l'offitio suo accaderà rogarsi, come attuario, et di quelle che si pigliaranno ne i processi, quali vogliamo però siano estese ancho esse, come di sopra, sarà tenuto far' nel medesimo libro mentione et nota almen' remissivamente.

Nel terzo registrerà tutti li rescritti che farà l'Auditor nostro alle suppliche che gli saranno esibite, et insieme noterà la giornata che sarà ciascun rescritto spedito, et occorrendo che detto Auditore gli ordini che registri ancora alcune suppliche più importanti per servitio della Camera nostra Ducale ò altra causa, vogliamo et comandiamo che lo faccia et eseguisca indiminutamente e senza ecceptione alcuna, et in calce di ciascuna supplica citarà il foglio dove sarà registrata.

Nel quarto scriverà tutte le querele et denuntie che saranno espote da qual' si voglia persona al Tribunale dell'Audientia nostra predetta, avertendo di non scriverle altrove in modo alcuno, salvo che non si ritrovassi fuor

¹ Abbreviati, con gli *eccetera*.

della Terra ò luoco dove detto libro conserverà; che in tal caso ci contentiamo le possa scrivere in foglio aparte, (*sic*) restando però tenuto nell'istesso giorno che ritornerà al detto luoco, porle al libro come di sopra.

Et nell'istesso descriverà in luoco separato, et à parte, per nome et cognome et patria, tutti li contumaci, fuor' banditi et fuor' giudicati delli Tribunali dello Stato nostro, delli quali saranno mandate le notule all'Audientia Ducale conforme alli nostri ordini, esprimendo le cause et tempi delle lor' contumacie, fuor' bandi, et fuor' giudicationi, et li destinguerà Terra per Terra, acciò si possano subito ritrovare. Nel qual descriverà anchora come di sopra tutti li contumaci del Tribunale stesso dell'Audientia.

Et quando accaderà poi che siano liberati dalla contumacia, fuor' bando et fuor' giudicatione, per assolutione, condennatione, compositione, transattione ò gratia, et à sua notitia pervenirà, ne farà in margine dell'istesso libro, nel medesimo luoco, espresa mentione con specificare le circostanze oportune per chiarezza del fatto.

Nel quinto registrerà tutte le patenti et commissioni, che in nome dell'Audientia nostra Ducale si spediranno à qual' si voglia persona, et per qual' si voglia causa, et parimenti tutti li ordini esecutorii che dalla medesima Audientia saranno spediti in cause concernenti l'interesse della Camera nostra Ducale, ovvero la punitione de delinquenti. Et quando saranno poi dette commissioni et ordini eseguiti, ne farà nell'istesso libro et in margine di ciascuno di essi spetial mentione, con espressione di quelle circostanze che giudicarà necessarie per chiarezza

perpetua del fine del negotio. Et contravenendo in cosa alcuna all'ordine delli sudetti cinque libri ò mancando in qual si voglia modo di eseguirlo intieramente conforme alla nostra volontà di sopra espressa, incorra nella pena di onze dieci.

Quando saranno presentate le copie di processi di oppositione ò altrimenti introdotti in Audientia, egli non l'aprirà in assenza dell'Auditore in modo alcuno, ma solo alla presenza sua, et di sua commissione, cioè precedente il decreto dell'apertura in forma.

Et aperte che saranno, riconoscerà diligentemente ciascuna di esse, osservando se nel compilar' tali processi et far dette copie, sarà contravenuto alle Pragmatiche Regie, et ordini et riforme nostre in parte alcuna, et ciò ritrovando, ne darà subito notitia all'Auditore nostro, acciò possa punire li contravenienti, conforme à giustizia, et altrimenti facendo, caschi in pena di privatione dell'offitio, et altra a nostro arbitrio riservata.

Et sarà tenuto assistere di continuo appresso detto nostro Auditore, et seguirlo à spese proprie dovunque anderà per lo Stato, et portar' seco, à spese però della nostra Ducal Camera, tutti li libri sudetti et processi pendenti, et altre scritture, che 'l medesimo Auditore ordinarà et giudicherà necessarie, conservandole sempre con quella diligentia et fedeltà che conviene.

Et in ogni luoco dove l'Audientia si formarà, non vogliamo che possa altrove tenerle et custodirle che nel palazzo medesimo dove ella risiderà, et arrivando in ciascuna Terra di detto nostro Stato, sarà tenuto notificare e

ridurre a memoria dell'Auditore tutte le cause et negotii pendenti nell'Audientia, pertinenti alla Camera nostra Ducale et all'Università et huomini di quella Terra in qualsivoglia modo, con dargline in termine di doi giorni al più una lista et notula intiera et ben' distinta, acciò possa trattarne la debita speditione, et contravvenendo in parte alcuna alle cose predette incorra la prima volta in pena di onze cinque, la seconda in pena di onze diece, et la terza in pena di onze vinticinque et privatione dell'offitio, declarando però et ordinando che in ciascuno caso possa l'Auditor nostro accrescere et minuire le pene sudette, secondo la qualità et importanza della contraventione. ||

- c. 6. Tutte le querele et denuntie sudette che non sogliono però esser' molto frequenti nel Tribunal' dell'Audientia nostra Ducale, riceverà et noterà nel sopradetto libro alla presenza dell'Auditore, et non altrimenti, il quale le segnerà in margine ò sottoscriverà in questo modo. Videlicet: N. Auditor, etc. Et successivamente, con saputa et ordine suo, spedirà le debite citationi, tanto alli testimonii, quanto alli principali, et alla presenza del medesimo riceverà le depositioni loro, et il simile farà in tutti li altri esami che occorrerà farsi in qualunque cause (*sic*) criminali ò miste ò altrimenti concernenti l'interesse della Camera nostra Ducale; avertendo sempre di scriver pienamente et intieramente il detto di ciascuno, tanto contro il Fisco, come per esso. Et mancando di eseguir quanto nel presente capitolo si commanda, incorra nella pena di onze vinticinque et privatione dell'officio.

In dorso di ciascuna informatione ò processo criminale ò misto, pendente nell'Audientia, noterà il titolo del

delitto, co 'l nome, cognome et patria dell' attore et reo, et in quei che si procederà ex offitio seu ad istanza del Fisco, ne farà similmente mentione. Et succedendo poi contumalia, fuor' bando, fuor' giudicatione, comparitione, cattura, condennatione, ne farà appresso mentione nel medesmo luoco, acciò si possa haver notitia di simili termini principali delle cause. Et mancando il Mastrodatti di questa diligenza, cada in pena di un' onza d' oro per ciascun processo che ometterà d' intitular' come di sopra.

In tutte le pregiarie che stipularà per osservanza delle paci, triegue, promissioni di non offendere,¹ de bene vivendo, de tuto carcere, de se representando, et qualunque altre simili, avertirà di stipular' la pena alla Camera nostra Ducale. Et facendo altrimenti, per errore ò altra causa, vogliamo non detto che s' intendano ipso iure et fatto (*sic*) così stipulate, salvo se per espressa conventione delle parti non s' avesse ad applicare alcuna portione alla parte osservante, et in tal' caso, vogliamo non sia stipulata per meno della metà alla nostra Camera Ducale: et il simile s' intenda delle pene che saranno apposte alle obliganze di qualunque sorte penes acta stipulate, et in ciò mancando, il Mastrodatti ciascuna volta caschi in pene di diece² onze d' oro, d' applicarsi ut supra.

Sarà tenuto et obligato di fare che tutte le citationi, decreti et sentenze, tanto interlocutorie, come definitive, siano

¹ De non offendendo (ASN).

² « Gliene diè cento, et non senti le diece ». (DANTE: *Inferno*, XXV, 33).

sotto scritte dall'Auditor' nostro, et occorrendo che alcuna non voglia sotto scrivere, non la lascerà viva nel processo, nè altrove, ma la casserà subito, notando in margine la causa della cassatura.

Et avertirà di non far' citare in cause criminali ò miste alcuna persona, come principale, à bocca, ne tampoco per liste, ma eseguirà conforme alle Pragmatiche Regie, et dette citationi conserverà poi nelli atti con le referende de i Balivi,¹ et contrafacendo in parte alcuna alle cose predette, cascì (*sic*) nella pena di cinque onze.²

Ogni volta che alcuno citato non comparirà dentro à debiti termini, et sarà per l'Audientia nostra Ducale reputato contumace, vogliamo che 'l Mastrodatti lo descriva l'istesso giorno a (*sic*) libro come di sopra, et poi in termine di un' altro giorno spedisca un'ordine esecutorio de capiando contumacem (*sic*), et di far' la Terzaria con l'annotationi de beni, conforme alle Constitutioni Regie; il qual' sia diretto al Giustitiero ò Capitano nostro di quella Città o Terra dove egli sarà ò dove habitarà, et lo presenterà subito all'Auditor' nostro, procurando che sia da lui firmato, et appresso l'envierà all'offitiale predetto, sollicitandolo a farne la debita esecuzione.

Et ritrovandosi in loco ipso al tempo che il decreto della contumacia sarà fatto, opererà che 'l Mastrodatti di detto

¹ Balivi: uscieri, ufficiali quindi addetti all'amministrazione della giustizia. Un tempo, invece, la facevano essi, quando non avevano uffici di tutela o d'altro genere. In questo tempo, a Penne, i balivi municipali forse erano soltanto pubblici nunzi. (V. *il Codice catena o lo Statuto comunale di Penne*).

² Cinque onze d'oro (ASN).

Offitiale descriva subito il contumace all' libro suo ordinario dove l' altri è solito descrivere, et mancando di queste diligenze, incorra ciascuna volta in pena di due onze d' oro, d' applicarsi ut supra.

Non cassarà o cancellarà alcuna pregiaria, obliganza ò altra stipulatione giuditiale, ne alcuna querela ò denuntia, senza intervento et commissione in scriptis dell' Auditor' nostro, sotto pena del falso; nè scriverà penes acta¹ escolpatione alcuna ò desistentia di querela se non alla presentia dell' Auditore, et scrivendola, caschi in pena di diece oncie d' oro, et la detta escolpatione et desistentia sia non dimeno ipso iure nulla.

Non imprestarà alcun processo originale, civile ò criminale che sia, ad alcuna delle parti, et occorrendo che per minor' dispendio delle parti sia necessario d' accomodarne Avvocati et Procuratori di dette parti, ne riceverà obligatione di restituirlo integralmente et fedelmente, et in detta obligatione annotarà il numero delle carte et il titolo della causa di detti processi, et non faccia altrimenti sotto pena di vinticinque oncie. ||

Avvertirà anchora di non stracciar' qual' si voglia sorte di scritture, libri, processi pertinenti alla Ducal' nostra Audientia, ne tampoco cancellar' in essi li nomi di persona alcuna, anchor che fossero di cause ò negotii spediti et terminati, sotto la medesima pena del falso. Ma in dorso di ciascun processo notarà succintamente la sostanza della spedizione, della condennatione, assolutione, compositione, transattione ò gratia, mediante la quale sarà la causa terminata, com' è detto di sopra.

¹ V. la nota a pag. 81.

Et quando occorrerà mandar' dette copie à Tribunali Regii in virtù delli ordini loro, se saranno di cause criminali ò miste, overo spettanti altrimenti all'interesse della Camera nostra Ducale, nel medesimo tempo che consignarà ciascuna copia, enviarà un notamento in fatto, rivisto dall'Auditor' nostro che comprenda la sostanza di tutto il processo, in potere delli Agenti nostri commoranti in quel luoco dove s' haverà detta copia da presentare, notificandogli insieme non solo il Tribunale, ma il nome del Mastrodatti, alla causa del quale sarà l'inibitoria, sopersessoria¹ o altra provisione spedita, in virtù della quale detta copia si trasmetterà.

E se l'Auditore intenderà inviare insieme alleganze in jure, di che il Mastrodatti in ciascun' caso lo ricercherà, l'unirà con detto notamento, et l'un et l'altro manderà in potere delli medesmi Agenti, acciò possano à tempi debiti esibirli à i Giudici, et valersene in defensione della causa. Et mancando in parte alcuna d'esequir quanto nel presente capitolo si dispone, caschi in pena d'onze vinticinque et privatione dell'offitio.

Ogni volta che l'Auditore nostro partirà da Civita di Penne per visitar altre Terre dello Stato, et ciascuna volta anchora che da tal visita ritornerà nella medesima nostra Città, vogliamo et comandiamo ch' il Mastrodatti riponga nell'Archivio dell'Audientia nostra Ducale, che in quella si conserva, tutti li processi et scritture pertinenti à cause et negotii in tutto spediti. Et ciò farà alla presenza di detto Auditore, et non altrimenti; et di tutti farà sempre inven-

¹ Soprasessoria (ASN).

tario distinto Terra per Terra, con distintione similmente delli processi civili dalli criminali et misti, et con espressione anchora dell'altre circostanze disopra espresse per l'inventario delle scritture ricevute dall'antecessore, al quale verrà di tempo in tempo aggiungendo il notamento predetto di quelle che riponerà come di sopra.

Et detto Archivio si tenerà chiuso con due chiavi differenti, l'una delle quali starà in potere dell'Auditore, et l'altra dell'Erario del luogo, da consegnarsi per ciascuno di essi nel fine delli offitii à loro successori, avertendo che detti inventarii siano tutti uniti in un libro ò quinterno che si conservi nel medesimo Archivio, et qualunque volta occorrerà cavar di esso alcuno processo ò scrittura, se ne lascerà memoria in scriptis, specificando la persona à chi sarà consignata, et se ne pigliarà ricevuta, qual si conserverà nel medesimo Archivio, finche si ritorni al luoco suo; et lasciando di esequire il Mastro-datti quanto nel presente capitolo si ordina et comanda, caschi in pena di onze vinticinque ¹ d'applicarsi ut supra, et privatione dell'offitio.

Esercitarà personalmente l'offitio suo, et non per sostituto risedendo continuamente nel luoco dove l'Audientia nostra Ducale si reggerà, come di sopra è ordinato, et di là non si absentarà in modo alcuno, senza espressa licenza dell'Auditor nostro.

Et perche sappiamo che solo non può supplire à tutte l'occorrenze dell'offitio, vogliamo sia obligato tener

¹ Onze vinticinque d'oro (ASN).

almeno un' scrivano, parimenti fuorastiero, qual sia dall'Auditor dello Stato¹ approbato per idoneo et sufficiente, restando non dimeno il Mastrodatti tenuto rappresentarlo al tempo del sindacato et in ogn' altro tempo, anchora che per delitto commesso ò debito contratto venisse citato, et non lo representando, sia obligato à danni et interessi.

Circa l'emolumenti della banca, vogliamo et espressamente comandiamo che osservi inviolabilmente le Tavole et Pandette per Noi costituite per l'offitio suo, sotto le pene in esse contenute, et altre ad arbitrio nostro riservate.

Finito l'offitio, darà, secondo il solito, il sindacato suo in due luochi dello Stato nostro, conforme à giustizia et à quello che dell'offitio dell'Auditore nostro habbiamo provisto et ordinato.

Dat' in Civita Ducale il dì primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius*

¹ Dello Stato nostro (ASN).

Ordini pertinenti all'offitio
del Giustitiere della Città nostra di Penne c. 7.
et de Capitani delle Città et Terre
del Stato d'Abruzzo.

Primieramente il Giustiziero della Città nostra di Penne,¹ et ciascun Capitano dell'altre Cittadi et Terre dello Stato nostro, representarà la nostra persona in quella Terra dove esercitarà l'offitio suo, et perciò sarà da tutti li Vassalli nostri et sudditi alla nostra giurisdictione, honorato et obedito. Ma all'Auditor' di detto no-

¹ Il titolo stesso di questi *Ordini* della Duchessa torna ad onore della città di Penne. Penne era stata, per lungo tempo, la capitale della Provincia: «caput Provinciae». Il Giustiziere però, secondo un Privilegio del re Federico, del 2 dicembre 1496, doveva far l'ingresso a Penne, ma non aveva, almeno in questo tempo, stabile dimora qui; egli esercitava il suo ufficio: a Penne, a Città S. Angelo, Campi, Civitella (del Tronto). Giova riportare integralmente il capitolo accennato: «... Item dignetur dicta Majestas Sacra Regia Majestas providere in dicta Civitate Pennensi et in dicta tota Provincia Pennensi de Officiali idoneo et sufficienti, et quod non sit de ipsa Provincia secundum quod est consuetum et est de forma Constitutionum et Capitulorum Regni. Talis officialis cognominatus et solitus est cognominari Justitiarius seu Locumtenens, qui habeat officium et Jurisdictionem in tota Provincia Pennensi, et quod administret Justitiam unicuique sine exceptione personarum, videlicet in Civitate Pennensi, in Civitate Sancti Angeli, Terra Campi et Civitella, qui officialis habeat stare contentus salario gagiis et emolumentis solitis et consuetis Regiae Curiae secundum formam Constitutionum Capitulorum et Consuetudinem dictae Provinciae, et offi-

stro Stato presterà egli obedientia in tutte le occorrentie et eseguirà et farà eseguire inviolabilmente gli ordini suoi et sue determinationi, come di Giudice a lui superiore, et representante immediatamente in tutto lo Stato la Persona nostra.

Sarà l'offitio del Giustitiero et Capitano predetti per l'ordinario annale, ma più et meno durerà anco à nostro mero et libero arbitrio et beneplacito: nell'ingresso del quale, darà ciascuno di essi idonea pregiaria di oncie cento d'oro, et giurerà di esercitarlo fidelmente et legalmente in servizio di Dio et di Sua Maesta Cattolica, et nostro, in esequione della Giustitia, et publico beneficio

cium suum et aliorum officialium duret per annum et non plus, et in fine anni teneatur stare ad syndicatum de eorum et cuiuscumque ipsorum administrationibus, et quod non possit refirmari, et quod teneantur dicti officiales facere ingressum in dicta Civitate Pennensi pro ut hactenus solitum et consuetum fuit et est, quia est caput Provinciae. *Placet Regiae Maiestati*». (SALCONIO: ms. cit.)

Col presente capitolo concorda un altro del re Alfonso del 22 settembre 1442: « Item dignetur Maiestas ipsa providendo de officiali idoneo in dicta civitate seu Provincia eadem Pennensi, ponere officialem Idoneum, nec aliquo modo afflictionatum in Provincia ipsa propter distrimina (*sic*) guerrarum et aliarum rerum extranearum que incubuerunt in ipsa Provincia, ut Status ipsius Maiestatis continue augeatur. *Placet Regiae Maiestati*». (SALCONIO: ms. cit.)

Come si vede, a Penne e per la Provincia, che diremo *giudiziaria*, v'era un Giustiziere. Gli effetti della guerra di successione al Regno, tra gli Angioini e gli Aragonesi, continuavano, e si voleva un magistrato di paesi lontani, estraneo ad ogni passione di parte. Nel secolo XVI, e anche poi, secondo la comune tradizione, il Giustiziere rendeva « *justitiam* » nella casa De Paschinis, adorna, alla facciata, di un bellissimo fregio di terra cotta.

delli nostri Sudditi: et quello finito, stare et obedire al debito sindacato conforme à giustitia.

Eserciterà in nome nostro la giurisditione civile, criminale et mista con il mero et misto imperio et gladii potestate, et con le quattro lettere arbitrarie,¹ et in tutte le prime cause, salvo però le dichiarazioni et ordinationi nostre infrascritte, et ministrerà ugualmente giustitia à tutti, facendo che ogn' uno consequisca il suo, et castigando tutti li delinquenti con consiglio però et voto dell'Assessore, che per Noi gli sarà dato, quando non sarà dottore di legge, et non altrimenti.² Quale Assessore

¹ Per intendere tutto questo, gioverà ricordare quanto segue, tornando un po' indietro negli anni. « ... I feudatari che già esercitavano la giurisdizione civile di primo grado, cominciarono a poco a poco, e con una sorte di finzione giuridica a ottenere anche la criminale; e la regina Giovanna II, data l'investitura del feudo, nominava poi il feudatario capitano a vita *cum mero mixtoque imperio et potestate gladii*, concedendogli altresì la facoltà di farsi sostituire. Infine, Alfonso d'Aragona non solo confermò il mero e misto impero, ma rilasciò anche ai baroni le cosiddette quattro lettere arbitrali, che re Roberto aveva indirizzate unicamente agli ufficiali regi, e per le quali si potevano permutare le pene stabilite dalla legge, torturare il reo senza limite di tempo, procedere d'ufficio per certi delitti atroci, e imporre pene superiori a quelle previste dalle leggi ». (CROCE: op. cit.)

² Tra i Capitoli dalla regina Giovanna, approvati il 29 marzo 1414, eccone uno, che mostra « l'antichità » del provvedimento: « .. Item che detti Justitieri debbiano tenere appresso se l'Assessore Dottore, ne se possa per essi esercitare offitio senza l'assistentia di detto Assessore, et l'atti che facessero et processi senza detto Assessore, siano nulli, et meno detti Justitieri Assessori Mastrodatti et Cavalieri possano esercitare loro officio per sostituti, ma personalmente. *Placet Reginali Majestati* ». (SALCONIO: ms. cit.)

darà anco egli pregiaria di cinquanta oncie d'oro, et giurerà di esercitare l'offitio suo come di sopra, prima che ad esso sia ammesso.

Haverà spetial' cura di tenere purgata la Terra con il territorio à lui commesso, di huomini tristi et delinquenti, persecutandoli in ogni parte dove intenderà che si trovino ò siano soliti di conversare¹ con la famiglia sua, con la giura,² et se fia bisogno, con tutt' il popolo, et farà ogni sforzo per haverli in suo potere et punirli conforme alli demeriti loro.

Et tenerà ancora particular' pensiero di conservare quanto più fia possibile l'abbondantia de' grani et tutte altre vittovalgie, di pacificar' le inimicitie che nasceranno, componere le liti, et di augumentare l'arti et mercantie, à beneficio et utilità publica de nostri Vassalli, et nella Città ò Terra dove esercitarà l'offitio, et suo distretto, non tollerarà huomini otiosi et vagabondi, salvo se non saranno Nobili et potranno vivere dell'entrate loro ò industrie.³

¹ Dal latino: *conversor, aris*, ecc.: vivere, praticare.

² Per *giuria, giuri*: in questo caso, credo: « corpo » di cittadini, che provvedeva ai più gravi bisogni della città, o dell'Audienza ducale pel pubblico interesse; composto di *nobiles et probi viri* del Parlamento.

³ Nel Regno i nobili avevano ottenuto dai Sovrani assai concessioni e privilegi, onde giovavano a sè medesimi e allo Stato. Col dominio spagnuolo sull'Italia o su una gran parte di essa, il loro numero crebbe presso di noi (quanti paesi dell'Abruzzo furono assegnati a nobili oriundi della Spagna!) e crebbero il fasto e la boria della nobiltà. Accanto a cui si formava il ceto medio, « composto di dottori in legge, notai, medici e altri

Per più facile et breve speditione delle cause occorrenti al Tribunal suo darà publica audientia et terrà corte tutti li giorni non feriat, ogni mattina et ogni sera,¹ ad

professionisti e degli ufficiali regi ». Un tempo, talune professioni, come la medicina e il notariato, l'avevano esercitate anche i nobili: ora si contentavano di vivere, a somiglianza del clero, della rendita della terra, dei proventi di monopoli e prestazioni varie, di quelli che avevano dall'esercizio di alcune giurisdizioni. Ecco le entrate e, in generale, le industrie, di cui i nobili vivevano. (V. CROCE: op. cit.). Ma, come abbiamo osservato nel nostro studio, (*Alessandro de' Medici*, ecc.) i nobili spesso arricchivano ancora di più, a danno dei Comuni, appropriandosi di larghe estensioni di terre, le quali non importa se rimanessero poi incoltivate con danno non solo del Comune, ma di tutti, o meglio, della povera gente... Questi esempi di prepotenza avevano avuto la loro forza sulle Università del Regno a stabilire negli Statuti un particolare capitolo intitolato così: « Quod nullus civis adhereat se alicui domino ac barono ». (*Statuto comunale di Penne*).

¹ Perchè si veggia quali erano i giorni, in cui non si potevano trattare le cause civili, riportiamo dallo *Statuto comunale di Penne*, da noi edito, il capitolo 17° del II libro, pensando che le stesse norme valessero per le cause affidate al Giustiziere: civili, criminali o miste. Notiamo che le parrocchie cittadine in questo tempo erano denominate da s. Nicola, s. Marina, s. Comizio, s. Panfilo: v'era inoltre la prepositura di s. Giovanni Evangelista. Ecco dunque il capitolo: « Item statuimus ut in omnibus et singulis diebus dominicis et in honorem Dei ordinatis et beatae Mariae Virginis feriatis: videlicet, octo diebus ante et octo post Nativitatem Domini, Circumcisionis, octo diebus ante et post festum Pascatis Resurrectionis, die Ascensionis, tribus diebus Pascatis Pentecosten, die Corporis Christi, et in festivitibus beatae Mariae: videlicet, Conceptionis, Purificationis, Annuntiationis et Nativitatis; item in omnibus festivitibus Apostolorum et Evangelistarum, et in festivitibus sancti Joannis Baptiste, et etiam in festo beati Maximi protectoris huiusce civitatis Penne cum uno die precedente et uno subsequenti; et in festivitibus sancti Antonii de Vienna, (*sic*)

hore determinate con l'assistencia dell'Assessor' suo, non essendo egli dottore de leggi come di sopra, et presente ancora l'Attuario,¹ et dette cause determinerà summaramente et con la maggior' brevità possibile conforme alla dispositione delle Constitutioni, Pragmatiche et altre leggi municipali del Regno et inveterati stili del detto suo Tribunale; et concluse che saranno, le terminerà, et sententiarà tra quindici giorni al più lungo, se le parti ne faranno instantia o alcuna di esse; quando

sancti Blasii, sancti Salvatoris, sancte Marie Magdalene, sancte Catherine, sancti Nicolai, sancte Lucie, sancte Marine, sancti Comitii, sancti Pamphili et quatuor Doctorum Ecclesie; et in omnibus festiuitatibus Sanctorum et Sanctarum, quorum et quarum ecclesie sunt intus civitatem Penne; item in feriis messium: videlicet, incipiendo [a] die prima mensis iulii et finiendo usque ad nundinas sancti Dominici, que fiunt annuatim primo sabbato mensis augusti inde futuri; item in feriis vendimiarum per quindecim dies continuos, incipiendo [a] die prima mensis octobris et pro ut sequitur finiendo, in civilibus causis ius non reddatur et nullus processus fieri possit: et si fiat, non valeat, nec teneat; sed tum recipi possint denunciationes, accusationes, omnes et singule relationes iuratorum et baiulorum, et super eisdem procedere in examinationibus et attestationibus, preter in diebus Nativitatis, Resurrectionis, Ascensionis et aliarum festiuitatum Domini ».

Come si osserva nello *Statuto comunale*, il mercato (o la fiera?) a Penne si faceva non solo nel primo, ma anche nel secondo sabbato di agosto (lib. I, cap. 50^o). Ma il mercato, si osserva nello stesso Codice, si faceva ogni sabbato, da tempo immemorabile. V'erano poi due fiere: di s. Massimo lev. e mar. e di s. Biagio vesc. e mart, secondo protettore della città, al quale santo il culto si presta particolarmente nella chiesa di s. Domenico, dove in un'artistica urna d'avorio, dentro un involucro d'argento, si conserva il teschio di s. Biagio.

¹ L' Usciere.

però sian tali che senza instantia de parti non si possano spedire, ma potendosi ex officio spedire, non passerà il detto termine in modo alcuno.

Nel trattar' le cause criminali, nelle quali il titolo del delitto importerà pena di morte naturale ò civile, relegatione etiam Dio¹ à tempo, mutilatione de membro ò altra pena afflittiva del corpo, non procederà à sententia ò decreto alcuno di condennatione, compositione, relassatione ò sopravvenientia de nuovi inditii, ne tampoco ad altra relassatione ò habilitatione di carcere, eccetto in caso d' infirmità, ovvero quando sarà la publicatione del processo fatta, per il quale constarà chiaramente l' innocentia del reo, senza espressa nostra licentia ò dell' Auditor' nostro prefato in iscritto apparente, et ne i processi inserta; et altrimenti facendo, vogliamo che siano ipso iure nulle et invalide tali sententie, decreti, relassationi et habilitationi, et non habbiano forza nè vigore alcuno, et che restino le cause intieramente nei pristini stati et termini: ma siano il Giustitiere et Capitani con li loro Giudici tenuti alli danni et interessi, tanto delle parti, quanto della Camera nostra Ducale, et di più incorrano in pena di vinticinque oncie, nella privatione di loro officii et indignatione nostra. ||

Vogliamo ancora che osservi ciascuno di essi, et sotto le medesime pene, in tutte le cause de paci ò triegue rotte, de pregiaria, de securo carcere, de se vel alio representando, et qualunque altra pregiarie (*sic*), le

¹ Parola o avverbio (eziandio) esprimente la vanità religiosa e la pedanteria letteraria del secolo XVI.

quali pretenderà la Corte esser rotte et commessa la pena in esse stipulata à beneficio della Camera nostra Ducale;¹ et alle assolutioni nelle cause criminali non procederà senza partecipare et dar' minuta informatione à detto nostro Auditore, perchè, non essendo permesso al Fisco in detti casi appellare, è giusta cosa che le cause si terminino con maggior' maturità, et con saputa et licentia di detto Auditore, et se farà il contrario, incorra ipso facto nella pena detta di sopra nell'antecedente capitolo.

Et similmente vogliamo che non possa devenire à tortura di alcun inquisito di qual si voglia delitto senza la medema licentia nostra ò dell'Auditor nostro predetto, et contravenendo, incorra insieme con l'Assessor' suo, che in ciò lo consulterà, nelle medesime pene soprascritte et altre, all'arbitrio nostro riserbate.

Ogni volta che per causa d'infirmità vorrà habilitare alcuno pregione, ne i casi sudetti, haverà prima la fede del Medico stipendiato dal publico, scritta et sottoscritta di mano sua, et sigillata col suo sigillo, quale affermi l'indispositione esser' tale, che per recuperare la sanità sia bisogno di miglior' stantia, et tal fede vogliamo sia

¹ I capitoli nel nostro Ms. sono numerati, non solo, ma talora, portano, in breve, nel margine il contenuto, per mano aliena. Il capitolo: « Vogliamo ancora... » reca il n. 8; ma, invece di arrestarsi alle parole: « della Camera nostra Ducale », procede avanti e si unisce col periodo successivo, fino alle parole: « nell'antecedente capitolo ».

Il capitolo successivo è distinto con le parole: *Ad torturam sine licentia non deveniat*; e l'11° con queste: *De decreto habilitationis gratis fiendo*.

conservata nelli atti della causa, et appresso segua il decreto dell'abilitatione, firmato come da basso si dirà dell'altri decreti, et altrimenti non verrà à detta habilitatione, et per tal' decreto non riceverà egli nè il suo Giudice ò Mastrodatti emolumento alcuno, ma solo il Mastrodatti sarà pagato per la stipulatione della pregiaria che si piglierà de tuto carcere, de redeundo ad carceres, de se representando, ò altra simile, conforme alla Tavola nostra.

Et in tutti li altri casi che intenderà habilitare per giuste cause pregiari ò dar licentia di partirsi di palazzo o altro luogo à chi tenesse mandato penale ò avesse dato pregiaria di non partirsene, ne farà apparire decreto nelli atti gratis spedito, come di sopra, ò almeno una cedola firmata di mano sua, et dell'Assessor' suo insieme: et concedendo altrimenti dette habilitationi ò licentie, incorra in pena di privatione dell'offitio, et altra arbitraria, et siano quelle non dimeno et ciascuna di esse nulle et invalide ipso iure, quanto però all'effetto di poter' più¹ godere detta habilitatione.

Tenerà particular cura et pensiero di fare che nel Tribunal' suo si tenghino cinque libri bene ordinati. Nel primo dei quali si notino tutte le querele et denuntie de delitti. Nel secondo tutti li contumaci, fuorbanditi² et fuorgiudicati. Nel terzo tutti li condannati à pene corporali ò pene pecuniarie. Nel quarto tutte le paci, triegue, escolpationi et altre stipulationi giuditiali, che si stipularanno nel Tri-

¹ Poter più oltre godere... (ASN).

² Condannati, in contumacia, a morte con pubblico bando.

bunal' suo ò alla sua presentia con le pregiarie, che sopra ciò intervverranno. Et nel quinto tutti li proventi liquidi che haveranno l'esecutione parata, come più amplamente da basso si dirà, trattando l'offitio del Mastrodatti, et dell'ordine di detti libri, quale farà indiminuitamente osservare.

Tutte le querele et denuntie sudette farà che si espongano alla presentia sua ò dell'Assessor' suo, et descrivano nel detto libro et non altrove, et descritte che saranno, quel di essi che vi sarà stato presente, le sotto scriverà del nome suo in questa forma: Videlicet N. etc. Et nel medesimo giorno farà che siano notificate all'Erario nostro se non sarà absente dalla Terra, quale nell'istesso modo de mano sua le firmerà in margine, et prima che il Capitano ò suo Assessore non l'habbiano firmate, non si riceveranno sopra di esse li testimonii, ne si devenirà à citare ad informandum, ne à far chiamare a voce in Corte alcuno di quelli, che si presuponeranno delinquenti, ma, fatte le dette sotto scrittioni, si citaranno et esaminaranno per informatione della Corte li testimonii nominati da querelanti ò denuntianti, et altri, da i quali si giudicarà poter' haver' luce della verità dei fatti; et dove saranno intervenute ferite o altre offentioni et percussioni di momento di alcuna persona, farà che li Girugici ¹ della Terra le riconoscano, et della qualità et importanza di esse facciano con giuramento relatione, qual' farà nelle informationi inserire per via di esame ò di fede, come meglio gli parerà.

¹ Cerusici (ASN). A Penne, in questo tempo, ce n'erano due, stipendiati dal Comune.

Prese che saranno le informationi de i delitti che occorrerà commettersi, il titolo de i quali importerà, come di sopra è detto, pena di morte naturale ò civile, relegatione etiam ad tempus, mutilation di membro ò altra pena afflittiva del corpo, ovvero contraventione et frattura d'alcuna pregiaria, stipulata ut supra, vogliamo et comandiamo che subito ne dia succinto ragguaglio in foglio à parte al Magnifico Auditore dello Stato nostro, che pro tempore sarà, cautamente però et secretamente, affinché non si divulgino li secreti delle cause, et poi in esse procederà conforme à giustitia, avertendo sempre che non si venga à citatione, regale, verbale, in scriptis, ò d'altra natura contro alcuno sospetto di delitto, se non in caso che militi legitimo inditio contra di lui, ò altrimenti sia da le leggi communi et municipali del Regno permesso, acciò non siano li Vassalli nostri indebitamente molestati et travagliati. ||

Userà bona et esatta diligentia che, à tempi debiti et determinati, siano accusate le contumacie, fatte le terzarie et annotationi de beni, et publicati bandi et fuorbandi delli delinquenti citati, et non comparenti conforme alla dispositione delle sacre Constitutioni et leggi del Regno, et nell'esequire dette terzarie et annotationi, serverà l'ordine infrascritto: cioè, quando sarà fatta alcuna denuntia ò querela d'importantia tale che 'l delitto meriti pena corporale, non tarderà di fare l'annotatione dopo la contumacia, ma subito farà notare et sequestrare tutti li beni mobili del delinquente, acciò non siano occultati mentre corrono li termini della citatione; ma, essendo il delitto d'altra natura, spedirà prima la citatione in forma, et accusate le contumacie et fatto sopra di esse il decreto della terziaria, spedirà un'ordine esecutoriale in scrip- c. 8.

tis, firmato di mano sua et dell'Assessor' suo; in virtù del quale si farà la debita esecuzione, et poi si conserverà nelli atti, con la referenda della execution' fatta et mentione della persona ò persone, a chi sarà consignata. Et occorrendo appresso farsi compositione di alcuna di dette terzarie, si farà con intervento dell'Erario nostro, et con tutte quelle circostantie che da basso si diranno sopra li decreti de compositione et altri proventi. Et accadendo che alcuna di dette terzarie ecceda il valore di ducati trenta di Regno, non vogliamo che si componga senza consulta et licenza dell'Auditore nostro predetto; qual licentia si conservi nelli atti della causa, et altrimenti facendosi, la compositione sia nulla et invalida, et qualunque interverrà à farla, caschi in pena di oncie venticinque¹ d'applicarsi alla Camera nostra Ducale.

Alla fuorgiudicatione di alcuno delinquente non devenirà senza nostra espressa licentia ò dell'Auditor nostro predetto, in scriptis ottenta:² ma venuto il fine dell'anno costituito à detta fuorgiudicatione, ne darà subito avviso à Noi ò detto nostro Auditore, chiedendone con un' memoriale licentia, quale ottenuta inserirà nel processo, come di sopra, et appresso publicarà la forgiudicatione, servando in ciò le debite circostantie et solennitadi, con far' consignare all'Erario nostro il possesso della portione, che si dovrà alla Camera nostra Ducale, de i beni delli fuorgiudicati, et in quello mantenerla insino ad altr'ordine et mandato nostro.

¹ Nella copia conservata nel Grande Archivio di Napoli, la carta, in questo punto, è logora e non vi si leggono le parole: oncie venticinque.

² Dal latino: *obtenta*, ottenuta.

All' esami dei testimonii de tutte le cause criminali, tanto nelli processi informativi, come nelle repetitioni, defensioni et repulse, interverrà personalmente, ò almeno farà intervenire l'Assessor' suo, usando le diligentie che si conviene, perche depongano la pura verità, senza tacerla in parte alcuna ò mischiare con essa il falso, et sia scritto intieramente il detto di ciascuno, tanto contro il Fisco, come per esso, et non permetterà che Mastrodatti, nè Scrivani ricevano da se le depositioni in modo alcuno, sotto pena della nostra disgrazia.

Tutte le citazioni, mandati, decreti, sententie, esecutoriali et licentie, seu bollette, vogliamo et comandiamo siano di mano sua propria et dell'Assessor' insieme firmate et sotto scritte, et altrimenti non siano di alcuno valore ò efficacia, ma nulle, invalide et di niun' momento.

Tenerà particolar' cura che tutti li prigionii siano cautamente custoditi, et in carcere conveniente alle qualità loro et alla importantia delle cause, per le quali si troveranno carcerati, facendo che tutti siano nel grado loro ben' trattati et provisti delle cose necessarie, et che il Cavaliere per loro spese et ragioni di carcere ò qual si voglia altra causa non gli faccia pagare cosa alcuna più di quel che le Tavole nostre permettono. Et perche oculatamente riconoscendo dette carcere, potrà meglio assicurarsi della buona custodia¹ et intendere et giudicare

¹ All'accomodo delle carceri doveva provvedere la Camera Ducale. Spesso l'Università di Penne lo desiderava invano, ed era obbligata a provvedere lei e, per la rivalsa delle spese, a ricorrere direttamente ai Signori Farnesi. Così il 22 aprile 1629, essendo Camerario Camillo Castiglione, si faceva noto al Parlamento:

li mali trattamenti et aggravii, che alli predetti prigioni fussero fatti, vogliamo et ordiniamo che almeno due volte la settimana visiti personalmente tutte le carcere, nelle quali si trovarà alcuno ritenuto, cioè il martedì et il venerdì, et ritrovando disordine ò inconveniente alcuno, non manchi subito di oportuno rimedio et idonea provisione.

Appresso ordiniamo et comandiamo che, oltre le quotidiane audientie sopra dette, dia un giorno di ciascuna settimana ad hora deputata, cioè il sabato dopò mangiare, publica audientia con intervento dell'Assessor' suo et dell'Attuario à tutti li Avvocati, Procuratori et altri defensori di ciascuno carcerato, et alli medemi carcerati ancora, quando domandaranno esser' intesi, purchè la natura et il termine delle loro cause lo comporti, et quelli che per giustitia doveranno esser' liberati ò altrimenti spediti, liberarà et spedirà summariamente, non permettendo che

«... S'è dato conto a detta Altezza Ser.ma che giornalmente si rompono le carceri civili, e l'Università viene astretta a risarcirle, e poi li delinquenti si aggiustano (?), senza che la Città sia reintegrata di queste spese: al che l'è piaciuto rescrivere che non si venghi all'aggiustamento di quelle, se prima l'Università non sarà sodisfatta delle spese fatte nel risarcimento». (*Deliberazioni comunali*, 1628-1648). Ha relazione con le notizie accennate una lettera da Parma, di Margarita, Duchessa di Parma, del 16 marzo 1629, la quale, rispondendo al «Camerlengo, Giudice e Consiglio di Civita di Penne», tra l'altro, intorno al restauro delle prigioni (la riporteremo, integralmente, occupandoci della Portulania), scriveva così: «... e per quelli, che rompono le carceri non s'ammettino à gratia ò compositione, se prima non havranno reintegrata la Città della spesa legittimamente fatta...». (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 23). Margarita di Parma era nipote di Margarita di Austria.

le lor cause più di quello che il giusto et la necessità portarà siano intertenute et prolongate. ||

Quando occorrerà carcerar' donne, per qual si voglia causa, avvertirà di farle custodire in luoghi securi et honesti, come Monasterii di Monache,¹ con licentia però de loro superiori, ò case di cittadini honorati, ò altri simili, et se pure la gravità delli eccessi richiederà che in alcuna delle pregioni ordinarie della Corte si ritengano, non lascerà assolutamente le chiavi di tal pregione in mano del Cavaliere, ne altro della Corte, ne meno presso di se le retenirà, ma farà che tale carcere stia chiusa con due chiavi differenti, una delle quali tenerà egli, et l'altra consignerà alli huomini del Regimento, seù Priori; li quali tenderanno et faranno tenere cautamente et fidelmente guardate dette donne, finche saranno le cause loro per giustitia terminate; et contravenendo tanto esso Giustitiere ò Capitano et suo Giudice, ò Cavaliere o altro della Corte, quanto detti huomini di Regimento, Priori et persone da essi à tal custodia deputati, incorrano, oltra le pene legali, nella pena di oncie cinquanta d'oro, della perdita di loro offitii, et perpetua disgratia nostra.

¹ A Penne, c'erano due monasteri: delle Clarisse, che un tempo stavano a Fontemurato, e ora, credo, nell'interno, sulla parte estrema della città; e delle Gerosolimitane, che una volta dimoravano a Borgonuovo e già s'erano stabilite nella parte centrale del paese. Una lapide con l'effigie di s. Giovanni Battista, fissa nell'ingresso della Scuola professionale, che ha preso il posto del vecchio monastero, porta questa iscrizione: « Tempore Prioris Suor. M. Ant. Mirti - A. D. 1695 ». Di un « monasterio » di s. Spirito, ove erano raccolti « proietti », si ha memoria in un documento del 1546. Era raccomandato dalla Università a Madama d'Austria, che le entrate di esso servissero al fine stabilito. (V. il mio libro: *Alessandro de' Medici*, ecc.) Ma non era, credo, retto da monache.

Et perchè i Cavalieri, per quanto s'intende, sono soliti mettere alcune volte prigioni alcuni per cause civili ò d'altra qualità, et fare esecutioni reali, senza saputa et ordine delli Giustitieri et nostri Capitani predetti, - il che è abuso notabile, et ne possono seguire molti inconvenienti, - però nell'avenire non permetterà che alcuno sia carcerato dal Cavalier suo ò altro di sua Corte, senza ordine et licentia sua ò del suo Assessore nelle carceri di sua Corte, nè altrove, nè tampoco da essi ò per loro ordine eseguito realmente, in qual' si voglia causa et occorrentia; et li contravenienti punirà di usurpata giurisdizione et altra pena arbitraria, da regularsi secondo la qualità de i casi et delle persone.

Nell'impetrar' le sudette licentie per devenire à tortura ò determinatione di causa ò altro atto delli sudetti, à i quali habbiamo prohibito devenirsi senza licentia nostra ò dell'Auditor nostro, tenerà l'infrascritto stile; cioè manderà secretamente un' memoriale apparte in ciascuna causa et per ciascun atto predetto, per il quale desiderarà havere licentia, et in nome suo, non dell'inquisito ò altra persona, nel quale brevissimamente esponga la natura della causa, co' l nome, cognome, patria et complici del delinquente o reo convenuto, e col titolo, il tempo, il luogo et altre circostantie del delitto ò causa del debito,¹ per il quale saranno inquisiti ò convenuti, soggiungendo anco sostanzialmente la somma delle defensionì per loro fatte, et concludendo poi in domandare detta licentia, la quale impetrata farà ponere et cusire in processo, et cartulare insieme con li altri atti et scritture, prima che venghi ad eseguirla.

¹ Ò sia del debito (ASN).

Quando occorrerà che habbia da fare relatione, in virtù di alcun' nostro rescritto ò dell'Auditor nostro predetto, sopra le suppliche d'alcuno inquisito, carcerato, contumace ò altro delinquente, ovvero d'alcuno liquido ò pretenso debitore della Camera nostra Ducale, ò pure spontaneamente voglia egli darci conto di tali cause per haver da Noi alcun' ordine et resolutione, servirà la infrascritta regola, cioè esponderà in foglio apparte dalla supplicatione et dalla lettera che ci scrivessi, tutte le particolarità di sopra espresse, et specificate nell'ordine delle licentie predette che haverà da domandare; aggiungendo di più, ancor' che ne i rescritti non venga espressamente ordinato, le cause de i delitti ò debiti, il tempo delle carcerationi ò contumacie, fuorbandi et fuorgiudicationi seguite da i delinquenti ò debitori supplicanti, rispettivamente referendo, et qual sia stata la passata vita, esercizio et costumi loro, che carico di famiglia tengano, et che facultà habbiano, et il tutto summariamente et con brevità conveniente; avvertendo ad informarsi di questi particolari, che non costeranno in processo, da huomini degni di fede, legali, et senza passione, secretamente et senza poner cosa alcuna in iscritto, ma con nominare però nella relatione quelle persone dalle quali haverà in questo modo prese l'informationi; et tali relationi saranno firmate, non solo dal Giustitierò ò Capitano che le farà, ma anco dall'Assessor suo, et poi con le suppliche insieme chiuse et sigillate le manderà sempre per vie sicure et messi fidati, massimamente quando saranno d'importantia et conteranno secreti delle cause.

Ordiniamo ancora che detti Capitani si serbino, in filza ò in altro modo reperibile, la copia di dette relationi, et in oltre avvertino se altra volta sia stata fatta relatione

ò a Noi ò all'Auditor nostro di quella causa, perche in tal caso, per evitar' tutte le fraudi che si possano commettere, vogliamo che il supplicante sia obligato di farne mentione, et non facendola, il secondo rescritto non sia di alcun' momento, et l'Offitiale, à cui sarà di nuovo imposta la relatione, non la faccia, avvertendo ancora di metter' in dette relationi se tra le parti vi sia pace ò cautele idonee di non offendersi. ||

- c. 9. Quando saranno presentati ordini ò rescritti nostri ò dell'Auditor nostro predetto, li farà conservare ne i processi, et non farà sopra di essi decreto alcuno de exequendo, sotto pena di privatione dell' offitio, ma l' eseguirà subito, et senza dilatione alcuna, salvo se per causa urgentissima non li paresse altrimenti, che in tal' caso ci contentiamo che sopraseda, et avvisi pubblicamente ò secretamente, come meglio gli parerà, et aspetti il secondo ordine et mandato.

Tutti li decreti de compositioni et transattioni che occorrerà fare per qual si voglia causa nel Tribunal' suo, vogliamo che, con intervento delli sudetti Assessore et Erario, per lui si facciano, et non altrimenti, et da tutti doi siano firmati come di sopra, et poi si descrivano li proventi nel libro ordinario con le sue pregiarie idonee et sufficienti per la quantita del debito da pagarsi ad ogni requisitione dell' Erario nostro, et con l' obligationi stipulate principalmente, et in solidum, et estese, salvo che nelle clausule ordinarie ceterate, appresso li atti della Corte, et il medemo stile si osserverà quanto al notare al libro, et pigliare delle pregiarie in tutti li altri proventi liquidi, che si faranno per altra causa che di compositione et transattione, et da poi che saranno in detto

libro descritti, non vogliamo che si possino cancellare, ne minuire ò in parte alcuna alterare senza nostro espresso ordine in scritto apparente, sotto pena di privatione dell'offitio et di oncie venticinque, d'applicarsi alla nostra Ducal' Camera.

Tutti li delinquenti che nel Tribunal' suo saranno condannati alla galera perpetua ò temporale, quando saranno le sententie loro passate in rem iudicatam, mandarà subito, cioè tra cinque giorni al più lungo, in poter della Regia Audienza Provintiale, con la copia autentica delle dette sententie, affinche siano eseguite, et si compia al debito della Giustitia et al servizio di Sua Maesta Cattolica.¹

Occorrendogli condannare alcuno à morte, et mediante li debiti termini di Giustitia et ordini nostri, far' eseguire la sua sententia, ci contentiamo che pigli effettivamente, et non in denari, il stendardo,² conforme al

¹ Nella copia conservata nell'Archivio di Stato a Napoli, il periodo precedente è unito col successivo, quasi costituissero un sol *Ordine*. Nella copia di Penne portano rispettivamente i numeri 28 e 29.

² Insegna d'onore, che Principe o Comune dava al Capitan generale: nel caso nostro, era dato, come sembra, al Giustiziere, pei meriti acquistati nel reprimere la delinquenza.

Mi piace, a proposito, riferire che nel vol. *Notizie di nobiltà — lettere di* GIUSEPPE ROMUALDI (Napoli, Fusco, 1693). *Foro Sempronio*: serie dei Signori di Agnone — si ricorda che il 16 giugno 1409, il re Ladislao comandava ad Onofrio della Penna « che di persona si conferisse nella provincia di Abruzzi, là dove Antonio di Sangro militava nel Reale esercito e che in nome Regio avesse dato il possesso e lo stendardo Reale del titolo di Conte, asserendo il Re che gliene havea fatta vendita, datogli la dignità di Conte sopra la Terra di Agnone, perchè Antonio non potea obliar

solito stile di questo nostro Stato et di ciascuna Università di quella Città ò Terra, dove eserciterà l'offitio, ma che il prezzo di esso non ecceda il solito di detta Città ò Terra, ne possa consequirne più d'uno, se ben più fossero li condannati et giustitiati, et se bene in diversi tempi et per diverse cause si facessero morire.

Tutti li bandi pubblici et generali, che giudicherà doverli fare per beneficio publico, retta administratione della Giustizia et buon reggimento di quella Città ò Terra c'haverà da Noi in governo, vogliamo che prima li communiichi et consulti con Noi, overo con l'Auditor nostro predetto, et aspetti risposta avanti che venga alla publicatione di essi, eccetto però quando la natura delli emergenti negotii non comportasse tal' dilatione: il che all'arbitrio et prudentia sua rimettiamo; intendendo non dimeno che in tali casi dia incontinente raguaglio et mandi copia al predetto nostro Auditore delli bandi, senza detta consulta, publicati; avertendo che ciascuno di essi vogliamo sia in ogni caso non solo di mano sua, ma dell'Assessor' suo firmato, et altrimenti non si possi publicare, et finito l'offitio suo, sia tenuto di tutti li publicati per lui, come di sopra, consegnar' copia fedele et autentica al suo successore nel termine di giorni tre, acciò possa farli in tutto ò in parte come sarà espediente, et con la medesima consulta sudetta rinovare; avertendo ancora di non applicare in detti bandi parte alcuna delle pene all'ese-

la sua carica e trasportarsi nella sua presenza in Napoli, per essere con armata mano à difender l'Abbruzzo travagliato da suoi contrari, nè *concedeva* a particular persona l'esecuzione della sua volontà ». Onofrio della Penna apparteneva alla famiglia dell'illustre giureconsulto pennese Luca de Penna, morto nel 1390.

cutore ò Corte, ma intieramente alla Camera nostra Ducale, se già all'Auditor nostro per qualche urgente causa non paressi necessario, per più pronta esecuzione della Giustitia, d'applicarne qualche parte all'accusatore ò esecutore.

Tenerà spetial' cura insieme co 'l Giudice suo, non solo di osservare intieramente per se le Tavole nostre circa li diritti et emolumenti suoi, ma che il Mastrodatti ancora et Cavalieri di sua Corte le osservino inviolabilmente circa il pigliar' li loro emolumenti, senza dar in ciò alcuna ben che minima occasione alli Vassalli nostri di gravarsi con ragione, et parimenti userà esattissima diligenza in fare intieramente osservare tutti li altri ordini nostri, che sopra l'offitio di ciascuno di essi habbiamo fatto ò faremo publicare.

Nè tampoco riceverà esso ò suo Assessore mercede alcuna per la visura dei processi, sotto nome di candelle ò qual si voglia altro quesito colore; ma l'uno et l'altro di essi del proprio salario et altri deritti ordinarii et straordinarii da Noi permessi restarà contento, sotto pena di privatione dell'offitio et della disgratia nostra. ||

Il portar' delle arme suol dare spesse volte occasione di scandali, come per esperienza si vede; però non permetterà che alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, ò conditione porti alcuna sorte d'arme offensive ò defensive, senza licentia, se non quanto li venga permesso dalle Regie Pragmatiche et bandi, et qualunque altrimenti ardirà di portarle gastigherà secondo le Pragmatiche, ordini et bandi Regii, nostri et delli Ministri nostri.

Non mancherà d'intervenire à tutti li consigli pubblici che si faranno per la Comunità della Terra dove eserciterà l'offitio suo, ò siano parlamenti generali ò consigli maggiori ò minori¹ ò di qual si voglia altro nome nominati, et ricognoscerà tutte le proposte che in essi si haranno da fare, le quali da detta Università se le debbiano mostrare il giorno innanti, non permettendo che si leghino (*sic*) et publichino, se non le habbia prima viste, com'è detto. Ma bene non mancherà di lassar' publicare tutte quelle che li Priori ò huomini del Reggimento intenderanno di fare, eccetto quando giudicasse che fossero in qualsivoglia modo contrarie al servizio di Dio, di Sua Maesta Cattolica et della Giustitia; che, in tal caso, non solo non le passerà, ne tollererà che si trattino in detti consigli, ma contro li autori et fautori di esse procederà al condegno castigo, conforme à giustitia. Et occorrendo che per infermità grave ò per altro molto urgente impedimento non potessi l'Offitiale assistere al consiglio, in quel caso vogliamo che detto consiglio ò parlamento non si possa fare, se le proposte non siano prima firmate di sua mano ò dal suo Assessore, et ciò s'intenda, com'è detto di sopra, in caso di urgentissimo impedimento.²

¹ A Penne, il Consiglio minore era di nove cittadini; il maggiore di trentasei (sei per rione). Si rinnovavano ogni trimestre.

² Dai volumi delle Deliberazioni comunali, consta che i Giustizieri non mancavano mai di assistere al Consiglio maggiore e sottoscriverne le deliberazioni. Vi fu un tempo, (v. il mio saggio: *Alessandro de' Medici*, ecc.) in cui riusciva molesta ai cittadini la presenza del Giustiziere nei Consigli, e Madama d'Austria se ne maravigliava, come di cosa che non avrebbe dovuto dolere, tornando, com'ella diceva, a beneficio della città, ed era solita a farsi dapertutto.

Qualche volta il Giustiziere, oltre a sottoscrivere le deliberazioni, vi faceva avvertenze. Così il 1° maggio 1632, trattandosi del-

Et mentre si faranno detti consigli, opererà che tutti li assistenti trattino li occorrenti negotii senza confusione et tumulto, parlando ad uno ad uno in pulpito,¹ et con debita modestia, dicendo il loro parere per publico beneficio della loro Patria, et à quelli che contraveniranno ò in qualunque altra maniera causeranno disordine, confusione ò scandalo in detti consigli, non mancherà di dar subito conveniente et giusta pena, secondo la qualità del loro eccesso et della loro temerità, et mancando incorra esso nella medesima pena.

Et perche delli consigli che occorrerà farsi nelle Castella ancora et unioni di più Ville, vogliamo che sia consapevole et partecipe, quando à quelli non potrà per l'impedimenti dell'offitio ò altra causa, overo non vorrà per la poca importanza delli negotii, che s'havranno à trattare, intervenire, ne fare intervenire l'Assessor' suo o altra persona in luogo suo, il che rimettiamo al suo arbitrio, non lascerà almeno d'intendere dalli Massari di dette nostre Castella et Ville le proposte che nelli prefati consigli havranno da fare, et quelle con le circospezzioni sudette sotto scrivere nel modo et forma di

l'elezione del Camerlengo, in un'adunanza, a cui erano intervenuti circa duecento cittadini, il Giustiziere Ferdinando Buzoga scriveva in fine della deliberazione: « Il Giustiziere fa istantia che in questo Consiglio non si debbia risolvere, ne fare alcun... contro la forma delle Provvisioni di S. E., spedite ad istantia del signor Duca di Parma, altrimenti incorra la pena in quelle contenute et contemplate ». (*Deliberazioni comunali*, 1628-1648).

¹ Chi parlava nei parlamenti, era un « arrignans » o « arringans »; perchè, dove parlava, c'era la ringhiera. Prima di parlare, doveva giurare: « praesfito juramento ».

sopra espressa. Et intervenendoci ò facendoci intervenire detto suo Assessore ò altra persona, farà servir l'ordine et regola sopra scritta, et li contravenienti punirà come di sopra.

Ma perche vogliamo che tutti li sudetti consigli siano liberi, et dipendano le deliberationi di essi dalla mera volontà dei Popoli come conviene, ordiniamo et comandiamo che 'l Giustitiere ò Capitano nostro, assistente come di sopra, non faccia da se proposta alcuna, nè sopra quelle che per altri si faranno, parli in raccomandatione di persona ò in disfavore, ne tampoco dica il parer' suo, se non in casi concernenti il servizio di Dio, di Sua Maestà Cattolica ò della Giustitia et nostro, sotto pena della disgratia nostra et oncie venticinque d'oro, d'applicarsi come di sopra.

Quando si faranno l'electioni ò bussule de i Regimenti o Priorati della Città ò Terra, che governerà, interverrà personalmente insieme co 'l Giudice suo al parlamento generale, nel quale habbiamo ordinato che si facciano, et similmente à tutti li altri simili parlamenti, avertendo con diligentia che in ciò si osservino intieramente l'ordini et regole da Noi proposte et costituite per evitare le pratiche, simonie et altri disordini, che per il passato intendiamo si soleano in essi commettere, et senza la presentia d'ambi due non permetterà se ne faccia alcuno.

Et similmente interverrà co 'l detto suo Assessore alli sindacati di ciascun Reggimento ò Priorato ch'uscirà d'offitio, non impedendo però la giurisdictione delli lor sindacatori, ma procurando solo che tutti diano legitimo et fedel conto dell'administrationi loro, talmente che per rispetto,

amore, timore ò qual' si voglia altra passione, non si manchi, come per l'adietro forse si è mancato, al debito complimento di giustitia et publico beneficio dell'Università; et in particolare avertiranno et considereranno diligentemente tutte le partite delle spese fatte, overo ordinate per detti di Reggimento ò Priori, et poi le faranno referire partita per partita nel maggior' consiglio, dove si delibererà quali s'abbiano ad approbare et quali reprobare, et ritrovandosi fraude ò inganno alcuno, non mancheranno di punirlo severamente, come sarà di ragione: il che ommettendo per negligentia ò malitia, incorrano nella pena medesima à che saranno tenuti li delinquenti. Ma ritro || vando solo errore senza dolo, procureranno che venga emendato, et cessando uno et l'altro, attenderanno solo à fare saldare i conti et dare alli sindacandi le debite quetanze et liberatorie, le quali vogliamo siano sottoscritte di mano d'ambi due, et altrimenti siano nulle, invalide et di niun' momento.

c. 10.

Opererà ancora che li conti di ciascun Camerlengo et Procurator' dell'Università ò altro che spenda ordinariamente danari del publico, subito che uscirà di offitio, siano alla presentia sua revisti dalli Rationali della Comunità¹ et altri a ciò deputati, et con diligentia considererà tutte le partite dell'introito et exito, et ritrovando fraude ò errore alcuno, provvederà quanto prima all'indennità del publico, non lasciando in modo alcuno di castigare chi haverà defraudato, ò tentato defraudare

¹ I Razionali erano due: li eleggevano sei cittadini, scelti, alla loro volta, nel mese di agosto di ciascun anno, dal Parlamento generale: uno per ciascun rione della città. V. nel *Codice catena* il cap. 11° (lib. I): « De electione rationatorum communis ».

la Comunità, et similmente riconoscendo alcune spese fatte superfluamente et indebitamente, à pregiudizio di essa Comunità, non le lassarà far' buone per niuna maniera, ancor' che detti Rationali et altri predetti si accordassero à farne passaggio et admetterle per ben fatte, et in tutto et per tutto farà osservare et osserverà, nel saldar' simili conti, le regole et ordini nel precedente capitolo espressi circa li conti et sindacati de Priori et huomini di Reggimento.

Ma perche meglio et più sicuro sarà obviare da principio che le sudette spese inutili et superflue non si facciano, haverà spetial' cura et usará esattissima diligentia in tener' mano che l' Università non spenda in qual si voglia occorrentia, se non quanto per beneficio publico fia necessario; et occorrendo che voglia pur' fare il contrario, ne darà subito avviso à Noi et al detto nostro Auditore, con nominarci quelle persone che faranno, overo procureranno di far tali spese, et à beneficio di chi le procureranno, acciò si possa all' indennità delli Popoli nostri debitamente provvedere et al castigo di chi lo meritarà.

Et essendo onesta cosa che esso Giustitiero ò Capitano nostro principalmente dia in ciò buono esempio à tutti li altri, si astenerà co' l' Assessor suo dal gravare in qual si voglia occorrentia, per suo commodo, tanto le Università, come li Popoli delle Castelle et Ville nostre, salvo che per l' habitatione sua ordinaria, per la quale non astrengeranno l' Università ad innovar cosa alcuna de fabrica, ne palazzi, dove habitaranno per lor' commodità, ma li goderanno come di presente si trovano, facendoli solo riparare quando et quanto sarà necessario, et non più

oltre:¹ ma tenendo bisogno di cosa alcuna, la pagarà à prezzo corrente; anzi da detta Università, Castelle et Ville offerenti dono ò presente alcuno, non l'accederà, sotto pena della disgratia nostra, et altra ad arbitrio nostro, riserbata, oltra à quelle a che di ragione sarà tenuto, essendo la mente nostra che delli salarii constituitigli et altri gaggi² et emolumenti da Noi concessi, resti contento come di sopra.

Tenerà buona et diligente cura che 'l pane venale, che si farà nella Cittade ò Terra da Noi commessagli et suo Territorio, sia di giusto peso et bontade, conforme al commune et corrente prezzo de i grani, et che i grani, la

¹ La città dovè, sin dal principio del dominio di Margarita d'Austria, dare l'abitazione al Giustiziere; ma non ci restano i documenti. Consta invece, che l'ebbero altri Giustizieri, che diremo farnesiani. Così, nel volume dell'Erario, contenente le spese fatte dal 1664 al 1691, c'è questa nota: « 1665. Esito per accomodare il palazzo della città, ove abita il Giustiziere: d. 12,34 ».

² Gagii, dal latino *gaza, ae* (vocabolo persiano): tesoro di un principe, camera del tesoro, i gioielli ed i danari custoditi. *Gazae*, al plurale, sostanze, beni in genere. (GEORGES: *Dizionario lat.-ital.*). Altri (v. *La Divina Commedia*, col commento di G. A. Scartazzini, Hoepli, 1914) osserva: « *Gaggi*, premi. La parola è di origine tedesca, ma entrò anche nell'uso popolare. Sono rimasti al popolo i *gaggi* militari, donde s'è fatto il verbo *ingaggiare* ». Ecco i versi di Dante: (*Paradiso*, VI, v. 118-119). « Ma nel commensurar dei nostri gaggi — Col merto è parte di nostra letizia ». Nel *Codice Catena* o nello *Statuto comunale di Penne* si trova: *gagia*. Pel contenuto dell'*Ordine* suddetto, si considerino il cap. 58° dello Statuto medesimo: « De adictione gagiorum officialium non fienda ultra... » e il 66° (lib. I): « De non donando aliquid alicui officiali sive civili, sive criminali », ecc.

carne, il vino, oleo, sale,¹ cascio et tutte altre vettovaglie necessarie si vendano à prezzi honesti et convenienti, et non eccessivi,² accio che li poveri che sono forzati

¹ Quale fosse il prezzo del grano intorno a questo tempo, ce lo dice la « nota » seguente, scritta nel volume delle Deliberazioni comunali (1628-1648), a pagina 33^{bis}: « Die sexta mensis Xbris 1578. Fuit facta conventio cum Magnifica Universitate Civitatis Pen-nae, cum M.co Antonio Francisco Beccacervello Piscariae com-moranti Piscariae (v. la nota 2^a alla pag. 7^a) de emptione facienda salmarum mille frumenti ad rationem carolenorum viginti trium cum dimidio pro qualibet salma, mensurata in Terra Piscariae per totum mensem Aprilis: de qua conventionem extat Instrumen-tum manu mea Notarii Gasparis Manentis Cancellarii ». Essendo ogni carlino pari a cent. 42 e mezzo, ciascuna salma sarebbe costata circa undici lire. Si pensi — e valga d'esempio — che « l'essaggio del grano, nel 30 aprile 1803, fu di 11 ducati e 44 grana la soma » (v. gli *Atti comunali*): onde una sommossa cit-tadina. Un'altra ce n'era stata, per egual motivo, nel 1779.

Se non al tempo di Margarita d'Austria, successivamente, la città aveva il « jus panizzandi et prohibendi ». Nel 1646 alcuno le turbò il pacifico possesso, e allora si ricorse alla Camera della Summaria Riunito, ai 21 aprile, il Consiglio maggiore, il Came-rario Andrea de Grandis, esponeva: « Da Napoli si è ricevuta provvisione della Regia Camera della Summaria, diretta al sig. Giustiziero e Sua Corte, che facendosi costare questa nostra Città sia stata in pacifico possesso et al presente possiede il Jus di panizzare et prohibendi di rifar ad altri panizzare, la manu-tenghi in detta pacifica possessione, che però per poter prose-guire ciò si contiene in detta provvisione far bene ciò anzi com-mettere alli presenti signori Dottori » (*Deliberazioni comunali*: vol. cit.). I dottori erano, credo, il Giustiziere, il Giudice, ecc.

² Bisogna supporre che i venditori di sale a minuto potessero ven-derlo a un prezzo maggiore del giusto. Il sale era fornito dal Governo, e, quando aveva bisogno di denaro, ne vendeva grandi quantità insieme. Nei paesi d'Abruzzo, soggetti alla casa Farnese, si raccomandava a lei, per riuscire nell'intento. Il 5 luglio 1637, il Camerario Cesare Scorpione nel pubblico Consiglio notava:

vivere à giornata, non siano aggravati et mal' trattati; avertendo però di non turbar' in ciò le giurisdictioni ò possessi della Comunità: et havendosi à fare limitatione alcuna di detti prezzi, la farà, ma con intervento della medesima Comunità et huomini da essa in publico consiglio deputati, et non altrimenti, et quelli che commetteranno poi fraudi et contraveniranno all'ordini penali che sopra di ciò saranno da lui fatti et publicati, castigarà esemplarmente et conforme à giustitia.

All'esigentia delle collette, che per pagare li pagamenti fiscali et altri occorrenti bisogni dell'Università s'imponeranno, presterà il braccio et autorità sua ogni volta che sarà da essa ò suoi Esattori ricerco, non permet-

« Il sig. (?) Marc'Aurelio Massarenghi, Agente del Ser.mo Sig. Duca di Parma Padrone, nella sua venuta à ripigliar il possesso di questa Città, n'ha richiesti che dovessimo pigliare dal regio Arrendatore (?) di sale una buona quantità quanto si possa smaltire in una Città per un'anno, et ultimamente s'è contentato per ottocento tumuli; et conoscendo da noi quanti oblihi habbiamo a S. A. Ser.ma per le molte gratie et favori da quella ricevuti et parendone ragionevole che li cenni di detti Ministri debbano stimarsi commandamenti et servirla con quell'obsequio et prontezza che conviene ad un tanto Padrone et massime in quanto che non apporta danno a' cittadini, sia che ogn'uno n'ha bisogno secondo la qualità di cittadini, ne siamo contentati pigliare detti 800 tummoli, de' quali n'ha fatto consegnar bollettino con obliho di pagar il prezzo a ducati ottocento et otto per tutto dicembre, onde si propone come pare di ripartire detta quantità di sale ». Il consigliere Francesco Stefanucci, tra l'altro, diceva che, se alcuno non pagava, non fosse a danno della città. (*Deliberazioni comunali*: vol. cit.)

tendo che li esecutori suoi ricevano per tal causa mercede alcuna.¹

Et il medesimo aiuto et favore darà all' Erario nostro per l'esattione delli proventi et altre nostre entrate, ad instantia del quale non mancherà astrengere esecutivamente tutti li debitori della nostra Ducal Camera à soddisfare i loro debiti. Et quando occorrerà che alcuni di essi siano intertenuti di persona, non li lasserà senza intervento et consenso di detto nostro Erario, ne tampoco gli concederà per altra via, direttamente, nè per indiretto, dilatione alcuna, ne gli farà restituire qual' si voglia esecuzione reale fattagli per tal causa, sotto pena di privatione dell'offitio et della disgratia nostra, oltra ogni danno et interesse della Camera nostra predetta, a i quali sarà tenuto. ||

Accadendo fare alcune spese per servizio nostro o per complimento della Giustitia, le quali secondo il solito et antico stile tocchino alla nostra Ducal' Camera, se saranno di momento, et per causa che patisca dilatione, ne darà avviso a Noi, prima che le faccia fare, ò almeno all'Auditor' nostro et aspettarà risposta, eseguendo poi

¹ Così in un capitolo della regina Giovanna del 29 marzo 1417: « ... Item che detti Justitieri et suoi Offitiali siano tenuti et debbiano dare ogni aviso et favore oportuno in tutte cose bisognasse alla Corte del Civile di detta Città senza pagamento, et massime in l'esattione di pagamenti fiscali tante volte quante sarà necessario da ricercarsi dal Camerlengo, Giudice et Regimento di detta Città, *Placet Reginali Maiestati* ». (SALCONIO: ms. cit.).

quanto gli sarà ordinato.¹ Et in ogni caso che gli occorrerà far' fare qual si voglia spesa, l'ordinerà in scritto con un mandato firmato di sua mano, diretto all' Erario, che contenga la causa et quantità del pagamento, co 'l nome et cognome della persona, à chi si haverà da fare: et ordinando alcuna di dette spese, d'altra maniera che come nel presente capitolo si contiene, ceda à danno suo, et non della detta nostra Ducal' Camera.

Et perche l'offitio et carico suo sappiamo ricercare continua residentia, vogliamo et ordiniamo che dalla Terra c'haverà da Noi in governo, oltre un' miglio non si absentì egli nè 'l Giudice suo, per qual si voglia causa, ancor' che fosse per interesse della Comunità, salvo che per executione della Giustitia ò altro evidente servitio nostro, senza espressa nostra licentia ò dell'Auditor nostro predetto: la quale, ottenuta per limitato tempo, non eccederà in modo alcuno, sotto pena di privatione dell'offitio.

Et ricercando parimenti detto offitio tutto l'huomo per esser bene amministrato, vetiamo et espressamente prohibiamo à ciascuno di essi l'esercitarne, senza licentia come di sopra, qual' si voglia altro da qual' si sia persona ò Università dependente, sotto la medema pena di privatione.²

¹ Aspettandone risposta (ASN.).

² Neppure gli ufficiali cittadini potevano, come ci ricorda il *Codice Catena*, esercitare più di una carica. Il capitolo relativo (45°) è annunziato così nel libro I: « De non committendo officium habenti aliud officium, durante primo ». Certi uffizi, per esser bene amministrati, richiedono *tutto l'uomo*: ben detto.

Et in oltre si astenerà da ogni sorte di mercantia et traffico nella Città ò Terra et luoghi nostri che saranno sotto la sua giuriditione ò governo, sotto pena di privatione dell'offitio et della disgratia nostra.

Haverà particular' cura che tutti li processi et qual' si voglia altre scritture dell'offitio suo siano bene et fidelmente custodite, et ogni tre mesi, al più longo, ne farà insieme co' l Giudice suo et Erario nostro, una revision' generale, riconoscendo ciascuna con la debita diligentia, et quelle che troverà esser' di cause ò negotii in tutti finiti, cioè tanto à i Tribunali superiori quanto al suo, farà riponere ordinatamente nell'Archivio à ciò deputato, distinguendo li civili da i criminali, et per inventario fatto con le circostantie et solennità da Noi ordinate; dove si haveranno poi à conservare perpetuamente per servitio nostro et beneficio publico delli nostri Vassalli, sotto tre chiavi differenti, una delle quali egli ritenerà presso di se, l'altra starà in mano dell' Erario nostro prefato, et la terza in poter' del Mastrodatti: ciascuno de i quali consignerà poi la sua, al fine del proprio offitio, al successore.

Et ogni volta che occorrerà vedere alcuno di detti processi ò scritture, vi si troveranno tutti tre di persona, et occorrendo cavarne alcuno ò alcuna dell'Archivio predetto, se ne lascerà memoria in esso, nella qual' si faccia mentione della qualità del processo ò scrittura che sarà, con la giornata che si cavarà, et persona a chi si consegnerà, pigliandone anco ricevuta di sua mano, da conservare nello istesso Archivio, finche sarà restituita et ritornata al luogo suo.

Tenerà di continuo avvisato l'Auditor nostro predetto di tutti li particolari di qualche importantia che passeranno al tempo del suo governo nella Città ò Terra che governerà, et à Noi non mancherà di darne poi, almeno una volta il mese, generale et succinto raguaglio, et tanto più spesso quanto giudicherà alla natura delli occorrenti negotii convenire. Et poi, ogni trimestre, ci manderà un' notamento di tutti li contumaci, fatti in quel tempo, per cause criminali al Tribunal' suo, specificando in esso il tempo et causa di ciascuna contumacia, et un'altro ne manderà parimente ogni tre mesi insieme co 'l sudetto, di tutti li proventi da lui fatti [et spese occorse], per qual si voglia causa, alla detta nostra Ducal Camera.¹

Finito l'offitio, procurerà poi si faccia un' bilancio generale di tutti li proventi fatti et spese occorse, alla detta nostra Camera, per tutto il tempo che sarà durato l'offitio suo, et sarà tal' bilancio dell'infrascritta qualità. Contenerà prima per partite distinte, tutto l'introito, et in ciascuna partita si esprimerà il nome, cognome et patria del debitore c' haverà pagato ò si sarà obligato di pagare ad ogni requisitione dell'Erario nostro, overo à tempo determinato, et delli pregi suoi insieme, et parimenti si esprimerà il tempo del debito et la causa di esso, cioè il titolo del delitto ò altra causa per la quale si farà il provento, con la mentione dell'ordine, decreto,

¹ Questo capitolo, nella copia napoletana degli *Ordini*, è congiunto col successivo in questo modo: « ... di tutti li proventi fatti, et spese occorse alla detta nostra Camera per tutto il tempo che sarà durato l'offitio suo, et sarà tal bilancio dell'infrascritta qualità... ».

sententia ò rescritto, in virtù del quale sarà fatto. Et appresso si descriverà l'esito, specificando il tempo et le persone nel modo sudetto, à chi ciascuna partita si pagherà, con la mentione della causa et ordine del pagamento, et soggiungendo poi la somma intiera dell'uno et dell'altro, si concluderà il bilancio con la sottoscrizione et sigillo dell'Offitiale predetto, uscito dell'offitio, del successor' suo et dell'Erario nostro, et in tal maniera firmato, si manderà per via fidata in nostro potere, enviandone nel medesimo tempo copia all'Erario generale dello Stato nostro. ||

- c. 11. Et insieme co'l detto bilancio ci manderà un' notamento generale, per ordine d'alfabeto, di tutti li contumaci criminali, banditi, fuor' banditi et fuor' giudicati, che saranno restati al suo Tribunale, nell'entrare del successore, tanto di quelli che nel tempo del suo offitio saranno stati reputati contumaci et come di sopra, quanto nel tempo dell'antecessori suoi, esprimendo il nome, cognome et patria, con la causa et il tempo della contumacia di ciascuno.

Nel fine dell'offitio suo darà il suo sindacato, insieme con l'Assessore, conforme al tenore delle Regie Pragmatiche; et si come in tutti li sindacati, vogliamo che detti nostri Offitiali diano intieramente conto dell'administrationi loro, et siano le loro attioni, conforme al giusto, ventilate, così avertiamo li nostri suditi et vassalli à non li calumniare¹

¹ Le « attioni » degli uffiziali potevano essere discusse. *Ç'*erano, uscendo dai limiti del giusto, gravi pene. Anche lo *Statuto comunale* ne ricorda alcune.

et travagliare ingiustamente, quanto stimano et tengono cara la gratia nostra, oltra le pene che di ragione et per giustitia incorreranno.¹

Dat' in Civitaducale il di primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA

Vidit TRINULUS Auditor.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius*

¹ Gli *Ordini* relativi al Giustiziere e ai Capitani delle Città o Terre, soggette a Margarita d'Austria o ai Farnesi, sono senza dubbio i più interessanti. L'Università di Penne, i suoi ufficiali (il Camerario o Camerlengo, il Giudice, ecc.) erano in rapporto diretto col Giustiziere, per motivi frequentissimi di vita amministrativa o giudiziaria. Dovevano pertanto conoscere con gli obblighi propri quelli del Giustiziere e, nascendo dissensi, trovar la via di soluzione negli *Ordini* medesimi, nelle leggi dello Stato e del Comune. Ciò si spiega perchè questa parte degli *Ordini* è, come s'è detto, non solo numerata, ma anche qua e là, nel margine interno o esterno di ciascuna pagina, fornita di indicazioni. I capitoli sono cinquantacinque; ma, per quello che abbiamo osservato pel cap. 8°, pel 28° e il 29°, pel 52° e il seguente, gli *Ordini* del Giustiziere, nella copia che si conserva nell'Archivio di Stato, a Napoli, sono cinquantaquattro.

Come gli uffici di Auditore, di Tesoriere generale, così quello di Giustiziere era ambito dalle persone più distinte, dell'Abruzzo e di fuori. Ad esempio: il gentiluomo aquilano Valerio Antonelli aspirava, nel 1588, ad essere Giustiziere a Penne o a Montereale, e, per ottenere l'ufficio, si faceva raccomandare ad Alessandro Farnese, ch'era nelle Fiandre, da vari Cardinali. Ecco una lettera del Cardinale Montalto, nipote di Sisto V. « Ser.mo Sig. mio Oss.mo — Son richiesto di pregar V. Altezza come faccio con questa mia ad esser contenta di far gratia à Valerio Antonelli, gentiluomo aquilano dell'ufficio di Monte Regale ò di Civita

di Penne. Io tengo bona relatione della persona sua, et che sia per servirla con ogni fedeltà. Però quando V. Altezza pensi che sia suo servitio di gratificarnelo, io lo sentirò con molto mio contento, et le ne restarò con obligo infinito; et con questo le bacio le mani, et le prego ogni felicità. Di Roma, il dì 28 d'aprile 1588. Di V. Altezza servitore affett.mo A. Card. Montalto ».

Il Cardinale Della Rovere, 'non avendo ottenuto quanto desiderava pel suo raccomandato, Valerio dell'Aquila, figlio di Marcantonio Antonelli che aveva prestato servizi al Duca, tornava a scrivergli la lettera seguente da Roma: « Ser.mo Signore — Sento ogni giorno farsi maggiore il cumulo degli obblighi miei, con l'A. V., poi ch'ella non resta mai di farmi degno delle gratie sue: come fece alli giorni passati nella volontà che si degnò mostrare à M. Valerio Antonelli dell'Aquila, quando io le scrissi à favor suo per il governo di Montereale ò di Civita di Penne, di che le rendo umilissime gratie. Tuttavia, poi che per la distributione già fatta non s'è potuta effettuare la volontà sua, torno hora à supplicarla di nuovo à restar servita di deputarlo per l'anno, che incomincerà a settembre prossimo, ad uno di detti offitii; et farmi gratia di assicurarmelo con l'espeditone della patente, quale si potrà indirizzare in man mia, ch'io lo riceverò per favore singolare dall'A. V. à cui bacio con ogni affetto le mani, et le prego il compimento di ogni suo desiderio. Di Roma, li 8 di dicembre 1588. Di V. A. Ser.ma affett.mo servitore Jer. Car. de la Rovere ».

Al Duca Alessandro scriveva da Roma il 24 aprile anche il Cardinale Cornaro di Venezia, dicendo chiaramente che l'Antonelli aspirava all'ufficio di Giustiziere. (*Farnesiane*, fasc. 431).

Ordini pertinenti all'offitio di ciascun'
Mastrod'atti del nostro Stato d'Abruzzo.

Imprimis ordiniamo et comandiamo che l'offitio di ciascun Mastrod'atti delli Tribunali delli Giustitieri et Capitani dello Stato nostro d'Abruzzo, tanto civile come criminale, sia annale, et avanti che esso Mastrodatti sia ammesso all'amministrazione del suo offitio, dia idonea pregiaria di oncie venticinque d'oro, oltre la summa dell'affitto convenuto, d'amministrarlo bene et fedelmente;¹ d'osservar le Tavole da Noi fatte et riformate, non ostante qual' si voglia abuso contrario; di pagare à tempi debiti, cioè terzo per terzo, detto affitto,² et in fine del suo offitio, di stare et obedire al sindacato, conforme a giustitia.

Appresso vogliamo et comandiamo che ciascuno delli predetti Mastrodatti sia almeno di età di anni venticinque, Notario regio, et habbia altro offitio di Mastrodattie in capite legalmente esercitato, di che appaia fede autentica per la liberatoria del suo sindacato; altrimenti non sia ammesso, come di sopra, et chi l'ammetterà, overo

¹ Questo, soprattutto, occorreva.

² Come al tempo di Madama d'Austria, così negli anni seguenti, la Mastrodattia era ceduta in affitto. Nel 1586 la Mastrodattia di Penne era ceduta al notaro Scipione de Medicis « de terre Moscufti », con l'estaglio di d. 380. (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 11). Nel 1588 a Pompeo e Papirio Dioteguarda, d'Accumoli, per eguale somma. (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 14). Nel 1621 era affittata per d. 250. (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 20).

all'ammission sua consentirà, caschi in pena di oncie venticinque, d'applicarsi alla Camera nostra Ducale.

Item che sia tenuto, nell'ingresso dell'offitio, pigliare dal suo precessore tutte le scritture, processi, libri cusiti et cartolati ordinatamente per inventario, distinguendo li processi civili dalli criminali et misti, et annotando ciascun processo, con li nomi et cognomi de litiganti et inquisiti, il numero delle carte scritte, la natura della lite et il tenore almeno in sostanza, con la giornata dell'ultimo atto, et di tale inventario farà due copie autentiche: una manderà in potere della nostra Ducale Audientia fra termine de quindici giorni, dal dì dell'ingresso del suo offitio, et l'altra, autenticata dal detto suo precessore, conserverà nell'Archivio con le scritture della Mastrodattia da consegnarsi poi, finito l'offitio, al successore per inventario simile; et non farà il contrario, sotto pena della privatione di suo offitio et di venticinque oncie d'oro, d'applicarsi come di sopra, in ciascun' caso di contraventione. ||

Et debbia fra detti quindici dì, dopò l'ingresso, mandare insieme con la copia del sopradetto inventario, una lista delli nomi et cognomi di tutti li contumaci, fuorbanditi et fuorgiudicati, che saranno in sua Corte, notati per alfabeto, con le giornate et cause di loro contumacie, fuorbandi et fuorgiudicationi, alla detta nostra Ducal' Audienza, et di più, ogni fin' di mese, durante il suo offitio, sia tenuto mandarle poi simil' nota di tutti quelli che occorrerà reputarsi contumaci, fuorbanditi ò fuorgiudicati, overamente uscire di contumacia, fuorbando ò fuorgiudicatione in qual si voglia modo, et nel tempo medemo mandare un'altra lista de i prigioni et cause cri-

minali di momento, che si trovaranno al Tribunale dove servirà; et mancando in parte alcuna all'executione delle cose nel presente capitolo contenute, incorra nelle medeme pene sopra scritte, d'applicarsi come di sopra.

Item sia obligato tener cinque libri bene in ordine, cusiti, cartulati et impressi in ciascuna carta con un' sigillo ò stampa che per Noi s'ordinarà, et intitular' ciascuno di essi di quello à che haverà da servire, del numero delle carte, che contenerà, del nome, cognome, patria, et segno del Mastro ò Mastridatti da chi sarà tenuto et compilato, et il detto sigillo si conserverà nell'Archivio prefato, et occorrendo che in alcuni di detti libri scrivano diversi Mastrodatti, cioè uno per l'offitio dell'altro, overo compagni nel medesimo offitio, farà ciascuno la medesima iscrizione¹ et segno al luoco dove comincerà à scrivere.

Nel primo delli suddetti libri annoti tutte le querele et denuntie che si faranno dalle parti, Mastrigiurati, Massari ò da qual' si voglia altra persona, nè possa notarle in foglio separato o altrove ch' in detto libro in modo alcuno, salvo se non si trovasse fuori della Città ò Terra dove l'offitio esercitarà et haverà detto libro lasciato; che, in tal caso, ci contentiamo le possa scrivere in foglio apparte, sendo però obligato nel medesimo giorno che ritornerà alla casa, descriverle et notarle nel predetto libro, et in esso notandole, sia tenuto osservare la forma et regola che da basso si dirà.

¹ Soscrittione (ASN).

Nel secondo scriva tutti li contumaci, fuorbanditi et fuorjudicati che saranno et si faranno nel Tribunale, dove scriverà subito che saranno fatti ò almeno per tutto il dì seguente, con la qualità de delitti, il dì della contumacia, del fuorbando et della fuorjudicatione; et quando accaderà comporsi alcuno di essi, gratiarsi o in qual' si voglia modo assolversi, sia obligato il Mastrodatti, in margine di detto libro, nel medesimo dì, far' mentione della compositione et gratia ò absoluteione, et sua giornata.

Nel terzo libro descriva tutti li condannati in galera, relatione, overo esilio, si temporalmente, come perpetuamente, li quali interporranno appellatione, et nell' istesso giorno che l' interporranno, et nel medesimo libro descriverà anco à parte tutti li condannati a pene pecuniarie, li quali parimenti interponeranno appellatione et introdurranno le cause ne i Tribunali superiori, et occorrendo poi che tali condennationi siano confirmate in seconda istanza overo riformate ò revocate, ne farà nel medesimo luogo mentione et nota in margine: et quando ultimamente non sarà più luogo a prosecute appellatione alcuna, ma haverà luogo l' executione, all' hora, sendo la pena pecuniaria, la descriverà nell' infrascritto libro de i proventi, et sendo corporale, ne farà notamento nell' ultima parte del medesimo, rimettendosi al primo luogo suddetto, dove¹ sarà stato fatto della prima sentenza o decreto condannatorio.

Nel quarto descriverà per *extensum*, di sua mano ceterati, però nelle clausole solite et ordinarie, tutti

¹ O come?

l'instromenti di paci, escolpationi, pregiarie, de non offendendo, de pacifice vivendo, de tuto carcere et [de] se representando, et tutte altre pregiarie et stipulationi giuditiali da pigliarsi extra processus, de quali, durante suo offitio, accaderà ro-garsi; et di quelle si pigliaranno ne i processi sia tenuto nel medesimo libro, almen remissivamente, far mentione, et il simile fare di tutti l'instromenti di paci che saranno per altri Notarii stipulati, subito che ne haverà notitia, esprimendo la sostanza, le giornate et li Notarii di cia-scuno instromento.

Nel quinto libro noti et descriva tutti li proventi che si faranno al suo tempo per via di transattione, et compo-sitione, con sue obliganze et pregiarie, in quel medesi-mo dì che si faranno, et alla presenza delli obligati; et parimenti tutte le condennationi di pene pecuniarie, et le pene dell'obliganze et instromenti representati secondo la forma del Rito della Gran' Corte della Vicaria,¹ et ogn'

¹ « Sotto i Normanni e gli Svevi la voce *Curia* dinotava unione, o fissa o temporanea, e si adattava a tutti i Tribunali, sia perchè erano composti di molti giudici, sia perchè i litiganti in essi convenivano. Quindi dicevansi Curie de' Bajuli, che da Roberto Guiscardo furono deputati giudici di ciaschedun luogo per le cause civili e criminali; Curie dei Giustizieri, che per le crimi-nali cause; e de' Camarari, che per le civili furono stabiliti da Ruggiero Re. A queste Curie sovrastava la Curia del Re; mentre Ruggiero delle tre Grandi Curie, che prima erano, del Duca di Puglia e Calabria, del Principe di Capua e del Conte di Sicilia, ne stabilì una sola in Palermo, detta *Magna Curia Regis*. E per renderla più degna, le unì i sette Uffici del Regno. Di questi supremi Magistrati ciascuno presedeva alle cose, delle quali avea cura: onde il Grande, o sia il Maestro Giustiziere, ch'era capo

altra sorte di proventi: intendendo però solamente di quelli che saranno liquidi et chiari, et talmente che l'Erario li possa senza eccezione et contraditione alcuna riscuotere; et non essendo tali, non si pongano altrimenti in detto libro; ma posti che ci saranno, di qual si voglia natura, non possano in nissun' modo essere cancellati, minuiti ò in parte alcuna alterati, senza nostro espresso ordine et rescritto, et contravenendo in cosa alcuna all'ordine delle suddetti cinque libri, incorra nella pena di oncie venticinque, d'applicarsi come di sopra, et privatione dell'offitio. ||

de' Giustizieri minori, amministrava giustitia nelle civili e criminali cause Crebbe l'autorità della Gran Corte, quando Guglielmo I ordinò che da' Camarari delle Provincie si appellasse al Gran Giustiziere. Costui intanto, senza convocar tutta la Gran Corte, amministrava giustizia co' suoi assessori o giudici. E separata poi in parti la Gran Corte, sotto tal nome venne a comprendersi il tribunale del Gran Giustiziere. Ma regnando Carlo I di Angiò, la Sicilia si separò dal Regno nostro, e si stabilì la Gran Corte del nostro Regno tra' confini. Avendo poi Carlo I costituito Vicario del Regno il suo figliuolo Carlo II, istituì la *Gran Corte del Vicario*, nella quale si trattavano le più gravi cose, specialmente le pubbliche. Ritennero questa gli Angioini; onde vi erano due Magne Curie: una del Vicario, una del Gran Giustiziere. Poi, invece de' figli de' Re, il Reggente si destinò alla *G. Corte del Vicario*, ed invece del Giustiziere, il Luogotenente nella *G. Corte del Giustiziere*. Finalmente delle due Gran Corti si formò un solo Tribunale sotto Alfonso I, che *Gran Corte della Vicaria* fu corrottamente nomato; ed abolito il Tribunale del Capitano di Napoli, a questo passò la sua autorità». (VALLETTA: op. cit.).

Fu merito della Regina Giovanna II l'aver raccolte le antiche Consuetudini circa l'ordine dei giudizi: a questi riti fu dato il titolo *Ritus M. C. Vicariae*. (VALLETTA: op. cit.).

Et sia obligato ciascun' Mastrodatti tutte le dette querele et denuntie ricevere in presenza del Giustiziero ò Capitano della Terra dove esercitarà l'offitio, overo del suo Assessore, et non altrimenti, et farle da esso sottoscrivere, et darne anco nel medesimo giorno notitia al nostro Erario et farle da lui segnare in margine in tal modo: Vidit N. Erarius, et di ordine poi del Giustitieri ò Capitano predetti spedir le citationi, tanto delli testimonii, quanto alli principali, et alli principali in scriptis, et non altrimenti, et pigliare avanti il medesimo Giustitieri ò Capitano ò loro Giudice l'informationi che occorrerà pigliarsi, et successivamente in quelle procedere per quanto à lui spettarà giuridicamente et con ogni brevità possibile, et similmente scrivere li constituti et depositioni delli principali, et esami di tutti li altri testimonii, tanto ad offensam, quanto ad defensam, in qual si voglia causa criminale ò mista, alla presenza d'alcuno delli prenominati Giustitiere ò Capitano o suo Giudice et non di altra maniera; avertendo sempre di scrivere pienamente et intieramente tutta la depositione dei testimonii, tanto contra il Fisco, come per esso. Ma, accadendo che l'uno et l'altro delli predetti si trovi absente dal luogo dove occorrerà ricevere dette querele ò denuntie ò pigliar informatione, overo far' altri esami come di sopra, et non possa alcuno di loro per l'impedimento dell'offitio ò per altra legitima causa andarvi, ci contentiamo che in tal' caso il Mastrodatti solo supplisca; imperò sia tenuto nel medesimo dì che si trovarà alla presenza di alcun di loro, farlo consapevole di quanto haverà eseguito, con mostrargli et presentargli le scritture et esami fatti, et facendo altrimenti di quanto nel presente Capitolo si comanda, sia privato dell'offitio et incorra nella pena di oncie vinticinque d'oro, d'applicarsi come sopra. c. 12.

Ordiniamo ancora che nel principio di ciascuna informazione che pigliarà sopra dette denuntie et querele, esso Mastrodatti habbia da intitulare, et notare cosi: *Videlicet: Informatio super querela, seu denuntia talis contra talem, super etc. in libro descripta, à carte tante; et non faccia il contrario sotto pena di un'oncia d'oro per ciascuna che ometterà; et in dorso di qual' si voglia informazione ò processo criminale che fabricarà, noti parimenti il titolo del delitto, et se sarà à querela, notarà anche il nome del querelante, et poi il nome dell'inquisito come di sopra; et quando alcuno si reputarà contumace, ne farà similmente mentione in dorso in tal modo: Informatio ad querelam talis super vulneribus eidem illatis in capite cum fractura cranii contra talem, de tali loco, contumacem sub tali die etc. Item contra talem et talem de tali loco super auxilio eidem prestito etc. Et sequitando poi il fuorbando ò fuorgiudicatione, similmente soggiungerà: talis forbanditus tali die, vel forgiudicatus tali die etc.; et succedendo poi comparitione personale spontanea del delinquente ò cattura di esso, con la determinatione della causa per sentenza ò rescritto, overo compositione in qualunque modo fatta, ne farà parimenti mentione nel medemo luoco; et mancando di ciò fare, incorra nella pena di un'oncia d'oro per ciascun' caso de ommissione.*

Item vogliamo che nel stipular' qualsivoglia pregiaria per interesse della Camera nostra Ducale, avertisca sempre che li pregi¹ siano idonei et sufficienti per la somma che

¹ I garanti o mallevadori. Da pregio, pregiaria: parola tante volte usata in questi *Ordini*.

prometteranno, et che ritrovandosi alcuno o alcuni di essi non essere tali, sia tenuto del suo ad ogni danno, spesa et interesse.

Item sia tenuto et obligato tutte le pene delle paci rotte, triegue, promissioni, de non offendendo, de bene et pacifice vivendo, de tuto carcere, de se representando, et de qualunque altre simili stipulationi giudiciali stipular' alla nostra Camera Ducale, conforme al solito, et facendo altrimenti per errore ò altra causa, s'intendano nondimeno ipso iure et facto tali stipulationi fatte come di sopra; salvo però se per espressa conventionione delle parti non s'havesse alcuna volta ad applicare alcuna portione delle pene predette alla parte osservante. Et in tal caso, vogliamo che non sia stipulata per meno della metà alla nostra Camera Ducale, et il simil s'intenda delle pene che s'appongono all'obliganze di qualunque sorte *penes acta*¹ stipulate. Et in ciò mancando, il Mastrodatti caschi ciascuna volta in pena di dieci oncie d'oro, d'applicarsi ut supra.

Et più siano obligati li Mastrodatti et ciascuno di essi tutte le citationi che si spediranno et decreti o sentenze che si promulgaranno al Tribunale dove esercitaranno l'offitio loro, far sottoscrivere dal Giustitiero ò Capitano,

¹ L'obbligazione *penes acta* era quella che si faceva dinanzi al Mastrodatti o all'Attuario dal reo medesimo, dichiarando il suo debito o la sua promessa, e fingendosi anche il Giudice presente. Essa derivava dalla giudiziaria confessione: onde il reo confesso si aveva per condannato. L'obbligazione doveva essere sottoscritta dal debitore e, in casi speciali, da due testimoni. (VALLETTA: op. cit.).

et suo Giudice, et li decreti di compositioni fare anche segnare in margine dall'Erario nostro, col nome suo, et altrimenti non li debbiano, ne possano in modo alcuno publicare, ne meno farli restar' vivi ne i processi; ma occorrendo scriverne alcuna ò alcuno che non sia poi per qualsivoglia causa sotto scritto et segnato dalli Offitiali nostri predetti, debbano cassarlo, annotando la causa della cassatura in margine; et avertiranno di non far' citare in cause criminali ò miste alcuna persona à bocca, ne tampoco per liste, eccetto se nelle medeme liste, avanti li nomi delli citandi non sarà espressa la causa con la giornata della citatione, et che sia sottoscritta dal Giustitiero ò Capitano et suo Giudice; et tali liste conserveranno poi nelli atti del Tribunale, dove serviranno con le relationi de i Balii; et contrafacendo in parte alcuna alle cose predette, siano tenuti alla pena del falso. ||

Inoltre vogliamo et comandiamo che tutti Mastrodatti debbiano usare ogni esatta diligentia nel scrivere delli atti, ordinare li processi, pigliare l' informationi, et per quello ch'a loro spetta spedire le citationi, accusar' le pene et contumacie, repetere li testimonii, far' far terzarie, fuorbandire, accusar' le pene delle pregiarie: de non offendendo et altre, che toccano l' interesse della Camera nostra Ducale, et à tempi debiti, intimando sempre, et nel far' fare dette terzarie, osserveranno la forma per Noi data alli Capitani et Giudici, sotto pena di privatione dell' offitio et altra maggiore à nostro arbitrio reservata.

Comandiamo ancora che tutte le licenze di dare tortura, rilassare ò habilitar' pregioni, componere delitti, spedir

cause criminali o fare altri atti in esse, che per Noi ò per la Ducal nostra Audienza saranno concesse, et parimenti tutti altri ordini et rescritti che da Noi, overo da essa saranno impetrati, siano posti et conservati nelli atti et processi di ciascuna causa, eccetto però se l'ordine et rescritto medesimo non comandasse espressamente che dovesse al presentante remanere; che in tal caso ne pigliarà copia il Mastrodatti et conserverà come di sopra, restituendo l'originale, et nelli altri casi suddetti non mancherà dare le copie subito à chi ne farà istanza, et ragionevolmente si doveranno.

Et occorrendo che in alcun caso il Giustiziero ò Capitano ò lor Giudice pretendendo poter' venire ad habilitare, relassare, componere ò sentenziare senza licenza nostra ò dell'Auditor nostro predetto, in alcuno di quei casi che gli son da noi prohibiti, ordini et comandi al Mastrodatti che scriva sopra ciò li decreti suoi, vogliamo et comandiamo che esso Mastrodatti non le scriva, ne promulghi in modo alcuno, ne ubedisca à tal mandato, ma di ciò dia subito a Noi et all'Auditor nostro particolar' aviso, sotto pena di oncie venticinque d'oro et privatione dell'offitio.

Ordiniamo et comandiamo di più che debbiano li Mastrodatti tenere tutti li processi et scritture dell'offitio bene all'ordine, et quelle giornalmente cartulare et cuscire insieme à i luochi suoi, et tutte le obliganze, pregiarie, procure et altre cose simili per *extensum* scrivere, di sua mano ceterati solo nelle clausole come di sopra, et non altrimenti, sotto la pena di un'oncia d'oro in ciascun' caso di contraventione.

Item ordiniamo et comandiamo à tutti Mastrodatti predetti et ciascun' di essi, che non cassino ò cancellino mai alcuna di dette pregiarie, obliganze ò qual si voglia stipulation giudiciale, ovvero alcuna querela ò denuntia, ancor' che fosse di consenso di esse parti, senza intervento et ordine in scriptis apparente delli Giustitieri, Capitani et Giudici delle Terre, dove esercitaranno l'offitii; ne tampoco scrivano alcuna escolpatione ò remissione de parti senza la presenza delli medemi Giustiziero ò Capitano ò loro Giudici, ovvero del Magnifico Auditore dello Stato nostro, sotto la pena del falso; et per causa di detto ordine non ricevano essi, nè li Offitiali nostri predetti pagamento alcuno di presentata, ne altro emolumento, ma solo l'ordinario della cassatura ò scrittura, conforme alla Tavola nostra.

Appresso saranno tutti li Mastrodatti sopradetti, tanto civili come criminali, tenuti et obligati notare in margine delle carte de i processi fidelmente, che cosa sia il capitolo, dicendo sententia, appellatione, testimonii et altre cose simili, acciò con maggior' facilità et prestezza si possano vedere et ricognoscere li processi dalli Offitiali et Giudici superiori, a i quali perveniranno alle mani.

Inoltre per rimuovere le frodi et falsitadi che facilmente si possono commettere per il prestar' delli processi originali, ordiniamo che quando l'Avvocato o Procuratore delle cause li vorranno vedere et percontare, li detti Mastrodatti non debbiano in modo alcuno confidarli in mano loro, nè meno delle parti, ma mentre quelli si vederanno et percuntaranno, debbiano sempre assistere o almeno far assistere alcuno delli suoi scrivani, sotto pena del falso.

Vogliamo ancora et comandiamo che in nissun modo ardischino stracciar' qualsivoglia sorte di scrittura, libri ò processi, nè cancellarli, ancor che fossero di cause spedite et terminate, ne tampoco cancellare in essi li nomi di persona alcuna, ancorche per li Offitiali nostri se gli ordinasse; ma in dorso di quelli processi che si spediranno à lor tempo, ò per compositione ò per assolutione ò in altro modo, debbiano notare fidelmente come saranno l'inquisiti composti, assoluti ò condannati, conforme a quel che di sopra è stato ordinato: et questo oltre li decreti, sentenze et rescritti che dentro detti processi vogliamo che per estenso siano inserti et compresi; et non facciano il contrario, sotto la detta pena del falso.

Et accadendo che il Magnifico Auditore dello Stato nostro habbia bisogno vedere per buona amministrazione della Giustitia alcune informazioni ò altre scritture, quali si trovino nelli Tribunali inferiori, perchè non conviene mandar' li originali, massime di portata, da luoco à luoco, atteso che facilmente per viaggio possono perdersi et succederne altro inconveniente, vogliamo et comandiamo che detti Mastrodatti, ad ogni istanza et requisitione dell'Audienza nostra Ducale, debbiano farne et trasmettere le copie, overo li sommarii, come saranno per nostro servitio ricercati, ne possano di ciò pretendere pagamento alcuno, overo defalco dell'affitto convenuto. ||

Nel far' le copie de i processi et altre scritture che da i c. 13.
litiganti gli doveranno esser' pagate, avertiscano di scri-
ver' le linee, nella quantità et qualità comandata dalle
Regie Pragmatiche, et secondo quelle ricevere il paga-

mento, et non transgredire in modo alcuno, sotto le pene in esse contenute et altre all' arbitrio nostro riservate.¹

Inoltre siano tenuti ogni tre mesi tutti li processi et scritture pertinenti à cause et negotii in tutto spediti, rimettere ordinatamente, per ordine di tempi, alla presenza del Magnifico Giustitiero ò Capitano et suo Giudice et dell' Erario nostro, per inventario da farsi nel modo sopra detto, et sottoscritto di loro proprie mani nell' Archivio, à ciò deputato; il quale sempre si debba tener serrato con tre chiavi differenti, delle quali una ne tenga il Giustitiero ò Capitano, l'altra l' Erario nostro, et la terza il Mastrodatti; quali poi alla fine di loro offitii siano obligati consignarle à i loro successori; et l' inventarii predetti si faranno in un' quinterno ò libro à parte et si conserveranno nel medesimo Archivio, continuando d' un' Mastrodatti all' altro, accio per esso si possano in un' tratto sapere li processi et scritture che staranno nell' Archivio, et contrafacendo, incorrano nella pena di dieci oncie d' oro, d' applicarsi come di sopra, et altre à nostro arbitrio riservate.

¹ Nel cap. 56° (lib. I) dello *Statuto comunale di Penne*: « De non exigendo aliquid de scripturis », si legge quanto segue: « Item quod non liceat camerario, iudici et capitulorum magistro exigere aliquid de primis scripturis quibuscumque, nisi per copiis denunciationum et secundis scripturis aliorum processuum: pro quibus exigit tantum modo soldos duos pro qualibet carta. Que carta contineat ad minus lineas triginta duas ab omni latere, in totum, in utroque latere sexaginta quatuor; et quelibet linea in se contineat dictiones octo ad minus. Et si minus contineat vel etiam non sit carta completa, recipiat pro rata ad rationem predictam. Et qui contrafecerit, solvat vice qualibet augustalem unum ».

Circa li emolumenti della banca et offitio, vogliamo et comandiamo che si osservino inviolabilmente le Tavole et pandette nostre suddette, et che ciascuno Mastrodatti ò suo scrivano, alli quali saranno pagati danari in picciola ò gran' quantità, sia tenuto fare ricevuta di mano sua gratis à chi pagherà et la domandarà.

Item ordiniamo et comandiamo che ciascuno Mastrodatti predetto debba personalmente esercitar' l'offitio, et non per sostituto, et nel luoco di detto offitio risedere continuamente, et non absentarsene, ne tampoco andare per li contadi delle Cittadi et Terre nostre vagando et scorrendo senza occasione et causa importante alla buona amministrazione dell'offitio suo, senza licenza del Giustitiere ò Capitano nostro predetto, overo Auditor nostro dello Stato, sotto pena di privatione et oncie venticinque d'oro, d'applicarsi come di sopra; nè possa servirsi di alcuno scrivano nell'offitio, che non sia almeno d'età di anni venti et intenda bene latino et habbia sufficiente mano da scrivere, et sopra 'l tutto sia di buona vita et fama; et non havendo queste qualitadi, non sia ammesso in modo alcuno dall'Auditor' nostro predetto, al cui arbitrio ciò remettiamo: et sia in ogni caso non dimeno il Mastrodatti tenuto representare ciascuno suo scrivano al tempo del sindacato et in ogn'altra occorrenza, che per delitto commesso ò debito contratto nell'esercitio dell'offitio venesse citato, et non lo representando, sia obligato à tutti danni et interessi et alla medema pena, [a] che il principale per giustitia sarà tenuto, conforme à giustitia.

Finito l'offitio, darà ciascuno delli detti Mastrodatti il sindacato suo, conforme à giustitia, et a quel che del sin-

dicato delli ¹ Capitani ò Giudici è stato per noi provisto et ordinato.²

Dat' in Civita Ducale il di primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS Auditor.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius.*

¹ Delli Giustitieri... (ASN).

² Nella copia di Penne, gli *Ordini*, relativi al Mastrodatti, sono numerati di mano aliena. Ne sono ventinove.

Ordini pertinenti all'offitio del Cavaliere
o Bargiello.

A ciascuno Tribunale delli Giustitieri ò Capitani delle Cittadi et Terre dello Stato nostro servirà un Cavaliere ò Bargiello con la famiglia infrascritta, per far' tutte le occorrenti esecutioni di giustitia, conforme al solito; l'ellectione del quale dependerà dal Capitano ò dallo Auditor' nostro, dal quale dev'esser confermato, et con sua patente esercitarà l'offitio suo, et non altrimenti; qual sarà annale, et più et meno durerà al mero arbitrio et beneplacito, ò di detto nostro Auditore ò del Capitano.

Nell'ingresso del quale offitio darà idonea pregiaria d'oncie cinquanta d'oro, et giurerà d'esercitarlo fidelmente et legalmente, et quello finito, dar' conto delle attioni sue et della sua famiglia, et star' insieme con essa et ubedire al sindacato, conforme à giustitia.

Tenerà di continuo, à spese sue, cinque famegli et esecutori al servizio della Corte, quali siano ben' atti et idonei à quello esercizio, et siano almeno d'anni venti ciascuno di essi;¹ altrimenti incorrerà nella pena di oncie cinque

¹ Anche la Comunità di Penne aveva, s'intende, il suo bargello con la famiglia. Il *Codice Catena* contiene: « Capitula bariselli ordinata per communitatem civitatis Penne ». Era una guardia campestre, che doveva inquisire e procedere contro i delinquenti su un territorio ben determinato: « Et ultra dicta confinia barisiellus non possit procedere contra delinquentes et damna dantes nisi ad

d'oro in ciascun' caso di contraventione, da essergli irremissibilmente levate, et alla nostra Ducal' Camera applicate, ordinando al nostro Erario che gli faccia ogni mese la rassegna se tiene detta famiglia ò no.

Sarà oriondo di luogo distante almeno per diciotto miglia da quello dove haverà da esercitare l'offitio, affin' che manchi verisimilmente di parentele, amicitie antiche, che possino dargli occasione di portar' rispetto à persona alcuna nell'esecutioni della Giustitia.¹

Tenerà spetial' cura et usará ogni possibile diligenza in tener' purgata la Cittade ò Terra col Territorio dove esercitarà l'offitio suo, de contumaci et altri huomini tristi et delinquenti, persequitandoli con la famiglia sua notte et giorno, in ogni parte dove saperà che si trovino, per pigliarli et condurli in poter' della Giustitia, et procurando d'haver' buoni avisi et spie per saperlo, et avvertendo che non solo nel Territorio et giuriditione nostra potrà pigliarli, ma per vinti miglia intorno a qualsivoglia luoco del Regno dove si trovino, non obstante qualsivoglia affidamento o guidatico;² salvo se non fosse del

requisitionem patronorum possessionum. Et tunc debeat notificari omnibus praticantibus in dicta contrata ultra dicta confinia aut per baiulum hostiatim aut per bannum publice missum per loca publica solita et consueta dictae civitatis, ne per ipsos aliqua pretendatur ignorantia ». Il barigello non poteva punire chi faceva danno « repertos damna dantes », se con lui non fosse andato almeno un baiulo scelto e deputato dal Consiglio. Rispetto al baiulo, si legga la nota 1^a, alla pag. 32^a.

¹ Già i Normanni avevano stabilito che non solo nelle provincie ma nei piccoli luoghi ancora, non potevano essere baiuli, assessori (o giudici), attuari gli oriundi del luogo. (VALLETTA: op. cit.).

² Salvacondotto o suspension di delitto, concessa dalle R. Udienze.

Signor Vicerè di Napoli, dal qual tengono li Ministri nostri tal privilegio, et nello Stato Ecclesiastico per quindici miglia ancora li potrà seguire et pigliare, havendo cominciato però la loro persecutione dentro del Regno, et seguirarli tuttavia, et non altrimenti, conforme alla conventione et capitulatione¹ fatta tra Sua Santità et Sua Maesta Cattolica, ordinandoli ancora che ogni notte sia obligato andar' per la Città ò Terra dove esercita l'offitio, alla persecutione de delinquenti.

Avertirà di non poner' alcuna persona prigione per qual' si voglia causa criminale nelle carcere ordinarie della Corte, senza presentarla prima al Giustitiero ò Capitano nostro della Terra dove servirà, ò suo Giudice, se in essa si trovaranno presenti, eccetto se dal M.co Auditor' dello Stato nostro non gli venesse comandato: et per cause civili non carcererà, ne pigliarà di persona alcuno senza ordine esecutoriale in scriptis, sotto scritto dall'Auditor nostro predetto overo dal Giustitiero ò Capitano ò suo Giudice ò dal Mastro portulano nostro, overo dall'Offitiale nostro de pesi et misure ò altro esercitante giuriditione in nome nostro, salvo che debitori sospetti et fuggitivi et debitori di pagamenti fiscali o colte² comunali; et contravenendo, incorra in pena di privato carcere.

Esecutione alcuna reale per qual' si voglia causa civile parimenti non farà senza l'ordine predetto, sotto scritto dalli medesimi nostri Offitiali, eccetto contra li debitori

¹ Capitolo, patto, conchiuso, forse, tra il Pontefice Pio V (1566-1572) e Filippo I (II) (1556-1598), « alla persecutione dei delinquenti » o dei banditi.

² Raccolte, collette.

predetti fuggitivi, ovvero di pagamenti fiscali ò altre imposizioni suddette delle Comunitadi, sotto pena di usurpata giuriditione.

Et per le medeme esecutioni non riceverà premio alcuno per viatico, nè per altra causa, salvo il diritto concesso-gli per la detta nostra Tavola; qual non vogliamo anco riceva, finchè non haverà realmente et effettivamente fatta l'esecutione, et contrafacendo, incorra nella pena della frusta.¹

Et differendo più del dovere et di quel che la necessità dell'offitio suo porterà il far' alcuna esecutione ordinata dalli sudetti nostri Offitiali, caschi in pena d'oncia una per ciascuna volta.

Et facendo esecutione reale in beni mobili ò se moventi fuori della Terra, chiami sempre et facci assistere almeno uno delli Massari del Castello ò Villa, dove eseguirà, et non potendosi haver' copia di Massari, chiami et faccia assistere almeno un'altro delli più probati huomeni et degni di fede del luogo; alla presenza de' quali eseguirà la commissione sua, ponendo in una lista di sua mano tutte le robbe che pigliarà, la qual' lascerà poi in potere di quella persona à chi saranno levate, ovvero del Massaro ò altro uomo suddetto, à ciò chiamato; et altrimenti facendo, sia tenuto alla pena di un'oncia d'oro per ciascuna contravvenzione. ||

¹ Badi il lettore alle pene usate in questo tempo: la condanna a morte, la mutilazione di qualche membro, la tortura, le frustate, ecc.

Tutte le robbe et animali predetti eseguiti, levarà di casa del padrone ò altro detentore contra chi eseguirà, portando et conducendole subito in potere del custode de i pegni,¹ deputato dalla Università, con pigliarne ricevuta, et non ne retenerà cosa alcuna presso di se, sotto pena di furto; intendendo però se dette robbe ò animali saranno comodamente portabili et conducibili, atteso la qualità loro et distanza de i luoghi; che altrimenti vogliamo gli sia lecito consignarli alli Massari del luogo ò altra persona fidata et sicura, per la quale resti però esso Cavaliere obligato, come se presso di se et in sua custodia il tutto avesse ricevuto, et intendendo parimenti dell'esecutioni sole fatte ad instantia d'altri che de l'Erario nostro, come qui sequirà. c. 14.

Tutti li suddetti beni mobili et se moventi, ne i quali eseguirà ad instantia del detto Erario, consegnerà et condurrà in poter' del nostro Erario medesimo, et non essendo commode ad esser portate ò condotte (*sic*) come di sopra, li consignarà à persona nominata da esso Erario, et non ad altri, nè li retenerà presso di se, sotto pena di furto, come di sopra; et in ciascuno di detti casi darà anco notitia all'Erario nostro di tutte le robbe eseguite, sotto la pena di un'oncia d'oro, d'applicarsi come di sopra.

In tutti li casi che gli occorrerà far' esecutioni reali, s'asterà in farle in panni et vestiti da donna, salvo ch' in defetto, cioè quando non trovarà altre robbe in che ese-

¹ Nell'interesse del Comune, « alla esecuzione dei pegni » provvedeva il baiulo. V. il *Codice catena* (lib. III, cap. 30°).

quire, sotto la pena di un'oncia d'oro da essergli irremissibilmente levata et applicata come di sopra.

Occorrendo che il Cavaliere per un' medemo debito contra la medesima persona ò persone ò Università, faccia l'esecutione più d'una volta, sia per qual' causa si voglia, non potrà mai ricevere più d'una mercede et dritto concessogli per la Tavola nostra, eccetto se l'esecutione prima non venisse restituita, overo il debitore rilassato de volontà del creditore ò per ordine delli Officiali nostri predetti, et altrimenti facendo, incorra nella pena del furto.

Tutte le esecutioni che occorrerà farsi per causa di pagamenti fiscali ò altri Regii pagamenti, overo [per] debitori di proventi ò altre entrate nostre et della nostra Ducal Camera, farà gratis et senza premio alcuno, ad instantia delli Regii Percettori et lor Commissarii et delli Erarii nostri et Esattori delle Communità, rispettivamente riferendo; nè ritardarà di farle più del giusto, et di quel che la necessità dell'offitio suo ricercherà, sotto pena di oncie diece d'oro, per ciascuna volta che contraverrà et altre arbitrarie.

Se il Cavaliere ò alcuno della famiglia sua sarà dall'Università della Cittade o Terra nostra dove servirà (come intendiamo esser' spesse volte stato fatto per il passato) ricercato di esercitar' offitio alcuno da essa Università dependente, ci contentiamo, pur che non impedisca l'offitio suo principale, l'eserciti; ma se nell'esercitio di esso riceverà danaro alcuno, vogliamo che ne tenghi libro à parte, et ne dia chiaro et lucido conto ad ogni requisitione di detta Università, consignando tutto quello

haverà esatto, et sarà debitore senza eccezione ò dimoranza alcuna,¹ sotto pena di privatione dell'offitio et oncie diece d'oro, d'applicarse alla nostra Ducal' Camera.

Tenerà la custodia di tutti li preggioni, che per ordine del Giustitiero ò Capitano nostro predetto overo dell'Auditor dello Stato nostro ò di qual si voglia altro ch'abbia in ciò autoritade, occorrerà carcerarsi, et custodirà ciascuno di essi cautamente, et in quella carcere dove gli sarà da detti Offitiali ordinato, pur che sia sicura, et in quella maniera che essi gli ordinaranno, et non altrimenti; non mettendo nè levando ad alcuno di detti pregioni ceppi, catene, ferri, manette, ne altra sorte di vincoli et legami, senza espresso ordine et commissione delli medemi nostri Offitiali, per comandamento dei quali staranno carcerati; et farà che ciascuno pregione sia ben trattato et provisto delle cose necessarie, conforme al grado suo, non dandogli occasione alcuna di giustamente dolersi, sotto pena della disgratia nostra, et d'oncie diece d'oro, da levarsegli in ciascuno caso di contraventione et applicarsi come di sopra, oltre le pene legali.

Avertirà di custodire tutti li detti pregioni, et farli custodir' talmente che non succeda la fuga d'alcuno di essi, et succedendo, si presuma sempre sia stato per dolo et fraude di esso Cavaliere, et non provando il contrario, sia come delinquente in ciò punito et castigato, conforme à giustitia.

¹ Senz'alcuno indugio.

Et perche in alcune Terre dello Stato nostro predetto soleva per il passato esercitar' giuriditione in confessos sino alla summa d' un ducato ò più, et far' esecutioni contra li debitori di propria authorità, donde sono nati infiniti disordini, però volendo levar' simil abuso, ordiniamo à tutti et singoli Cavalieri che pro tempore saranno nelle Cittadi et Terre nostre predette, che nell' avvenire dall' esercitar' detta giuriditione s' astenghino come di sopra, et non facciano precetti, nè mandati, ne esecutione alcuna di propria authorità; eccetto che in caso de resistentia ò de renitentia, nel qual caso possa anco convocare et commandare Massari ed altri assistenti per aiuto et favore della Giustitia, sotto pena d' usurpata giuriditione, et altra maggiore, ad arbitrio nostro riservata. ||

Quanto alli emolumenti suoi, servirà inviolabilmente la Tavola per Noi proposta, et non la transgredirà in parte alcuna, sotto le pene in essa contenute, et delli detti emolumenti non darà parte, ne risposta alcuna ad alcuno Offitiale o Ministro nostro pubblicamente, nè secretamente, nè sotto qual' si voglia quesito colore; eccetto se non fosse con saputa et licenza nostra, sotto la pena d' oncie venticinque d' oro, et altre etiamdio corporali, ad arbitrio nostro riservate.

Et acciò detto Cavaliere più prontamente faccia l' offitio suo, vogliamo et ordiniamo che, oltre li predetti emolumenti suoi soliti et consueti, habbia ancora, et effettivamente conseguisca ne i beni delli infrascritti delinquenti, et in defetto, dalla Camera nostra Ducale, per ciascuna cattura di fuorgiudicato, ducati quattro di Regno, per ciascuna cattura di fuorbandito per causa di delitto, il titolo del

quale importi pena di morte naturale, ducati doi, e per ciascuna cattura di fuorbandito o contumace di delitto, il cui titolo importi altra pena afflittiva del corpo, ducato uno, da pagarsegli incontinenti per li medemi pregioni, ò delli beni loro, et in difetto, come di sopra, per l'Erario nostro, senza contradditione o dilatione alcuna; intendendo però che tal premio non sia dovuto, se oltra le catture, non perveniranno securamente li prigionii alle carcere ordinarie et in quelle saranno renchiusi, conforme al solito; et occorrendo dubitar qual sorte di pena convenga alli detti fuorbanditi ò contumaci che pigliarà, et conseguentemente qual premio sia debito al Cavaliere, vogliamo che se stia alla dichiarazione dell'Auditor' dello Stato nostro et conforme à quella sia pagato, et non altrimenti.

Finito l'offitio, darà il suo sindacato insieme con tutta la famiglia, conforme à giustizia et à quel che delli sindacati de Capitani et Giudici è stato per Noi previsto et ordinato.¹

Dat' in Civitaduale, il di primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius*

¹ Nel *Codice Catena*: « Item ordinatum est quod barisiellus et eius socii et famuli in fine eorum officii debeant stare ad syndacatum per tres dies in fine cuiuslibet semestri, solito more aliorum officialium civilium contra syndicatoribus eligendis (*sic*) per camerarium et consilium civitatis Penne ».

c. 15. Ordini pertinenti all'offitio dell'Erario
generale.

L'Erario generale dello Stato nostro esigerà tutte le nostre entrate che teniamo nella Provincia d'Abbruzzo, tanto di pagamenti Fiscali, come di proventi, affitti di Mastrodattie, Portulanie, Danni dati, Pesi et misure et altri emolumenti di qual si voglia altra natura, tanto feudali, come burgensatiche;¹ intendendo però che li proventi non esiga immediatamente dalli debitori, ne alcune altre entrate che da basso specificaremo, ma dalli Erarii nostri particolari che tengono carico di riscuoterle da essi debitori; et di tutto quello che riceverà, tenerà chiaro et lucido conto, per darlo ogni volta che sarà ricercato.

¹ Beni feudali sono quelli dei nobili. A questa classe appartengono i conti, i baroni o vassalli diretti del re, e i *milites* o vassalli dei baroni, tenuti solo a servizi nobili, cioè al servizio militare. « I baroni devono fedeltà al re, e i *milites* al barone.. In generale ogni feudo è valutato dal numero di uomini armati, che il vassallo deve prestare, ma oltre questo numero egli può essere obbligato a prestare il doppio; il che si dice *augmentum* o *adoamentum* o anche *adoa*. La durata del servizio era generalmente di 40 giorni, e il vassallo doveva mantenere i suoi uomini ». Il che non era senza la garanzia del barone, ed altri doveri. (SALVIOLI: op. cit.). Beni burgensatici erano quelli dei borghesi. « Gli abitanti delle città sono detti *burgenses*, e il loro assieme *universitas* o *comune*. Essi, tranne la dovuta obbedienza al governo e alle leggi, vivevano nella piena libertà della loro persona, senza qualsiasi dipendenza feudale. Carattere speciale di questa classe era possedere beni non feudali, cioè beni liberi, detti allodiali o burgensatici e anche *hereditacia*.. Essi godevano molte franchigie... (SALVIOLI op. cit.).

Ma prima che entri all'offitio et cominci a esigere, darà idonea pregiaria di ducati tre milia in una ò più Terre dello Stato nostro, di esercitarlo fidelmente, et tanto nel riscuotere, quanto nel pagare, di osservare indiminuitamente¹ tutti li nostri ordini infrascritti.²

¹ Senza alcuna diminuzione.

² Anche l'ufficio di Erario particolare, e soprattutto generale degli Stati d'Abruzzo, appartenenti a Margarita d'Austria o alla Casa Farnese, era ambito. I Tesorieri percepivano sugli introiti una percentuale. Tra le carte Farnesiane, a Napoli, (fasc. 18, n. 31) c'è una copia di ricevuta di Giovanni Ortega ed Annibale Marzano, Tesorieri di Madama Ser.ma, dei terzi di Pasqua e Natale, dovuti alla medesima dalla città di Penne. Il 25 giugno 1551 Ortega, stando a Penne, attestava di avere ricevuto d. 830; Marzano, da Aquila, attestava di aver ricevuto, in conto dell'ordinario, il 3 di agosto, d. 207, tari 3 e grana 13 e mezzo; Marzano, anche da Aquila, il 4 dicembre dichiarava di aver ricevuto un'egual somma.

Maggiore interesse ha un atto notarile di procura generale, rogato a Bruxelles, il 26 marzo 1605, e autentificato dal console Scabini. Da esso risulta che Giovanni Vanverde, Signore di Meysse e Pretore di Bruxelles, e Margarita di S. Giovanni, sua moglie, damigella di Margarita d'Austria, facultavano il Conte Annibale Scot, Camerario della Duchessa di Parma e Piacenza, e Domenico Orlando Aliprandi, suo nipote, ad esigere tutti i redditi e i censi, che avevano « in territorio et ditone aprutiensi et per totam Italianam... ». (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 9).

Ancora. Nel 1694, un Dragonetti (di Aquila) era Tesoriere della Casa Farnese nello « Stato d'Abruzzo » (Id. fasc. 18, n. 170). Il 1° maggio 1720, nel palazzo comunale di Penne si redigeva tra Giovanni Fioravanti-Buzzalli, Auditore di Casa Farnese, e Giovanni Battista Castiglione, un atto, pel quale questi accettava di essere, per anni quattro, Tesoriere della stessa Casa per gli Abruzzi. Doveva esigere « denari, grani et altre rendite spettanti all'A. S., tanto per l'Entrate fiscali di detti Stati d'Abruzzo citra, come per le Baronali e Burgensatiche... ». N'era garante il Barone Nicola Castiglione. (Id., fasc. 18, n. 80).

Tutte l'entrate nostre ordinarie, che nella detta Provincia teniamo, riscuoterà alli termini et tempi consueti, à suo risigo et pericolo, et quelle, riscosse ò non riscosse, sarà tenuto rispondere et pagare à tempi debiti in Napoli overo in l'Aquila, ad elettione nostra, à chi gli sarà ordinato, salvo però le conventioni ch' al presente teniamo co 'l moderno nostro generale Erario, alle quali non intendiamo in parte alcuna derogare: et l'entrate nostre straordinarie procurerà poi con ogni diligentia et sollicitudine possibile riscotere, quanto prima saranno esigibili et mature, dalli Erarii nostri particolari et altri debitori, et riscosse che l'haverà, le rimetterà subito, insieme con l'altre predette, dove gli sarà ordinato.

Tutte l'Universitadi di detto Stato nostro et d'altre Terre di detta Provincia à Noi debitrice per causa di detti pagamenti fiscali ò qual si voglia altri, et di qual si voglia natura, et similmente tutti li Erarii nostri particolari sudetti et altri nostri debitori, eccetto per causa di proventi, come di sopra, pagando in poter del detto Erario nostro generale et pigliando da lui le debite cautele et quitanze, vogliamo siano liberati et assoluti dal debito, nè possano mai più per tal' causa essere molestati.

Nel fare l'esecutioni contra l'Universitadi à Noi debitrice per causa di pagamenti fiscali, avertirà detto nostro Erario di non eccedere in modo alcuno l'ordine et regola datagli per la Regia Camera della Summaria,¹ sotto

¹ Per intendere che fosse la regia Camera della Sommaria, giova ricordare che i Longobardi chiamavano Camara il luogo destinato a conservare il denaro pubblico, ossia l'erario. Quindi sotto

le pene da quella imposte et statuite, et anco della indignatione et disgratia nostra.

Et perche molto più facilmente et sollicitamente et con maggior nostro servitio et beneficio et commodità de i Popoli farà l'esigentia et offitio suo, tenendo cassa almeno in due luoghi della Provincia, com'anco tiene il Regio Percettore, per tanto vogliamo et ordiniamo che una ne tenghi nella nostra Città di Penne, overo nella nostra Terra di Campi, dove comodamente potranno l'Università debitrice, li Erarii nostri et particolari debitori di quel contorno fare i loro pagamenti à tempi debiti, et l'altra nell'Aquila o nella nostra Terra di Montereale, dove tutte le convicine Terre debitrice della Montagna et altri sopradetti possano fare il simile con loro comodità.

Disponerà di tempo in tempo di dette nostre entrate, conforme all'ordini ricevuti, et che alla giornata riceverà da

i Normanni, i Camarari in ciascuna provincia raccoglievano il pubblico denaro, ed il Gran Camarario presiedeva ai Camarari minori e all'intero Regale erario. Il Collegio del Gran Camarario, cioè de' suoi Presidenti e Razionali, dicevasi *Camara summariae rationis*, perchè sommariamente esaminava i conti. Che se qualche controversia sorgeva tra il Fisco ed i privati, ne apparteneva la cognizione al Gran Giustiziere e ai Maestri Razionali della G. Corte... e talvolta la sbrigavano i Maestri Razionali col Gran Camarario e coi Presidenti. Alfonso I, pel disbrigo degli affari del Regio Fisco, unì quei due Tribunali, o sia ...tolse i Maestri Razionali dando la loro autorità alla Regia Camara e ai suoi Presidenti; cosicchè il fare dei conti *era* dei Razionali e il definire le liti *era* de' Presidenti e del Luogotenente del Gran Camarario. Ne' principii da questo Tribunale si appellava alla Sacra Regale Corona ». (VALLETTA: op. cit.). S'intende così che fosse la Camera Ducale, frequentemente ricordata in questi *Ordini*.

Noi in scritto, et non altrimenti, et mancando d'execute, ovvero eccedendo in parte alcuna detti ordini ò pagando per ordine altrui qualsivoglia summa, sia tenuto del proprio et obligato à tutti danni, spese et interessi nostri et della Camera nostra Ducale, de i quali si stia al semplice detto delli nostri Ministri, con giuramento firmato.

Pagherà à ciascuno Offitiale nostro, cioè Auditori, Giustitieri, Capitani, Giudici, Procuratori della Camera, Erarii, Mastroportulani, Offitiali di pesi et misure et altri stipendiati da Noi li lor salarii ordinarii, conforme alle patenti che da Noi teneranno, non anticipatamente, ma terza per terza, quando haveranno servito, pigliando sempre da essi le debite fedi di ricevuto, et nel fine di loro offitio non gli pagará l'ultima terza, finche non haveranno dato complitamente il sindacato loro et il debito conto della loro amministrazione, conforme à giustizia, alla dispositione della Regia Pragmatica et ordini nostri, et pagando altrimenti, non gli sarà fatto buono il pagamento ne i conti suoi. Et di più pagará ogn'anno ducati dodici à ciascuno delli Avvocati de poveri,¹ quali saranno deputati da Noi nelle Terre dello Stato nostro, che saranno cinque, cioè uno per Terra, et da essi pigliará la debita fede et cautela del pagamento.

Et perche suole occorrere alle volte fare alcune spese straordinarie, di qualche consideratione, in detto nostro Stato, sì per servitio nostro come per buona ammini-

¹ Del Procuratore o dell'Avvocato dei poveri si parlerà tra poco.

stratione della Giustitia per le quali non si può aspettare ordine da Noi, però ci contentiamo et diamo licenza à detto nostro generale Erario che in tal caso spenda, con ordine dell'Auditore dello Stato nostro, tutto quello che sarà di bisogno, facendone però apparire la commissione et mandato in scritto, sottoscritta di sua mano et firmata del suo sigillo, la qual contenga la causa et tempo del pagamento, et esprima la persona o persone à chi s'haverà da fare, che così gli sarà fatto buono quanto haverà speso et pagato, et non altrimenti. ||

Et tutto quello c'haverà dà pagare à qual si voglia persona in nome nostro, et come di sopra, pagherà in contanti, et non in altra specie, ancor' di volontà della parte; nè diferirà il pagamento oltra il termine prefisso, quando haverà ò dovrà avere nostri denari in mano per compirlo, sotto pena di oncie venticinque d'oro per ciascuna volta, d'applicarsi alla nostra Ducal Camera, oltra li danni et interessi del creditore, à i quali sarà di ragione tenuto.

Interverrà à tutti li affitti et locationi delle Mastrodattie dello Stato nostro, che occorrerà farsi in nostro nome, procurando principalmente che si diano à persone d'integrità, sufficienza et esperienza, et che habbiano le qualità necessarie, conforme alli ordini nostri, et che appresso non resti la Camera nostra in tali contratti lesa et dannificata di quel che per l'affitto di ciascuno offitio ragionevolmente le competerà.

Quando accaderà farsi dal Regno à Sua Maestà Cattolica alcuno donativo overo per altra causa imponersi l'Ado-

gho¹ sopra l'entrate feudali delli Baroni di esso Regno, et dal Regio Percettore di detta Provincia sarà fatto ordine alcuno al predetto Erario nostro generale o altro nostro Ministro c'habbia da pagare la rata che ci toccherà per la tassa dello Stato nostro, egli subito ne darà avviso all'Agente nostro di Napoli, acciò possa impetrar' dalla Regia Camera della Summaria, in virtù del privilegio et franchigia² che teniamo dalla Maesta Sua, le debite provisioni dirette al detto Percettore, che sopra di ciò non l'habbia à molestare.

Nel fine dell'offitio di ciascuno Giustifiero et Capitaneo nostro predetto, recupererà da esso ò dall'Erario nostro di quella Città o Terra, dove l'haberà esercitato, un' bilancio generale di tutti li proventi fatti, mentre detto offitio sarà durato, et quello diligentemente considerato, ce ne manderà una copia, con notificarci il parer' suo, se sarà giusto, fedele et leale, tanto nelle partite dell'introito, come dell'esito, overo in parte alcuna erroneo, accio possano li Ministri nostri fare intorno a esso

¹ Per l'adogho o adoa, v. la nota 1^a della pag. 99.

² Nonostante, o appunto per le franchigie e i privilegi, di cui godevano i Baroni, quando se ne volevano altri, occorreva far regalie al Sovrano, e si ricorreva, per la parte che lo riguardava, anche « all' Ill.^{mo} Possessore della Città di Penna ». Così nel 1721. Aveva donato al re Carlo VI « il comune Ceto degli Illustri Baroni del Regno » d. 300000. e S. M. s'era « degnata benignamente essaudire le pubbliche suppliche con la speciosa concessione di profittevoli grazie a comun vantaggio ». Il Ministro, il 2 aprile 1721 ne ragguagliava il Duca di Penne, e aggiungeva che « il Baronaggio doveva con nuovi contrassegni di ossequio e di gratitudine segnalarsi presso il Padrone ». (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 81).

quella resolutione, che sarà conveniente et complice¹ al nostro servizio.

Dat' in Civitaducale, il di primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius.*

¹ Per soddisfacente? Da *compleo.*

c. 16. Ordini pertinenti all'offitio di ciascun' Erario delle Città et Terre del nostro Stato.¹

In ciascuna Città et Terra dello Stato nostro sarà un Erario per Noi deputato ad esigere li proventi che pro tempore si faranno in qual si voglia modo, et da qual si voglia Ministro et Offitiale, che in quelle esercitarà giuriditione in nome nostro, et altre nostre entrate infra-scritte.

Durerà a nostro mero et libero beneplacito l'offitio suo, nell'ingresso del quale darà idonea pregiaria di ducati mille d'esercitarlo fidelmente et conforme alli ordini nostri, et dare ad ogni nostra requisitione li conti suoi chiari et liquidi à chi per Noi sarà ordinato, et parimenti rispondere et pagare, ogni quattro mesi, in mano dell' Erario nostro generale tutto quello che delli detti proventi et altre entrate haverà riscuosso ò dovuto riscuotere.

Tenerà ciascuno di detti nostri Erarii tre libri bene ordinati, cartulati et signati in ciascun foglio d'un sigillo o stampa à ciò deputata, facendo in principio di ciascun' d' essi mentione del numero delle carte che conterrà. Nel primo noterà sostantialmente almeno tutte

¹ Ordini pertinenti all'offitio dell'Erario di ciascuna Città o Terra (ASN).

le denuntie et querele, che dalli Mastrigiurati, Mas-
sari, parti offese et qualunque altre persone saranno
fatte contra delinquenti, et à lui notificate, conforme alli
ordini nostri; et fatto c' haverà nel libro suo detto nota-
mento, segnarà poi ciascuna di esse in quello del Ma-
strodatti in margine in tal modo: Vidit N. Erarius;
et se fossero in fogli ò altrove che in detto libro, non le
firmerà, ne segnarà in modo alcuno, et deve essere con-
rispondente al quinto libro del Mastrodatti, del Giusti-
tiere ò Capitano, dove notarà tutti li proventi liquidi et
esigibili, et non di altra natura, et tanto fatti dall' Offitiale
predetto, quanto da qual si voglia altro nostro Offitiale et
Ministro, facendo espressa mentione, tanto delli princi-
pali obligati, come delli pregi loro et causa del pro-
vento, per haver notitia et continua memoria di tutti quelli
saranno debitori della Camera nostra Ducale, et poterli
à tempi debiti sollicitare à i dovuti pagamenti, avvertendo
de tutti proventi che si faranno di pene di Mastropor-
tulania, et di pene che perveneranno di contraventioni,
che si facessero da nostri Ministri et Officiali, tener
conto et notamento particolare; senza comularli con li
altri proventi che occorreranno farsi di altre pene, per
non haver' in quelli da partecipar' Universitadi, per toc-
care tutti intieramente alla nostra Ducal Camera come
fatti dell' offitio di Mastroportulania, quale è gagio¹
reale, et di pene di punitione di detti nostri Ministri et
Offitiali, da Noi imposte et applicate alla detta nostra
Ducal Camera.

¹ V. la nota 2^a alla pag. 63. Intorno alla Mastroportulania, con-
siderata « premio » reale, si vegga l'annotazione negli *Ordini*
relativi, a pag. 133-136.

Et nel secondo libro descriverà di tempo in tempo tutti li danari che dalli detti debitori nostri gli saranno pagati, et alla presentia di essi medemi quando vorranno intervenirci, et questo sarà tenuto esibire ad instantia di ciascuno di loro, come se fosse commune scrittura, et se gli darà fede in giuditio, et fuora di giuditio contra detto nostro Erario, come scritto da lui, et non in favor' suo, per essere scrittura privata.

Inoltre a ciascun debitor' nostro, et della detta nostra Ducal Camera, che pagherà tutto ò parte del debito, farà cautela et ricevuta di mano sua in presenza ò in assenza di testimonii et per instramento publico ò senza instramento, come il debitore lo ricercherà, non lasciando di dargli in ciò honesta sodisfatione, per quanto terrà cara la gratia nostra: ordinando ancora che prima facci la detta cautela alli detti debitori, delli dinari che pagaranno, sia tenuto scriver la partita de denari che riceverà al libro suo ordinario.

Dalli debitori suddetti et qual si voglia di essi riceverà li pagamenti in denari contanti, et non altrimenti, ancor' che il consenso loro intervenesse à pagare in altra spetie, et contravenendo, incorra nella pena d'oncie vinticinque d'oro, ogni volta che contraverrà.

Non concederà più longa dilatione ad alcun nostro debitore di quello che per l'ordini, rescritti ò conventioni nostre gli venga concessa, ma venuti li termini, gli (*sic*) astrengerà à pagare con tutti li rimedii di ragioni oportuni, talmente che ne venga subito la Camera nostra rimborsata; et in ciò mancando, sia tenuto sodisfarla del suo proprio, come se li crediti havesse realmente et effettivamente esatti et conseguiti.

Esigerà ancora alli debiti termini l'affitti et pensioni della Mastrodattia della Città ò Terra dove esercitarà l'offitio suo, cioè terza per terza,¹ overo conforme alli contratti et conventioni che teneranno li Mastrodatti con la Camera nostra Ducale, et passati detti termini, havendo ò non havendo esatto, sia tenuto del proprio, come di sopra.

Esigerà in oltre l'affitti dell'offitio del dannidato,² dove in nome nostro si esercitarà, quando occorrerà che sia affittato, et non l'esigendo a tempi debiti et convenuti, restarà obligato come di sopra.

Et similmente esigerà l'affitti della Portulania et offitio de pesi et misure, quando accaderà che siano affittati in nome nostro, et mancando d'esigerli à tempi debiti et convenuti, sarà tenuto del suo, come di sopra.

Quando occorrerà far terzaria ne i beni mobili ò se moventi di qual si voglia contumace, egli la riceverà per inventario del Cavaliere ed altri esecutori, et conserverà à suo risigo et pericolo, finche se ne farà la debita subastatione, et non la potendo ricevere in poter suo per lontananza del luogo, dove si farà, ò altra legitima causa, ordinarà almeno à detti esecutori à chi || l'haveranno da consignare in nome suo, et sendo consignata à chi haverà ordinato, restarà come di sopra obligato alla custodia et restitutione, come se in proprio

¹ Come s'è detto altrove, a Pasqua, ad agosto e a Natale.

² Intorno ai «danni dati», personali oppur no, ci sono, nel *Codice Catena*, trentotto capitoli, che occupano tutto il V. libro.

potere l'avesse ricevuta. Et il medesimo diciamo et intendiamo di tutti l'altri beni mobili et semoventi che per qual si voglia causa saranno ad instantia del coadiutore della Corte eseguiti, sequestrati, ovvero alla nostra Ducal Camera in qualunque modo applicati ò devoluti; avvertendo che all'annotamento da farsi di ciascuna terzaria c'intervengano presentialemente il Capitano ò suo Giudice, il Mastrodatti et Cavaliere, affinche si rimovano le fraude, le negligenze che intendiamo esser' per il passato state commesse nell'annotamento di esse.

Et quando s'haveranno da fare le subastationi et incanti di detti beni, egli, in nome della medesima nostra Ducal Camera, li liberarà et venderà ad estinto di candela al più offerente, ricevendo il prezzo, et facendosene introito nelli conti suoi, partita per partita, come ciascuna cosa sarà venduta, et non altrimenti.

Occorrendo poi che per confiscationi, devolutioni, esecutioni, et in qual si voglia altro modo spetti il dominio, la possessione ovvero la detentione di alcuni beni stabili alla nostra Ducal' Camera, il medesimo Erario nostro in nome di essa ne riceverà la possessione ò detentione, rispettivamente referendo, et conserverà fin che da Noi o dall'Auditor' nostro dello Stato altrimenti sarà ordinato; procurando in tanto di cavarne il debito frutto, come ogni buono et diligente padre di famiglia faria di cosa propria; et usando in ciò negligentia, sia tenuto à i danni et interessi si della Camera nostra predetta, come d'ogn'altro, che ragionevolmente li potesse pretendere; et di quel che gli entrerà di simili frutti, se ne farà introito distinto, come di sopra, et occorrendo poi vendere detti stabili ad instantia ò in nome della detta nostra

Ducal Camera, servirà l'ordine dato nel precedente capitolo circa li beni mobili.

Tutti li danari che perveneranno in mano sua consignarà quanto prima potrà all'Erario nostro generale, ma al più longo terza per terza, come di sopra, cioè a Pasqua, agosto et Natale, salvo però l'infrascritti,¹ delli quali disporrà conforme all'ordini nostri et differendo più oltre, sia tenuto à i danni et interessi, et incorra in pena d'oncie venticinque d'oro, d'applicarsi alla nostra Ducal Camera. Et di quanto pagarà di tempo in tempo, manderà subito notamento in poter nostro, tenendone conto nel terzo libro insieme con le altre spese, che per servizio nostro ò della Camera nostra farà et di quanto sborserà.

In oltre pagherà realmente in contanti, et non in altra spetie, ancor' di volontà della parte, la portione di proventi dovuta et solita pagarsi all'Universitade, se sarà Erario in alcuna delle Cittadi et Terre nostre, che sono solite parteciparne, et non assegnerà, nè delegarà mai alcuno debitore di detti proventi in tutto, nè in parte ad essa Universitade, ma esigerà egli il credito intiero, et poi sotisfarà per la rata come di sopra, et contravenendo, cada in pena d'oncie venticinque d'oro, d'applicarsi come di sopra.²

¹ L'infrascritti. Nella copia napoletana degli *Ordini*, questa espressione vi manca, perchè la carta è logora.

² A margine degli *Ordini* cittadini, si legge: *L'Erario essiga la parte dei Proventi, e la paghi all'Università*. Di quali proventi si tratti abbiamo discorso nella « introduzione » e « parlano » i documenti II, VI, VII, XI.

Appresso pagherà tutti quelli denari che per nostri rescritti gli verrà ordinato, tanto per conto d'elemosine, come di mercedi ò qual' si voglia altra causa, non differendo, ne prolongando li pagamenti in modo alcuno, quando haverà danari in mano, ne pagando altrimenti che in contanti, etiamdio di consenso delle parti, come di sopra, sotto pena d'oncie venticinque d'oro, d'applicarsi ut sopra. Et avertirà che tutte l'elemosine, mercedi et gratie che per Noi occorrerà farsi, intendiamo siano sempre di quel che tocca et spetta a Noi, et non all'Universitadi ò ad altra persona, che legitimamente potesse pretendere interesse in tutto ò in parte di quel che per Noi sarà donato o altrimenti disposto.

In oltre, perche occorre alla giornata fare diverse sorte di spese per nostro servitio et buona administratione della Giustitia, le quali sono ordinate dalli Offitiali nostri, vogliamo et comandiamo che l'Erario predetto spenda et paghi tutto quello che dall'Auditore, ovvero dal Giustitiero ò Capitano nostri gli saranno ordinato¹ (*sic*), et non da altro Ministro, qualunque si sia; et dalli nostri sudetti Offitiali riceverà per ciascuna partita, ordine et mandato in scritto di mano loro firmato et del loro sigillo sigillato et continente la causa et tempo del pagamento, con la persona a chi s'haverà da fare, che altrimenti non gli sarà fatta buona ne i conti suoi. Et occorrendo gli sia da essi ordinata alcuna spesa che li paia superflua et inutile, discorrerà prima con loro il parer' suo con le cause che lo moveranno, et poi perseverando quelli nell'ordine dato, l'esequirà senza altra dilatione, ma in tal caso ne darà à Noi subito particolar' avviso.

¹ Gli sarà ordinato (ASN).

Declarando che quelle spese che si faranno per mero servitio nostro siano solo del nostro et si pongano à conto nostro come di sopra, et quelle che si faranno per buona amministrazione della Giustitia ò altra causa concernente il detto nostro servitio et il publico beneficio delli Vassalli nostri insieme, si faccino delli proventi communi, cioè in quelle Terre et per quella rata, che sono con l'Universitadi di esse nostre Terre communi.

Alli predetti nostri Offitiali et à qual si voglia altro da Noi stipendiato non pagherà cosa alcuna in conto di loro provisione ò salario, volendo Noi che di mano dell' Erario nostro generale lo ricevano et non da altra persona, et pagando, non gli sarà fatto buono ne i conti suoi. ||

A tutte le stipulationi delle pregiarie che daranno gli Offitiali nostri, cioè Auditori, Giustitieri, Capitani, Giudici, Mastrodatti, Cavalieri, Mastri portulani, Offitiali di danni dati, di pesi et misure, et qualsivoglia altri nostri Ministri, si troverà presente, et procurerà che conforme all'ordini nostri siano date, et che li pregi siano idonei et sufficienti per la summa che si obligaranno; et ritrovandosi poi alcuno di loro esser altrimenti, vogliamo che l'Erario nostro insieme co'l Mastrodatti che stipulerà tal pregiaria, siano in solidum à i danni et interessi tenuti, tanto della Camera nostra, come d'ogni persona, che legitimamente li potrà pretendere. c. 17.

Intervenirà parimenti à tutte le compositioni et transattioni, che farà la Corte con l'inquisiti di qual si voglia delitto ò convenuti per interesse della Camera nostra Ducale, procurando sempre che in dette compositioni non si tratti fraude alcuna, ò detta nostra Camera dannifi-

cata;¹ et successivamente interverrà à tutte le stipulationi delle pregiarie, dei proventi, usando la medema diligenza in non lasciar ricevere preggi men' che idonei et sufficienti, et altrimenti facendo, sia tenuto del suo proprio, come di sopra.

Nel fine dell'offitio di ciascun Giustitierò ò Capitano delle Città ò Terra nostra, dove servirà, farà con intervento di esso ò del successor suo, un' bilancio generale de i proventi, affitti di Mastrodattie, Portulanie, Danni dati et altre entrate nostre sudette, et spese occorse per la Camera nostra Ducale, durante detto offitio, et procurerà sia in tutto conforme alla volontà nostra, dichiarata ne i capitoli dell'offitio di detto Giustitierò et Capitano; avvertendo sempre che sia veridico et fedele in ogni parte, et corrispondente al libro de i proventi conservato presso li Mastrodatti, et anco al libro suo medesimo, qual tenerà presso di se come di sopra, talmente che non comprenda errore alcuno. Et fatto che sarà in tal maniera il bilancio prefato, et sottoscritto et sigillato dall'Offitiale uscito d'offitio et successor' suo, lo sottoscriverà anco egli, et firmerà co'l sigillo suo, intendendo che con tal' sottoscrizione et firma egli si obblighi ad ogni danno et interesse della nostra Ducal Camera, che per qual si voglia errore ò fraude di detto bilancio potesse succedere. Del qual bilancio si faranno due copie autentiche: una restarà presso di detto nostro Erario, l'altra si manderà per esso subito in potere dell'Erario nostro generale et a Noi l'originale, per via sicura et fidata, nel medemo tempo ò quanto prima fia possibile. Et oltra il

¹ Ne detta nostra Camera resti dannificata (ASN).

detto bilancio generale, vogliamo ancora et ordiniamo che ogni tre mesi ci mandi un notamento di tutti li proventi liquidi fatti et posti al libro, come di sopra, et tutte altre entrate nostre, li termini delle quali saranno pervenuti et maturi.

Dat' in Civitaducale il di primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius.*

Ordini pertinenti all'Avvocato ò Procurator'
de poveri.

In ciascuna Cittade et Terra dello Stato nostro, vogliamo che sia un'Avvocato overo Procuratore de poveri, quale habbia da Noi per stipendio da pagarsi dal nostro Erario un ducato il mese, et durerà l'offitio in persona di ciascuno per un'anno, più et meno, ad arbitrio et beneplacito nostro, ma più oltre non persevererà senza nostra espressa confirmatione.¹

Sarà tenuto accettar la protectione di tutti li carcerati et anco di tutti li altri poveri miserabili et Luoghi pii, litiganti à i Tribunali nostri, tanto nelle cause civili, come criminali et miste, et tanto contra la Camera nostra Ducale come qual' si voglia altra persona, pur' che non sia tra ugualmente poveri et miserabili; che in tal caso non s'intrometterà, salvo che à favore et beneficio di chi si troverà carcerato; et tali patrocini prestarà gratis et senza premio alcuno, à ciascun delli sudetti poveri miserabili carcerati, non accettando salario, nè mercede ò

¹ Gli Avvocati dei poveri nello Stato di Madama d'Austria erano cinque, quanti i Comuni: ce n'era uno per Terra, come si legge negli « Ordini pertinenti all'ufficio dell'Erario generale ». I quali Comuni erano, se non erriamo, Penne, Campli, Montereale, Cittaduale e Leonessa, coi castelli e le ville circostanti. S'intende che, con l'andar del tempo, e per cause diverse, accennate nell'« introduzione », lo Stato di Margarita d'Austria si ampliò sempre di più.

dono alcuno per qual si voglia causa ò quesito colore, sotto pena di vinticinque oncie d'oro et privation dell'offitio et disgratia nostra.¹

Qualunque volta arrivarà l'Auditor' dello Stato nostro nella Cittade ò Terra dov'egli esercitarà l'offitio, li farà istanza per la visita generale de carcerati da Noi ordinata, nella quale gli assisterà, tenendo sempre di essi giusta et sincera protettione, come di sopra, et procurando sollecitamente la debita speditione della cause loro; et la medesima istanza gli farà in ogn'altro tempo che per la moltitudine delli carcerati, l'importanza delle cause ò altra legitima causa gli parerà espediente: ma spetialmente quando presentirà la prossima partita di esso Auditore, per passar' ad altro luogo, accio possa avanti di essa determinare et risolvere overo lasciar' ordinato alli Officiali inferiori tutto quello, che per giustitia sarà conveniente.

Inoltre farà istanza al Giustittiero seu Capitano della Città ò Terra nostra dove esercitarà l'offitio come di sopra,

¹ Ma un tempo, come si era avvocato? Risponde il VALLETTA (op. cit.): « Per esercitar tale officio nella G. Corte, volle Federico II che si dovessero da essa G. C. esaminare; e da' Giustizieri delle Provincie, per esercitarlo presso di essi, e che in ogni anno giurassero di non difendere cause ingiuste, e di non adoperar arti prave nel patrocinio delle cause. Lo stesso fu confermato per le Prammatiche, che desiderano l'esame del Sacro Consiglio per chi vuol essere Avvocato e Procuratore in tutto il Regno; e della Regia Udienza, per chi vuol difendere le cause nelle Provincie; eccettuati coloro che hanno avuto la dottorale laurea. Ma l'annuo giuramento non è in uso. Pei Scrivani o Mastrodatti, che ammettono i Procuratori non approvati è stabilita la pena della privazione dell'officio, e pecuniaria... ».

due volte la settimana, cioè il martedì et il venerdì conforme alli ordini nostri, che visiti personalmente le carceri dove si ritrovaranno prigionii ritenuti in potere della Corte sua, et seco assisterà al tempo di ciascuna visita, procurando non solo la debita speditione delle cause loro, ma anco il buon' trattamento, et che non siano gravati, ne angariati da i custodi ò altri, mentre in dette carceri dimoraranno. Et successivamente farà per istanza al medemo nostro Offitiale che ogni sabato, doppò mangiare, dia publica audientia à se et tutt'altri defensori delle cause di detti carcerati, alla quale si trovarà presente, tenendo presente la lor protectione per giustitia et senza premio alcuno, in caso di povertà, come di sopra.

Et per che, non solo nelle liti et ne i giuditii, ma in ogni altra occorrenza ancora intendiamo proteggere et sollevare' la povertà, vogliamo che l'Avvocato ò Procurator' sudetto in tutto quello che conoscerà esser' oppressa et aggravata ò da ricchi et potenti ò dall'amministratori delle cose publiche ò dalli Offitiali ò Ministri nostri, s'interponga co i debiti modi al disgravio et rilievo di quella, et spetialmente co'l darne notitia all'Auditor' dello Stato nostro, et à Noi ancora per lettere sue, ò come più giudicarà espediente, accio possiamo provvedere di conveniente et oportuno rimedio, conforme al nostro desiderio.

Dat' in Civitaduale il di primo di dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius.*

Ordini pertinenti all'offitio del Mastroportulano c. 18.
del nostro Stato.

Il Mastroportulano nostro esercitarà la giurisdittione della Portulania, che per virtù delli privilegi dello Stato nostro ci compete, in quel modo et forma, con quei capitoli et regole che dalli Mastroportulani Regii si suole¹ o deve

¹ L'ufficio di Portulano regio era ambito negli Abruzzi. Nel 1548 il Re concedeva a Martino de Segura, « magistro portulano Provinciarum nostrarum Aprutii in predicto nostro citerioris Siciliae Regno » la facoltà di costruire una torre o un'osteria sul Tronto per impedire « contrabanna ». Nel 1558, don Francesco Pacecco (v. la nota 1^a, a pag. 13) confermava, in virtù della commissione che teneva « dall'illustre Vicerè Duca d'Alba (Fernando Alvarez di Toledo) à Geronimo de Secura, durante la vita di un erede », l'ufficio di Mastroportulano delle Provincie d'Abruzzo citra et ultra, e della città di Termoli, « per havere servito alla Regia Corte con 1500 ducati ».

Il de Segura teneva, dal 1554, l'ufficio di Mastroportulano della provincia, « quod ha vacato, — come si legge in una esecutoria di Pietro da Toledo (Castelnuovo, 14 settembre 1544) — per mala administracion de Joan Battista Gazzetta ». (Da alcuni documenti di Casa Castiglione-de Sterlich).

Essendo Presidente della Summaria, Martino de Segura domandava per sè e pei successori Paglieta e « Santo Vito » con tutti i castelli, contro il desiderio e i presunti diritti di Lanciano, la cui Università invano avea mandato « syndacos » o ambasciatori. Il re, (Carlo V) bisognoso di denaro, occorrente per andare contro i Turchi, che avevano allestito una flotta, col fine d'invadere, d'accordo col re di Francia, il regno di Sicilia, aveva promesso i due paesi al migliore offerente. (Da una pergamena, da Bruxelles del 24 giugno 1554, presso la Casa suddetta). È opportuno aggiungere che Diomira [de] Segura, moglie di Gaspero Castiglione, nel 1589 acquistò, con regio assenso, la Terra di Tollo dal M.co Marcello Ramignani. (Da un documento presso la stessa Casa).

esercitar per ordine della Regia Camera della Summaria¹ nelle Terre demaniali della Provintia d'Abbruzzo citra, nella quale lo Stato nostro è situato.

Nell'ingresso dell'offitio suo darà idonea pregiaria di oncie cento d'oro, et giurerà di esercitarlo fidelmente et legalmente, et quello finito, star' et ubedire al debito sindicato, conforme à giustitia, et poi farà publicare li bandi che gli saranno consignati, firmati di mano nostra ò dell'Auditor dello Stato nostro; la forma de i quali sarà inserta nel fine di questo trattato,² et quelli farà inviolabilmente osservare, procedendo contra li transgressori et punendoli, conforme alle pene in essi contenute.

Visitarà quanto più spesso potrà, personalmente ò per suoi sostituti idonei et sufficienti et fedeli, tutte le Cittade (*sic*), Terre, Castelle, Ville [et] luochi dello Stato nostro, informandosi con diligenza se detti bandi saranno perfettamente osservati ò nò, per poter' punire li trasgressori et disubbidienti, come di sopra.

Et con la medema diligenza s'informarà et procurarà d'intendere dove fossero escadentie, mortitii diritti,³ Thesori

¹ Rispetto alla Camera della Summaria, si veda la nota alla pagina 100-101.

² Sono riportati presso alla fine di questo volume.

³ Credo che questi diritti « mortitii » siano i diritti spettanti al Fisco, quando alcuno moriva senza erede per testamento o *ab intestato* o per condanna. Guglielmo I stabilì che il Fisco fosse ammesso ai beni di chi moriva senza eredi, sia laico che chierico. Riguardo ai beni dei condannati, anticamente il Fisco occupava i beni di colui che era punito con la morte o con la proscrizione o con la deportazione Federico II stabilì, restituendo le leggi

ò qual si voglia altra sorte d'oro, d'argento ò altra sorte di metallo, overo minere, anticaglie ò altre cose occultamente detenute overo occupate da qual si voglia persona, spettanti à Noi, come Padrona della detta Portulania, et sue raggioni; et havendone notitia, informatione ò relatione alcuna, ne darà subito aviso à Noi et anco all'Auditor nostro predetto, accio si possa provvedere come sarà conveniente.

Riconoscerà similmente tutte le piazze, strade, ponti, passi et altri luoghi publici, che ragionevolmente doveranno star' acconci, allargati, rasettati et purgati per comodità delli habitanti¹ come de' passeggeri, et altri publici benefitii, punendo quelli che in ciò saranno stati negligenti et disubbidienti a i bandi predetti ò altrimenti saranno caduti in pena, per non aver fatte ò mantenute et rasettate le cose sudette, ordinandogli di nuovo che, fra' condeciente termine, facciano tutto quello à che ragionevolmente saranno tenuti.

Visitarà similmente tutte le mura publiche della Città, Terre et Castelle dello Stato nostro, almeno una volta l'anno personalmente, et ritrovando che in parte alcuna siano rovinate ò minacciano (*sic*) rovina, ordinarà et comandarà per parte nostra che siano dalle Universitadi de i luochi reparate et convenientemente acconcie, et dalle medeme mura farà che siano levati li alberi che vi sogliono nasce-

di Giustiniano, che cedessero al Fisco i beni dei forgiudicati come dei condannati, se non avevano discendenti o parenti fino al terzo grado. Se il forgiudicato aveva figli, il Fisco succedeva insieme con essi. (VALLETTA: op. cit.).

¹ Di detti habitatori (ASN).

re per dentro, et causar poi col tempo la rovina di esse; et dove tengon' hora libero l'adito et il corso d'intorno, tanto dentro quanto fuori, non permetterà che da persona ò Comunitade alcuna sia nell'avenire impedito ò in qual si voglia modo occupato; et ritrovando anco esser' in parte alcuna, senza licenza nostra et contra giustitia, già fatto da alcuno tale impedimento od occupatione, la farà levare, et il tutto ritornar' in pristino: et ciò farà, senza derogatione ò diminutione delle pene imposte per le Constitutioni, Capitoli et Pragmatiche del Regno, servando sempre et in tutto i debiti termini della ragione.

Ad instantia di qualunque persona gli esporà querela, denontia ò in qual si voglia altro modo notificarà essergli fatto danno et nocumento per alcuna fabrica, edifitio ò per occupatione di strade ò altro luocho, ministrarà giustitia, et essendo cosa che senza discussione et lite si possa provvedere, la provvederà et terminerà subito, da poi c' haverà le parti intese nelle loro ragioni; ma essendo altrimenti, pigliarà le debite informationi in scritto per li testimonii et scritture che dalle parti saranno prodotte, procedendo sempre sommariamente et senza strepito et figura di giuditio,¹ et quanto prima potrà, determinerà le cause per giustitia; et ciò intendiamo quando detto nostro Mastroportulano sarà dottor di legge, che, altrimenti, procederà sempre con consulta dell'Assessore, del Giustitiero ò Capitano di quella Terra, dove la differenza vertirà, ò del medesimo Giustitiero ò Capitano quando sarà egli dottore, et non haverà Assessore; et occorrendo che alcuna delle parti si senti (*sic*) gravata del giuditio

¹ Per questa forma di giudizio, il lettore ricordi la nota, alla pag. 19.

seguito, et voglia appellar' ò dire di nullità ne i casi che sarà di ragione permesso, interporrà l'appellatione et dirà di dette nullità all'Auditor dello Stato nostro, che le ministrerà complemento di giustitia. ||

Tutte le porte et finestre, che in dette muraglie ritrovarà fatte à privato comodo, non provando li patroni di esse haverle fatte con licenza nostra ò per altra via dover di ragione restare, farà chiudere et rimurare subito, salvo le finestre, che saranno alte quattro canne ò più da terra; le quali ci contentiamo che stiano, sendo fatte prima la publicatione del presente nostro ordine, con conditione però che li patroni le accomodino in modo, con grati (*sic*) di ferro ò legno murato, che per esse non possa alcuna persona entrare ò uscire. Ma tutte l'altre che nell'avenire saranno fatte senza espressa licenza nostra in scriptis, non vogliamo che stiano in modo alcuno, anzi chi di propria authorità l'haverà fatte ò fatte fare, sia punito et castigato, conforme à giustitia.

Et quanto all'occupationi delle strade, supportici, colonne, ponti, scale, chiaviche et altri impedimenti ò deformità di vie o piazze ò altri luoghi publici, essendo cose seguite da dieci anni in quà, senza licenza nostra, tutte le farà rilassare, destruere et levare, rispettivamente referendo et ritornar' in pristino, et di quelle che trovarà fatte da dieci anni in dietro, che giudicarà causar' danno ò deformità notabile, ci darà particolar raguaglio, ma non darà molestia alcuna alli patroni, senza spetial' ordine et commission nostra.

Non concederà licenza à persona alcuna di far' porte ò finestre ò appoggi nelle mura di alcuna Cittade, Terra

ò Castello dello Stato nostro, ne tampoco di chiudere strade ò far supportici, scale, ponticelli ò qual' si voglia edifitio in esse, ne in altri luoghi publici, sotto pena della disgratia nostra; ma quando saremo Noi supplicata di ciò, et à lui commetteremo l' informationi et relationi, egli personalmente riconoscerà li luoghi, informandosi se dal concedere le cose domandate resulterà pregiuditio ò danno pubblico ò privato, overo impedimento ò deformità alcuna, citando li vicini et qualunque altro potesse pretendere interesse, et intendendo ciascuno nelle sue ragioni, et poi di tutto ci farà particolar' relatione, accio possiamo provvedere come sarà conveniente.

Avvertirà di non concordarsi con Università alcuna,¹ ricevendo qual si voglia summa di danari ò altra cosa per non esercitar l'offitio suo nel modo sudetto et come la giuriditione nostra meglio comportarà, sotto pena di privatione dell'offitio, con infamia et altra maggior', ad arbitrio nostro riservata.

Per conservation' delli processi, libri et scritture pertinenti all'offitio suo, tenerà un'Archivio in alcuna delle Terre dello Stato nostro, qual meglio li parerà; nel quale riponerà ogni capo d'anno, alla presenza del Giustitiero ò Capitano et Erario nostro di quella Terra dove sarà detto Archivio, tutti quelli et quelle che saranno di cause ò negotii, spedite et terminati, facendone un'inventario ben' ordinato con tutte le circostanze da Noi proposte al far' simili inventarii delle scritture d'altri nostri Tribunali. Del qual' inventario mandarà subito una copia autentica in mano dell'Auditor' dello Stato nostro, conservando

¹ Con nessuna Università (ASN).

l'originale nel medemo Archivio, che starà chiuso con due chiavi; l'una delle quali si conserverà in poter di esso Mastroportulano, et l'altra del sudetto nostro Erario, et occorrendo poi cavarne alcun' processo o scrittura, si servarà l'ordine per Noi dato, come di sopra.

Tenerà dui libri, ben' ordinati, cusiti, cartulati, stampati con il sigillo che sarà ordinato per tal' affare, descrivendo nel' principio di esso libro la quantità delle carte; nel primo de quali descriverà tutte l'inventioni, denuntie, querele, accuse et qual si voglia altra notificatione c' haverà di contraventioni fatte à i detti bandi ò altro in corso di pena per le cause sudette, et altre pertinenti all'offitio suo, et parimenti tutte le notitie ch' haverà delle passate escadentie, mortici, Tesori et altre cose soprascritte, a Noi pertinenti, come di sopra.

Nel secondo libro descriverà tutti li proventi che si faranno per l'offitio suo, li quali non esigerà egli in modo alcuno, ma consegnerà et lascerà esigere all'Erario nostro di quella Cittade ò Terra, nella quale ò suo distretto saranno fatti. Il qual' Erario notarà parimenti ciascuno di detti proventi nel libro suo ordinario con le circostanze per Noi ordinate, ma però in conto aparte.

Et di tutti li detti proventi, quando saranno esatti et per l'Erario predetto pagati in mano dell'Erario nostro generale, vogliamo che il Mastroportulano nostro conseguisca la quarta parte in luogo di salario et provisione sua, oltre gli emolumenti suoi che gli competeranno per li atti et decreti et altri diritti straordinarii; quali esigerà conforme alle Tavole delli Giustitieri et Capitani et loro Mastrodatti, pigliando nelle cause criminali quel ch' essi

pigliano nelle criminali, et nelle civili quel che nelle civili pigliano, non eccedendo in parte alcuna, sotto le pene in dette Tavole contenute. Et all' accusatore vogliamo che si applichi la quarta parte della pena, che effettivamente pagherà il contravenente. Et manderà ordinariamente le liste delli contumaci nell' offitio suo all' Audienza Ducale, si come sono tenuti mandar' li Capitani, et di tempo in tempo, conforme all' ordine che detti Capitani tengono.

Finito l' offitio, darà il suo sindacato in dui luoghi dello Stato nostro, conforme à quel che del sindacato dell' Auditor nostro è stato per Noi provisto et ordinato.¹

Dat' in Civita Ducale il di primo di Dicembre 1571.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius.*

¹ Anche la nostra Città prendeva in affitto dalla Casa Farnese « gli uffici della portulania, pesi e misure », (v. la nota a pag. 128) con la speranza di trarne qualche onesto guadagno; o per liberarsi dalle malversazioni di Portulani troppo zelanti (v. i documenti II, XIII); fors'anche con altre intenzioni, come mostra una lettera di Margarita di Parma; interessante; prima, perchè sembra che la Città confondesse l' ufficio della portulania col diritto, che doveva restare alla Casa Farnese, mentre ella poteva esigere solo gli emolumenti; poi, perchè si accenna a gravi condizioni della città e del territorio, per la frequenza degli omicidi, a cui il Proauditore non provvedeva, « come di giustizia »: in terzo luogo, perchè vi si accenna ai proventi delle cause criminali di Farindola e Montebello, dei quali una parte spettava alla città

(V. l' « introduzione » e la nota a pag. 111 e i documenti VI, XI, XIV). Ma già di questa lettera, riportata in parte, nella nota a pag. 49-50, abbiamo fatto menzione. Gioverà riprodurla intieramente.

« Alli molto Magnifici nostri Dilettissimi il Camerario, Giudice et Consiglio di Cività di Penne à Cività di Penne. Molto Magnifici nostri amatissimi. Per gli ordini, che sono costì per gli officii della Portolania, pesi e misure deve il Giustitiere essere consultore, e l'Auditore havere le seconde cause, e quando si è fatto l'affitto di essi non è dubbio, che si sarà inteso d'affittare gli emolumenti, che si cavano da medesimi officii, e non di privarsi della Giurisdictione, come denotano li Processi, che avisate, e però se noi premete in haver per l'avvenire l'affitto sudetto, ci contentiamo di darvelo con la dichiarazione come sopra per fuggire ogni controversia, altrimenti le parti si vogliano delle sue ragioni; mà ben vogliamo, che facendosi l'affitto si faccia la Patente gratis, e che gli emolumenti, che si dovriano al giustitiere, et Auditore, siano, e si paghino all' Università, e che per essi l'uno e l'altro rispettivamente facciano espedita giustitia. Quanto poi alla sospicione, che allegate della persona del Pro-auditore, non havendo le giustificationi sue hora non risolviamo far' altra Provisione et in tanto gl'incarichiamo che vi amministri buona, et favorevole giustitia con invigilare ad accorrere alla frequenza delli homicidij, et altri delitti, et che anco in far li Proventi di Farindola, e Montebello, s'intenda non solo con l'Erario, mà con la Città ancora per il suo interesse, e per quelli, che rompono le Carceri non l'ammettino a gratia, ò compositione, se prima non havranno rentegrata la Città della spesa legittimamente fatta. Nostro Signore Iddio vi conservi. Di Parma, 16 Marzo 1629, Margarita Duchessa di Parma (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 23).

Ordini pertinenti all' Offitiale deputato

c. 19.

sopra i pesi et misure.

L' Offitiale nostro, deputato ad esercitar' la giuriditione che ci compete per vigore de i nostri Privilegi sopra li pesi et misure in tutto lo Stato nostro, perseverarà, à nostro mero et libero beneplacito, nell'offitio suo; nell'ingresso del quale darà idonea pregiaria d'onze cento, et parimenti giurerà di esercitarlo fidelmente et legalmente, et quello finito, stare et ubbidire al sindacato suo, conforme à giustitia.¹

Publicarà da poi li bandi firmati da Noi ò dall'Auditor' di detto nostro Stato, che gli saranno consignati, et quelli ogn'anno successivamente et perpetuamente farà nel principio di magio (*sic*) rinovare et reiterare in ogni Cittade, Terra et Castello di esso Stato nostro; la forma de i quali bandi sarà inserta nel fine di questo trattato, usando

¹ Con l'ufficio della Portulania andava congiunto quello dei Pesi e misure. Un tale Andrea Gittio esercitò l'uno e l'altro: a Penne, a Farindola e Montebello, e a Campli, tra il 1562 e il 1564. Con lui è ricordato, in un documento dell'Archivio di Stato di Napoli, Gerardo di M. Corrado, di Castel del Monte (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 5). A Penne, nell'anno 1588, l'esercitava l'Università « in persona de' Suoi Amministratori » per d. 120, secondo un accordo fatto con la Camera Ser.ma, « cum pena dupli ». Era Camerario Alessandro Castiglione; ma nell'atto interveniva Ottavio Blasiotti. Alle stesse condizioni l'assumeva negli anni 1625-1652. (*Id.*, n. 13 e 23). Pel 1620, si vegga il documento III.

poi ogni diligenza et sollicitudine in farli complitamente osservare, et punire li contravenienti et trasgressori nelle pene in esse contenute.

Riconoscerà personalmente, ò per i suoi idonei et fedeli sostituti, tutti li pesi di qual' si voglia spetie, che si terranno in ciascuna Cittade, Terra et luoco dello Stato nostro per pesare qualunque sorte di monete, oro, argento ò altri metalli, speziarie, pane, carne, oleo, cascio ò altre mercantie, o qual' si voglia altra cosa, cioè statere grandi et piccole, bilanze, bilanzette con suoi marchi, et pesi, come rotuli,¹ mezzo rotuli, quarti, onze, mezze onze et d'ogni altra sorte, etiam per uso di pesar moneta, come di sopra; et ogn' anno, al tempo di detti bandi, li aggiustarà, ritrovandoli ingiusti et inequali, et aggiustati segnarà seu mercarà con quel segno, che per ordine nostro gli sarà dato.

Parimenti riconoscerà al tempo predetto, et come di sopra, tutte le misure di qual si voglia spetie, cioè da misurar' grano et altre biade, come: tummoli,² mezzo tummoli, quarti, mezzo quarti, caldarelli, mezzo caldarelli et d'ogn' altra sorte, et da misurar' vino, oleo et simil cose, come: barilli,³

¹ Un rotolo corrisponde a un peso di circa 300 grammi: a dodici oncie.

² Ora, si usano, generalmente negli Abruzzi, come misure di capacità, del frumento e delle biade, quelle d'un tempo: il mezzo tomolo però si chiama mezzetto; e il quarto: coppa, e il caldarello: stoppello. Tre tomoli o sei mezzetti formano la salma o soma.

³ Il barile corrisponde a caraffe 120, cioè a litri 86; due barili formano la salma.

Occorre osservare che le misure di capacità, specialmente dei liquidi, variano di luogo in luogo, negli stessi Abruzzi.

boccali, carafe et simili, et da misurar' panni, drappi di seta, tele et altre mercantie, come: canne,¹ mezze canne, braccia, mezze braccia, con ogn' altra sorte di misure à qual si voglia uso destinate et di qual si voglia nome nominate; et ciascuna di esse aggiusterà, et equalerà ritrovandole ingiuste et inequali, et successivamente le segnarà seu marcarà, come di sopra.

Userà da poi esattissima diligenza, in ogni tempo et in ogni luoco dello Stato nostro, di ritrovare qualunque tenesse ò usasse pesi ò misure false et inequali ò in qual si voglia maniera fraudolenti, overo non mercate et signate come di sopra; et ritrovando alcuno ò alcuni tenerne ò usarne, non mancherà di dargli conveniente castigo, conforme alle leggi del Regno et bandi predetti.

Appresso procurarà con diligenza intendere se alcuno venderà ò contrattarà mercantia alcuna falsa, framettendo una cosa per un'altra, overo trista et corrotta per buona; et qualunque ritrovarà in tal' fraude punirà et castigarà, come di sopra.

Et in tutti li casi predetti ò altri spettanti alla giuriditione nostra sudetta, di pesi et misure, che gli occorrerà procedere contra qual si voglia persona ò denuntia, querela ex offitio ò in qualunque altro modo, procederà summaramente et senza strepito et figura di giuditio, terminando le cause quanto prima si potrà per giustizia; cioè per se medesimo, essendo Dottore di leggi, et non es-

¹ La canna è pari a due metri e 10 cm. Il braccio, una volta assai in uso presso il nostro popolo, è di cm. 70. Nel *Codice Catena* è chiamato « brachium sancti Nicolai » (lib. IV).

sendo, procederà et giudicarà con consulta et voto dell'Assessore, del Giustitiero ò Capitano di quella Citade ò Terra dove la causa penderà ò del medemo Giustitiero ò Capitano, quando sarà egli Dottore et non tenerà Assessore. Et occorrendo che alcuno si senti (*sic*) gravato del seguito giuditio et voglia appellare ò dire di nullità, in caso di ragion' permesso, ciò farà al Tribunale dell'Auditor' nostro, dal quale gli sarà ministrato complemento di giustitia.

Avertirà di non concordarsi con Università alcuna dello Stato nostro, pigliando qualsi voglia quantità di denari ò altra cosa per non esercitare l'offitio suo come di sopra et in ogn'altro miglior modo che la giurisditione nostra comporterà, sotto pena di privatione dell'offitio, con irrogazione d'infamia et altra corporale, ad arbitrio nostro riservata.

Per conservatione delli processi, libri et scritture pertinenti all'offitio suo, tenerà un'archivio in alcuna delle Terre dello Stato nostro, qual meglio gli parerà; nel qual riponerà ogni capo d'anno, alla presenza del Giustitiero ò Capitano et Erario nostro di quella Terra dove sarà detto archivio, tutti quelli et quelle che saranno di cause ò negotii spediti et terminati, con farne un'inventario ben' ordinato con tutte le circostanze da Noi proposte al far' simili inventarii delle scritture d'altri nostri Tribunali; del qual'inventario mandarà subito copia autentica in poter dell'Auditor' dello Stato nostro, conservando l'originale nel medesimo archivio, che starà chiuso con due chiavi, l'una delle quali si conserverà presso di esso Offitio nostro di pesi et misure, et l'altra del sudetto nostro Erario; et occorrendo poi cavarne alcuno processo

ò scritte, si servarà l'ordine per Noi dato per conto dell'altre, come di sopra. ||

Tenerà dui libri, ben ordinati, cusiti, cartulati, stampati con il sigillo che sarà ordinato per tal' affare, descrivendo nel principio di esso libro la quantità delle carte; nel primo de quali descriverà tutte l'inventioni, denuntie, querele, accuse et notificationi fatte all'offitio suo, sì di contraventione di bando, come delle fraudi predette ed altri modi, per li quali si pretenderà esser' alcuno o alcuni caduti in pena.

Et nel secondo notarà tutti li proventi, che per dette cause si faranno per detto offitio; li quali non esigerà egli, ma consegnerà et lascerà esigere all'Erario nostro di quella Cittade ò Terra, nella quale ò suo distretto saranno fatti, et esso Erario parimenti li notarà con le circostanze per Noi ordinate, ma però in conto apparte.

Et di tutti li detti proventi, quando saranno esatti et in poter dell'Erario nostro generale pervenuti, vogliamo che l'Offitio nostro predetto de pesi et misure conseguisca la quarta parte per salario et provisione sua, oltre li emolumenti straordinarii che gli competeranno per gli atti et decreti, conforme alla Tavola delli Capitani et loro Mastrodatti; la qual non eccederà in parte alcuna, sotto le pene in essa contenute, et all'accusatore vogliamo che si applichi la quarta parte della pena, che effettivamente pagherà il contraveniente.

Quando mercherà et signarà li detti pesi et misure come di sopra, riceverà il pagamento solito et consueto riceversi per chi esercita simil giuriditione in nome della

Corte Regia, et di tutto quello gli entrerà per tal causa, tenerà et farà dalli sostituti suoi ritenere buon' et liquido conto, di che gli concediamo parimenti la quarta parte, riserbando il restante per la nostra Ducal Camera; intendendo però che il tutto sia per lui consignato alli Erarii nostri dello Stato, cioè à ciascuno di essi quel tanto che nella Cittade ò Terra, dove l' Erariato esercitarà, sarà riscosso; et quando da essi Erarii sarà poi pervenuto in potere dell' Erario nostro generale, all' hora riceverà detta quarta parte di mano sua, come di sopra.

Finito l' offitio, darà il suo sindacato in dui luoghi dello Stato, conforme a giustitia et à quel che del sindacato dell' Auditore è stato per Noi provisto et ordinato.

Dechiariamo ancora che tutte le pene contenute et espresse in tutti nostri ordini, et tutte quelle ancora che procederanno in qual' si voglia modo dall' offitio dell' Auditore, Giustitieri, Capitanei, Giudici, Mastrodatti, Erarii, Mastroportulani, deputati sopra pesi et misure, et Cavalieri, s' intendino sempre et siano applicate intieramente alla nostra Ducal' Camera, senza che in quella habbia da partecipare altra persona ò Università.¹

Dat' in Civita ducale il di primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius.*

¹ I diritti della Portulania erano spesso contrastati dal Vicerè di Napoli o dai suoi Ministri al Duca di Parma, nello Stato d' Abruzzo. Rispetto a Penne, sappiamo che ciò qualche volta accadeva per troppo zelo degli ufficiali superiori o per dimenticanza

dei diritti farnesiani. Così, nel 1611, essendo stata imposta una nuova tassa di grana dieci a fuoco, per causa della Portulania, che si reputava anche presso di noi un diritto regio o fiscale, la G. C. della Summaria, a cui il Duca di Parma era ricorso per giustizia, rispondeva che da circa settant'anni i signori Farnesi esigevano con giusto titolo gl'introiti della Portulania, e potevano affittarla « ad libitum »; e però, se qualche somma si era esatta, bisognava detrarla da ciò che l'Università « *doveva* alla R. Corte per causa delli Regij pagamenti fiscali, ordinarij et extraordinarij », e riportava l'atto di donazione che Carlo V fece di Penne a Margarita d' Austria, « *eique filiae carissime pro se suisque heredibus* », il 15 marzo 1539. (*Farnesiane*, fasc. 18, n. 18).

Nel 1629 si giunse fino a mettere in carcere gli affittuari della Portulania, perchè si voleva che gl'introiti appartenessero al Fisco, e ad istanza dell'Università, si ebbe una nuova provvisione, per cui la città non doveva essere molestata nell'esercizio dell'affitto di essa, e dovevano scarcerarsi coloro che per detta causa erano stati messi in carcere. (Id. fasc. 18, n. 28).

Ebbe un carattere notevolissimo la questione medesima, in rapporto ad Ortona, tra il Duca di Parma e don Nicolò Salsano di Luna, Maestro Portulano e Vice-segretario delle Provincie d'Abruzzo. Aveva questi acquistato i diritti della Portulania, di Ortona, nel 1707; e il Duca glieli contrastava. (Ardeva allora la guerra per la successione di Spagna (1700-1720), per cui Carlo VI, fratello dell'imperatore Giuseppe I, ebbe, col trattato di Rastadt (1714), tra i vari Stati italiani, il Napoletano, mentre a Filippo V restava la Spagna).

Fu nominato, per la bisogna, Commissario « il degnissimo sig. Presidente d. Carlo Ruodi »: avvocato del Salsano era Giuseppe Carnevale, cui dobbiamo notizie interessanti sulla Portulania.

La sua « memoria » o difesa è del 28 settembre 1723.¹

Il Carnevale comincia col dire che nel 1707 le armi Cesaree vennero nel regno di Napoli, e lo riacquistarono felicemente, « contro

¹ *Dimostrazione — della Giurisdizione — che s'appartiene al Magnifico D. Nicolò Salsano di Luna come Regio Maestro Portolano delle Provincie d'Abruzzo per la questione che verte con S. A. il Granduca (sic) di Parma.* Op. di pagg. scritte 22. Una copia si trova presso la Biblioteca Casamarte di Loreto Aprutino.

l'usurpatore, sebbene al Principe toccasse per legittima successione ». Fu necessario provvedere ai diversi uffici, alla loro vendita, e al Salsano restò quello di Portolano per d. 4000.

Il Portolano custodiva i luoghi mediterranei e i marittimi, impediva l'introduzione e l'estrazione delle merci, senza pagamento di alcuni diritti. Provvedeva i porti del bisognevole « à sostenere gli assalti e difendere dalla guerra i cittadini ». Questo diritto era detto portorio e portori erano chiamati i ministri. In luogo di essi, da Federico II, per la custodia dei porti e l'esazione del portorio, furono stabiliti nel regno i Portulani, distribuendone uno per Provincia; e con loro v'erano i Viceportulani, specie nei luoghi marittimi: « essendo il lido e il mare de Regali, cioè di quelle cose, che sono addette alla corona del Principe in segno del suo supremo dominio, e per tal cagione mai nelle generali concessioni s'intendono da Re a' Baroni conceduti ».

Con questo ufficio, a' tempi del re Guglielmo, v'erano in ogni Provincia due altri uffici: « quello di Maestro Camerario e quello di Segreto, il primo de' quali, conoscendosi poco bisognevole di persona distinta, fù unito a quello di Segreto, e per qualche tempo fu così amministrato. Succedendo poi il Re Carlo, unì all'ufficio di Portolano amendue questi uffici, cioè di Maestro Camerario e di Segreto ».

Il Camerario trattava in appello le cause amministrate dai Balivi, decideva le cause tra loro e i Gabelotti, si occupava delle cause fiscali, purchè non fossero state feudali, ma demaniali... La giurisdizione del Camerario passò quindi al Portolano. La giurisdizione del Maestro segreto era « il riconoscere dei Tesori ritrovati e del denaro nascosto, ignorandosene affatto il padrone, o dei beni naufragati, come beni appartenenti al Re, se mancavano i padroni o gli eredi »... Ciò che spetta al grande Ammirante del nostro Regno spetta — scrive il Carnevale — al Portolano. Il Tribunale di costui è pari a quello dell'Ammirante, a Napoli. Egli aveva al suo servizio cinquanta soldati per invigilare nei porti, e costituivano la Regia Fragata. A lui erano soggetti il Vice-ammirante o capitano della Fragata, i soldati, le loro mogli, i figliuoli e la famiglia, senza che per qualunque causa civile, criminale o mista, potessero essere riconosciuti dal Barone nei feudi, dove essi aveano dimora. « Il M. Portolano ha la giurisdizione su calafati, carpentieri, canapini, comiti e padroni di barche. Egli, nel giudi-

care, è assistito da molti ufficiali, come sono: il regio Assessore, (o Auditore) il Mastrodatti, lo Scrivano, e dalla famiglia (del Cavaliere o Barigello) armata, stipendiata dalla R. Corte ».

Il « difensore » tratta quindi delle Regalie. Sono di due specie: — egli dice — l'una maggiore, l'altra minore; la prima « stà radicata nelle sole ossa del Principe ed addetta alla sua Corona in segno del suo supremo dominio »; la seconda è « precisamente certi diritti riservati al Regale Erario (o Fisco), per i quali lo splendore del Principe si viene a conservare ed accrescere... ». L'ufficio di R. Portolano sta tra le Regalie maggiori; « n'è testimonia la sua amplissima giurisdizione ». (Cfr. VALLETTA: op. cit.; SALVIOLI: op. cit.) Non sappiamo come finisse la controversia; credo a vantaggio del Duca di Parma, perchè la vendita fu fatta al Salsano, « tempore belli », quando il Duca di Parma sembrava aver perduto il suo Ducato e, quindi, anche gli « Stati d' Abruzzo ».

Bando pertinente alla Mastroportulania, c. 20.
et à pesi et misure.

Considerando Noi che l'offitii, à che vi abbiamo deputato in questo nostro Stato, cioè di Mastroportulano, et di pesi et misure, siano da Voi rettamente et diligentemente esercitati in virtù de' nostri Privilegii et come conviene al Regio servizio et nostro et alla utilità pubblica insieme, per cui son detti offitii instituiti, habbiamo statuito l'infrascritta forma di Bandi, quali haverete à publicare in ciascuna Città, Terra, Castello et Villa dello Stato nostro predetto, et far poi inviolabilmente osservare, procedendo alle debite pene contra li transgressori, conforme al giusto.

In primis s'ordina et comanda à tutte et qual' si voglia persone¹ (*sic*) seù Università delle Città, Terre, Castelle et Ville di questo Stato di Sua Altezza Ser.ma overo in esso abitanti ò in qualunque modo sopposte² alla giuriditione dell'Altezza Sua, di qual si voglia Stato, grado et conditione si siano, che tenessero notitia et sapessero essere state trovate et occultate ò che si trovassero, occultassero ò altrimenti detenessero escadentie, mortitii diritti, Tesori³ ò qualunque altra sorte d'oro, argento ò spetie di metallo, overo minere, anticaglie ò qualsivoglia cosa

¹ Così anche nella copia, che si conserva nell'Archivio di Stato, a Napoli.

² Sottoposte (ASN).

³ Questa parola è abitualmente scritta con l'iniziale maiuscola!

pertinente à Sua Altezza come utile Patrona et Signora della Portulania, ne debbiano subito et ciascuna di esse debbia darne aviso à Noi, declarando che di quanto se ne cavarà per la Camera Ducale, gli sarà data et consignata la quarta parte indiminutamente; et chi haverà tal notitia, et non farà la debita relatione predetta, sarà punito di pena corporale et altra pena, riservata all'arbitrio dell'Altezza Sua.

Item s'ordina ancora et comanda à tutte e qual si voglia Università delle Città, Terra et Castella murate dello Stato predetto di Sua Altezza che debbiano far diligentemente visitar' et riconoscere tutte le mura publiche intorno intorno, et dove si trovaranno rovinate ò minacciar' presto rovina, le debbiano quanto prima comporterà la staggione (*sic*) et dentro conveniente termine riparare et acconciare dove saranno guaste, ò in qual si voglia maniera aperte, di modo che non possa alcuno per esse entrare et uscire, convenendo così al servizio di Sua Maesta et di Sua Altezza et al quieto vivere et buon' governo dei Popoli; et contrafacendo, incorra ciascuna Università predetta in pena di oncie venticinque, da applicarsi ut supra.¹

¹ La riparazione delle mura apparteneva alla città; ma spesso, negli anni precedenti il vassallaggio farnesiano, quando erano state danneggiate dai nemici, oppure la Comunità non poteva ripararle, i Principi si compiacevano dispensarla dal pagare in tutto o in parte le imposte « *fiscales functiones* »: il focatico e la tassa sul sale. Così, nel 1338 fece Roberto d'Angiò; così, nel 1485, Alfonso d'Aragona. (V. il *Codice Catena*, particolarmente le note, a pp. 25-26, 168-170). Inoltre, era fatto obbligo ai cittadini di lasciare per testamento qualche cosa per le mura e i fortilizi. Se mancavano essi di farlo, dovevano provvedere gli eredi, come si

Item s'ordina et comanda à tutte et qual' si voglia Università predette et huomini di esse che, fra termine di un mese doppò la publicatione del presente bando, debbiano acconciar' et far acconciare, allargare, disboscare, disbrigare et purgare come conviene, tutte le strade,¹ ponti, piazze et altri luoghi publici, che si trovano guasti, imboscati ò impediti, tanto dentro le Città, Terre, Castelle et Ville, come di fuori nelli Territorii et distretti

legge nel cap. 32° (lib I): « De relinquendo aliquid in testamentis pro opere publico civitatis ». Ma, nel libro IV c'è il capitolo seguente (59). « De non devastando muros attenimnis civitatis. Item quod nullus de die vel de nocte audeat vel presumat ascendere muros attenimnis sive infortiorum dicte civitatis aut ipsos devastare vel lapides sive lateres exinde proicere vel remove per se vel alios, vel etiam asportare, pena unius augustalis qualibet vice contrafacienti imponenda. Et nihilominus damnum factum reficiat, et in pristinum statum reducat. Quod credatur denuntianti aut referenti aut uni testo iurato. Et ad hoc procurandum ordinentur iurati secreti in unaquaque contrata dicte civitatis Penne ».

Attorno alle mura cittadine vi erano gli « attemini », cioè una zona di terreno, larga una canna. Essa apparteneva una volta alla città: nessuno poteva occuparla o danneggiarla in alcun modo. (Id. IV, cap. 59°).

¹ A Penne vi erano i sorveglianti delle vie, dette « viales », « qui ordinati fuerunt ad faciendum arroncare et potare, sive cum zap-pis et ligonibus aptare vias inter et extra civitatem... ». Essi potevano ai padroni dei campi sulle vie pubbliche comandare di riat-tarle, di tagliare le siepi, che la ingombravano; con la pena di quindici soldi, e se la questione andava innanzi al giudice, questi poteva condannare i « dissubbidenti » fino ad un augustale. (V. il *Codice Catena*, lib. I, cap. 14°). Bisogna anche ricordare il capi-tolo 60°: « De laterando vias publicas seu vicinales » e il 67°: « De non tenendo incombaratas (ingombrate) stradas publicas sive vicinales » (lib. IV).

loro, si per commodità de i viandanti et passagieri, come delli habitatori, et altri pubblici benefitii, talmente che si possa per ogn' uno liberamente et senza pericolo passare et praticare, à piede et à cavallo, et con salme ancora, et le medesime strade, ponti et altri luoghi predetti conservar' poi di continuo acconci, purgati, et come di sopra, sotto la pena di oncie quattro d'oro in ciascun' caso di contraventione, d'applicarsi alla Camera Ducale; declarando che le dette strade et vie pubbliche siano tenuti et obligati acconciar' et disbrigare li patroni delli terreni che vi stanno à canto per quanto si stendono, et nelli altri luochi le Comunità, et parimenti declarando che li ponti et passi, per ragione de quali si esige alcun datio ò diritto da particolari, siano da essi acconci, purgati et ben tenuti, et l'altri dalle Comunità, come di sopra.

Item s'ordina et comanda che nessuna persona di qualunque grado ò conditione ut supra, ardisca ne prosuma fare ò far fare in dette strade, piazze, mura et altri pubblici luochi, ne sopra di essi, alcuna fabrica, come finestra, porta, scale, porte, colonna, appoggio ò altro impedimento di qualunque sorte, senza espressa licenza di Sua Altezza in scriptis ottenuta, sotto la pena d'oncie dieci, d'applicarsi ut supra, et di havere à rovinare et disfar subito, à spese proprie, tutto quello c'haveranno fatto contra la forma del presente Bando.

Et di più si ordina et comanda, sotto le medeme pene, à qualunque si trova haver' in alcun di detti luochi fatto fabrica come di sopra, ò qual si voglia impedimento sudetto da dieci anni in quà, in termine di giorni quindici prossimi, debbia ritornar' il tutto in pristino; ovvero,

pretendendo di haverlo legitimamente potuto fare, comparisca dinanzi à Noi ad' allegare le sue ragioni; et ciò s'intenda senza pregiuditio et derogatione delle pene incorse per la contraventione delle Constitutioni, Capitoli et Pragmatiche di questo Regno.

Item s'ordina et comanda à qualunque tenesse nelle strade et ut sopra, dentro ò fuori le Terre dello Stato predetto, fosse, chiaviche, condotti ò altre simil cose discoperte¹ et sfondate, talmente che dessero nocumento ò pericolo à chi passa di sopra, ò accosto, à piede, à cavallo, ò con salma, sendo il luoco di tal passaggio, le debbia subito coprire et appianare, et cosi coperte et appianate conservare, sotto la pena di oncie quattro, d'applicarsi ut supra.

Che niuna persona, ut sopra, possa cavare ò far cavar' rena, ne pietre nelle fosse di alcuna Città ò Terra murata, ne presso le mura pubbliche à quattro canne, ne in le piazze ò strade pubbliche, di suo distretto, sotto pena di un ducato. ||

Item s'ordina et comanda che niuna persona, di qual' si voglia conditione, possa far fosse,² chiaviche,³ condotti ò qualunque altro cavo in loco publico, senza espressa licenza di Sua Altezza in scriptis ottenuta, alla pena

¹ Cfr. col cap. 94° del *Codice Catena* (lib. IV): « De non retinendo foveas discopertas ».

² Cfr. col cap. 55° (id.): « De non cavando in viis publicis sive vicinalibus ».

³ Cfr. col cap. 40° (id.): « Quod cloace non edificentur iuxta stradas publicas ».

di oncie dieci, d'applicarsi alla sua Ducal Camera, et di ritornar subito et ipso fatto (*sic*) detto luoco in pristino.

Item s'ordina et comanda che niuno si possa accostare à seminar' à canto alle Città et Terre murate dello Stato di Sua Altezza, declarando che questo s'intenda del seminar' che si facesse in luoco publico, overo nelle fosse di esse Città et Terre, et non nelli terreni di particolari et privati.

Item che niuno possa levar mattoni ò pietre dalle strade, che sono mattonate ò silicate, sotto pena di oncie due, oltra l'emenda del danno et restitutione in pristino à che sarà tenuto.

Item s'ordina et comanda che niuno possa tener travi, ne tavole, ne banchi, ne catene ò corde in loco publico, senza licenza nostra in scriptis ottenuta, che duri però temporalmente, sotto pena di un ducato; eccettuando però le corde che si tenessero da una finestra all'altra per spander panni, et li travi per sopportar case, che minacciasser rovina, che per termine conveniente al reparar l'edificio si tolleraranno, et non più oltre.

Item s'ordina et comanda che niuno faccia fossi accanto li suoi terreni et massarie seu possessioni nelle vie publiche, sotto pena di oncie quattro, con la restitutione del luoco in pristino. Ma volendo alcuno farlo dalla banda di dentro nel proprio terreno, gli sia lecito, purché non restringa dette vie publiche.

Item s'ordina et comanda che li patroni delli terreni contigui alle strade et vie publiche predette, che non li

coltivino in modo che venghino ad occuparle et restringerle per niuna maniera, sotto pena di un'oncia in ciascun caso di contraventione.¹

Item s'ordina et comanda à qualunque persona ritrovarà bestiami ò qualunque altre robbe disperse, che le debbia pigliare et consignar subito in potere delli Offitiali in assenza del Mastroportulano; li quali saranno tenuti riceverle con far' notamento di chi le consegnarà, et delli segnali et qualità di ciascuna bestia ò altra cosa consegnatali, et far diligentia per sapere li patroni di esse robbe, et in ogni tempo che sopravenga il patrone con veri contrasegni et prove licite, vogliamo et ordiniamo gli siano restituite, pagando solamente le spese fatte: et se alcuno alle cose predette ò qual' si voglia di esse contravenirà, caschi in pena di once quattro, da applicarsi ut sopra.²

Et per quanto spetta all'offitio nostro di pesi et misure, in primis s'ordina et comanda à tutti li mercanti et artigiani di qual si voglia mercantia, arte et exercitio di questo Stato di Sua Altezza overo in esso commoranti et traficanti, che tengono ò fanno tenere pesi di qual si voglia sorte, come statere ò bilancie grandi ò piccole con suoi marchi, rotuli, mezzo rotuli, quarti, libre, mezze libre, oncie, mezze et qualunque altra sorte de pesi etiam per pesar monete d'ogni qualità, et parimenti che tengono seu fanno tenere misure di qual si voglia sorte, come

¹ Così una volta si difendeva la proprietà comunale.

² Nella copia, che si conserva nell'Archivio di Stato, a Napoli, nè questo, nè alcuno degli *Ordini* su riportati comincia con *Item*.

tummoli, mezzi tummoli, quarti, caldarelli, mezzi caldarelli et simili; barili, boccali, carafe et altre simili misure; canne, mezze canne, braccia et qualunque altra sorte di pesi et misure à qual' si voglia atto destinate, et di qual si voglia nome nominate, per fare offitio publico, seu con quelle comprare et vendere, le debbiano, in fra termine di giorni quindici prossimi, presentare ò far presentare avanti di Noi overo del Commissario et sostituto nostro deputato et nominato in ciascun' luoco à tal' effetto, per farle aggiustare et mercare come conviene, et altrimenti non le possino usare ne far' usare, ne meno tenere ò far tenere nelle botteghe et case loro, sotto la pena di oncie quattro d'oro, d'applicarsi alla Camera Ducale; delle quali s'è donarà la quarta parte all'accusatore et sarà tenuto secreto. Et questo s'intenda oltre le altre pene [in] che fosser incorsi per tenere ò usare tali pesi et misure ingiuste et illicite, secondo la despositione delle sacre Constitutioni, Capitoli et Pragmatiche del Regno. ||

- c. 21. Item si ordina et comanda che qualunque persona haverà da usare di qual si voglia sorte di detti pesi ò misure, per comprare ò vendere, ne debbiano (*sic*) rettamente et giustamente usare et con quella lealtà che conviene à buoni et sinceri mercanti,¹ senza commettere in cio fraude al-

¹ Nel *Codice Catena* (lib. IV) c'è una serie di « provvedimenti » relativi ai pesi e alle misure. Riportiamo il titolo di alcuni di essi: « De ponderibus per buccerios retinendis ». Cap. 4. — « De cordibus belantiarum bucceriorum et aliis ordinationibus contra eos ». Cap. 5. — « De requirendis ponderibus et mensuris semel in ebdomada ». Cap. 16. — « De habendo pondera et mensuras in communi ». Cap. 30. — « Quod molendinarii habeant cuppum

cuna, sotto pena di oncie diece d'oro per ciascuna volta da ciascuna persona,¹ d'applicarsi ut supra. Delle quali si concede similmente la quarta parte all'accusatore che sarà tenuto secreto, et questo senza pregiudizio dell'altre pene incorse, come di sopra.²

Item s'ordina et comanda a tutti li mercanti sudetti et ogni persona, in qualunque modo sottoposta alla giuridittione di Sua Altezza che non debbia falsificare ne falsificata vendere ò contrattare in modo alcuno qual si voglia sorte di mercantia, con frammettere una per l'altra ò dar la trista et corrotta per buona, la vecchia per nuova, ò in qualunque altro modo fraudar' le robbe et mercantie venali sotto la pena di oncie diece d'oro per ciascuna volta, da ciascuna persona, oltra l'altre pene incorse ut supra; et se ne darà la quarta parte all'accusatore, tenendolo secreto come di sopra.

mercatum », Cap. 61. — « Quod molendinarii ponant cuppum planum », Cap. 63. — « De mensuris vini retinendis per tabernarios mercatis », Cap. 78. — « De mensuris reinboccatibus pro tabernariis retinendis... », Cap. 79. — « De barilibus mercandis », Cap. 82. — « De ponderando res quascumque vendendas cum bilanciis », Cap. 90. — E come negli *Ordini* di Margarita d'Austria, abbiamo questo provvedimento: « De portione pene danda denuntianti seu referenti ». (Cap. 10).

¹ Leggendo questi *Ordini* o *Bandi*, mi tornano alla mente i versi del Poeta e la sincera lealtà fiorentina di un tempo, nel comprare e nel vendere. « Come a man destra, per salire al monte — Dove siede la chiesa che soggioga — La ben guidata sopra Rubaconte, — Si rompe del montar l'ardita foga — Per le scalee che si fero ad etade — ch'era sicuro il quaderno e la doga »... (*Purgatorio*, C. XII, v. 100-106).

² Che ciascuna persona contravverrà (ASN).

Et acciò che niuno possa delle cose predette pretendere giusta ignoranza, vogliamo et ordiniamo che in ciascuna Città, Terra, Castello et Villa dello Stato sudetto siano publicate ne i luoghi publici, soliti et consueti, per il publico Trombetta con alta et intelligibil' voce, premesso il suono ordinario della tromba, et ne sia fatta la debita relatione.

Dat' in Civitaducale il di primo di Dicembre M.D.LXXI.

MARGARITA.¹

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS.²

¹ C'è, dopo la firma o il nome, il sigillo ducale, con la scritta « Margarita d'Austria Duchessa », su carta sovrapposta a cerella.

² Nella copia che si conserva nell' Archivio di Stato, a Napoli, segue la « Tavola » per Campli, con la quale è riformata quella del 1558, ordinata, per commissione di Margarita d' Austria, da Fabio Lembo, a quel tempo Commissario ed Erario di Casa Farnese, noto anche a noi; e subisce notevoli aggiunte l'altra del 1554 intorno agli emolumenti che toccano all' Uditore e al suo Attuario, al Capitano e al suo Giudice, all'Attuario del Capitano, al Cancelliere e al Cavaliere, giova notare che, nella Tavola relativa ai diritti del Cancelliere, si fa menzione, oltre che di Campli, della Nocella e Castelvecchio.

TAVOLA PER CIVITA DI PENNE

c. 22.¹

MARGARITA D'AUSTRIA DUCHESSA etc.

Volendo Noi che l'Ordini nostri, e di nostro ordine fatti dalli nostri Magnifici Ministri et Offitiali nelle Cittadi et Terre di questi nostri Stati d'Abruzzo, per il buon' reggimento et governo de nostri Vassalli et buona administratione della Giustitia, siano inviolabilmente osservati, et havendo riconosciuta la Tavola che di nostra commissione fu ordinata, dell'anno 1558, dal Magnifico Fabio Lembo, a quel tempo Commissario et Erario nostro, intorno li emolumenti che dovevano pigliare li Magnifici Auditori di detti nostri Stati et loro Attuarii, delli atti, decreti et sentenze che occorreano farsi ne Tribunali di detta Ducal' Audientia, nelle cause della nostra Città di Penne et suo Distretto, così civile (*sic*) come criminali; et parimente havendo riconosciuta la Tavola che di nostra commissione fu reformata, dell'anno 1548, dal Magnifico Hettorre Piscicelli, a quel tempo Auditor' nostro in detti nostri Stati, sopra li emolumenti che dovevano pigliare li Magnifici Giustitieri di detta nostra Città di Penne, loro Assessori, Attuarii et Cavalieri, tanto nelle cause civili come criminali nel Tribunale et Corte di detta nostra Citta di Penne, delli atti, scritture et decreti che doveano farsi da loro in detto Tribunale, da Noi in quel

¹ Conserviamo anche qui il numero delle carte; ma badi il lettore che da questa, si passa poi, per le ragioni accennate nell' « introduzione », alla pagina 26^a (*bis*) del testo.

medemo tempo stabilita et confirmata; et havendole hora di novo molto bene considerate, ordiniamo che come ragionevoli et concernenti il nostro servitio et beneficio de nostri Vassalli, siano da detti Magnifici Auditori, Giustitieri, Assessori, Attuarii et Cavalieri, presenti et successivamente futuri, et da ciascuno di loro totalmente et senza alcuna prevaricatione osservate, insieme con le considerationi et aggiunte fatte da Noi in ciascuna di dette Tavole, sicome habbiamo giudicato essere ragionevole, (*sic*) et essere per uso et stile stato osservato in detti Tribunali et ciascun' di quelli, secondo ne consta per l'informatione che n'habbiamo presa. Il tenore delle quali Tavole, dichiarazioni et aggiunte è questo che sequita distintamente in ciascuno delli offitii de prenominati Ministri et Offitiali. ||

Pei motivi che il lettore conosce — li abbiamo accennati nell' « introduzione » — noi ne pubblichiamo alcune. Ci sembra, quindi, notevole il capo 7° della Tavola dell' Auditore, in cui si tratta di speciali inquisiti e della maniera, con cui i colpevoli e falliti eran trattati un tempo e furono trattati poi, cioè dal 1571, col nuovo ordinamento, allorchè si rimettevano alle grazie della Corte o del Tribunale.

« Quando tale inquisito si rimetterà per colpevole et fallito alle gratie della Corte, non si debba pigliare mercede alcuna per il decreto di tale compositione. Et perche siamo informata che per il passato è stato abusato che, quantunque sia chiaramente constato del delitto, l' inquisito è stato adnesso a compositione per modo et via di transactione per estorquere la mercede del decreto, commandiamo che, quando constarà del delitto, non si debba fare com-

positione di quello per via di transactione, ma in tal' caso il delinquente si debba rimettere per colpevole et fallito alle gratie della Corte ». (Lo stesso era dell'Attuario dell'Auditore. Notevole è altresì il capo 20°, tra quelli aggiunti nella Tavola dell'Auditore).

« Se dichiara che la mercede delli atti, decreti, sententie et carcerationi nelle cause di querele di parole iniuriose, turbative de possessioni ¹ et di danno dati (*sic*), si debba pagare come nelle cause civili, conforme all' ordine che in detta Città fù fatto dal Magnifico Alessandro Oliva, già nostro Auditore ».

Or bene l' Oliva fu « Gubernator » nel 1557, come si rileva da un documento delle *Farnesiane* (fasc. 18, n. 4) e dal vol. *Alessandro de' Medici* ecc.: le prove quindi dell' antichità delle prime Tavole crescon di numero.

Mi piace inoltre far sapere quali fossero i compensi, almeno alcuni, che si davano al Barigello e all' esecutore. (Si è detto, parlando del primo, che doveva tener cinque « famigli » al suo servizio).

« Il Cavaliere ed esecutore riceverà da ciascun' carcerato, se non pernottarà, grana cinque ».

« Se detto carcerato pernottarà, da ciascuno, grana diece ».

« Se detto carcerato continuerà di stare in carcere per quindici giorni et da quello in sopra, per qual si voglia tempo, riceverà il Cavaliere et esecutore in tal' caso dal carcerato, per mercede della carceratura, uno tari ».

« Et se il carcerato sarà detenuto per pagamenti fiscali, non debba di tal carcerazione pagar mercede alcuna ».

¹ L'espressione è solita o legale. Anche nel *Codice Catena* (lib. III, cap. 13°) si legge: « De non turbando nec destituendo aliquem de sua possessione vel quasi ».

(Al quale *Ordine* risponde il 5° tra i capi aggiunti pel Cavaliere, e manifesto al lettore).¹

« Se occorrerà farsi alcuna essecutione reale ò personale per Regii pagamenti fiscali et nostri et per proventi della nostra Ducal Camera ò per colte imposte ò da imponersi à comodo della Università et di detta Città, non debbano (il Cavaliere et esecutore) pigliar' mercede alcuna di tale esecutione, ma siano tenuti esequire gratis, et che siano obligati andare à fare dette esecutioni tante volte quante ne saranno ricercati dalli Esattori, Erarii, Camerlenghi et coltori ».²

Dal che si vede che alcune ripetizioni, pel fine della chiarezza, non mancano. Ma più interessa la conclusione di questa parte degli *Ordini*.

Et affinche detti nostri Auditori, Giustitieri, Capitani, Assessori, Attuarii et Cavalieri non possano della sopradetta overo preinserta Tavola et Capitoli, che in essa si contengono, allegar' giusta causa d' ignoranza, ordiniamo et comandiamo che, nell' ingresso del loro offitio, dalli Camerlengo et Priori che per li tempi saranno in detta nostra Città di Penne, si debba loro la detta preinserta Tavola pubblicamente notificare et intimare, et la copia di essa presentare; la quale si debbe affigere et tener' continuamente affissa dove in detta nostra Città occorrera recarsi detta Ducal' Audientia o Corte di detti Capitani et suoi Offitiali, comandando et ordinando alli nostri Auditori, Capitani, Assessori, Attuarii, Cavalieri,

¹ V. in questo volume l' *Ordine* della pag. 65, con la nota rispettiva e il documento IX.

² Collettori, messi esattoriali.

presenti et successivamente futuri, che quella ciascun' di essi debbia inviolabilmente osservare secondo la forma, tenore et continenza di quello, ne possano trasgredirla, ne prevaricarla in modo alcuno, in pigliar, oltre a quello che per dette Tavole sta a ciascuno destintamente ordinato et tassato, alcun'altra natura di cosa ne in robbe ne in denari, etiam dio sotto pretesto et colore di donativi, recognitione, visure di processi, per qual si voglia causa, sotto pena di mille ducati, d'applicarsi alla nostra Ducal' Camera, per nove parte (*sic*) ad essa et per una all'avisatore, da esigersi dalli detti Auditori nostri, Capitani, Assessori, Attuarii et Cavalieri, et ciascuno di essi per ciascuna volta si contravverrà. Et similmente comandiamo che [di] qui avanti nessuno Avvocato, Procuratore curiale o altra qualsivoglia persona ardisca, ne presuma, contra la forma di dette nostre Tavole, di far' dare alli detti nostri¹ || Auditori, Capitani, Assessori, Attuarii et Cavalieri alcuna natura di cose in robba o danari etiam sotto pretesto et colore di detti donativi, recognitione, visure di processi et qualsivoglia altre cause che potessi presumersi, sotto pena di oncie venticinque et altra a nostro arbitrio reservata, d'applicarsi per un sesto all'accusatore, per l'altra alla nostra Ducal' Camera, per ciascuna persona o ciascuna volta si contrafarà; ordinando che le dette pene, quando s'incorreranno et pagaranno dalli detti nostri Offitiali et Ministri, si debbano ponere tutte et intieramente all'entrata della nostra Ducal' Camera, senza che in quelle debba in alcun modo partecipare l'Università della Città nostra di Penne, per venire dette pene dalla punitione et castigo

c. 27.

¹ In questa parte il foglio è logoro, all'estremità esteriore, ma non è stato difficile ricomporre il testo.

delli nostri Ministri et Offitiali, certificando ogn'uno che si procederà all'executione di dette pene, in caso di contravventione, senza remissione alcuna. Et in fede di ciò abbiamo fatto scrivere la presente, firmata di nostra propria mano et sigillata del nostro solito sigillo, questo dì primo di dicembre M.D.LXXI, in Civita Ducale.

MARGARITA.

Vidit TRINULUS.

MUTIUS DE DAVANZATIS *Secretarius*.

Qui ha fine la « Tavola per Civita di Penne ». Segue, nella pagina successiva, una « provvisione » dell'Auditore Baiardo, fatta in seguito a gravi rilievi del Procuratore fiscale Alessandrini. Aveva questi osservato che nello Stato di Madama d'Austria i delinquenti crescevano di numero e di audacia. Troppi, come abbiamo a suo luogo osservato, ne erano rilasciati « sotto pregiaria », mentre avrebbero meritato la pena di morte o la prigione a vita. Colpevoli erano anche i medici, che troppo facilmente ridavano la libertà o traevano di carcere infermi, che non avevano malattie gravi. Il Procuratore fiscale pregava il Baiardo degli opportuni rimedi. Ecco la lettera dell'uno e la « provvisione » dell'altro.

Ill.mo Signore,

Scipione Alessandrino dell'Amatrice, Procuratore fiscale del Stato di Madama Ser.ma d'Austria, fa sapere à V. S. Ill.ma come una delle cause principali, per la quale si sogliono commettere alcuni delitti per lo Stato predetto, è perchè gli Offitiali d'esso non più presto che han carcerato alcuni delinquenti, gli abilitano e li rilassano sotto pregiudicia, ancorchè i delitti meritino pena di morte naturale ò civile, ascissione di membro, di galera ò pur relegatione, senza intimar mai esso supplicante contro la forma della Regia Prammatica sopra di ciò ordinata. Dal che nasce che gli huomini facilmente s'invitano a delinquere in grandissimo disservitio di Dio e della giustitia. Però supplica V. S. Ill., havendo rispetto alle cose suddette, si degni per beneficio publico e per osservantia della Prammatica predetta, ordinare à detti Uffitiali che non debbiano per l'avenire, venire ad habilitatione e rilassatione alcuna, senza essere intimato et inteso esso supplicante nelle sue ragioni (*sic*), affinchè i delitti non habbiano a restare impuniti, ma sia ognun gastigato conforme a' suoi demeriti. Ut [Deus].

Et perche molte volte gl'inquisiti vengono ad essere habilitati, sotto pretesto d'infermità, fuor delle carcere, nelli casi nelli quali vien' a imponersi la pena predetta di morte naturale ò civile, ascissione di membro, di galera o relegatione, et non sono altrimenti infermi, supplica V. S. Ill.ma resti servita provvedere che non siano habilitati, se non ne haveranno la fede di doi Medici, se vi saranno; se non d'uno almanco, con giuramento da darsegli in actis della loro infermità, per ovviare alle fraude

che di continuo in ciò si commettono, perchè à questo modo li delitti non remaneranno impuniti, et la giustitia haverà il luogo suo. Ut Deus etc.

Margarita ab Austria etc.

Magnifici officiales presentes et successive futuri Status S. A. (Suae Altitudinis) ad aliquam habilitationem et relaxationem inquisitorum non deveniant nec deveniri permittant mandito (*sic*) supradicto procuratore fiscali in suis Juribus Juxta formam mentionatae Regiae Pragmaticae quam inviolabiliter observent et observari faciant. Et circa fides et relationes medicorum,¹ nisi sint duorum vel unius, si non adsint plures et cum iuramento in actis redacto prout Juris est. Cauti de contrario, sub pena unius auri tota (?) applicanda Camerae Ducali, ultra penam in dicta Regia Pragmatica contentam.


Datum Aquilae, die 13 Maij 1580. Baiardus Auditor et Locumtenens.² Omisso sigillo.

Die 19 Maii 1580 Pennae praesentatum fuit, etc.

¹ Cfr. l'Ordine a pag. 44-45.

² Il Baiardo era Auditore dello Stato d'Abruzzo nell'anno 1580. Come abbiamo osservato altrove, (v. il noto studio C. G. Salconio) fu Auditore nel 1595. Tale era stato nel 1587, come da una lettera del Cardinal Farnese, pubblicata in parte nel citato opuscolo, ma che qui riproduciamo integralmente, per averne fatto cenno nella « introduzione » e pel ricordo che v'è del Picedi, pur lui ivi mentovato. Fu Auditore nel 1592, forse nell'anno seguente, come ne mostravano desiderio i cittadini di Penne. (V. documento V). Ecco la lettera:

« Ill.mo et Ecc.mo Signor Nipote, Per la copia, che sarà con questa d'una lettera del Signor Cardinale Sforza potrà V. E. vedere come sta disacerbato per le controversie di giurisdittione. Il che mi dà qualche fastidio, perchè io credevo, che le cose si andassero ad accomodare. Io non ho mancato di risponderli, et addolcirlo, assicurandolo che nel Duca, in V. E., et in noi tutti non è, che buona volontà, et desiderio verso di lui, ma che in materia di giurisdittione ogn'uno è obligato per i termini convenienti à difendere il suo, et non per questo si ha da mettere in dubbio la buona intelligenza, che nel resto deve essere fra noi. Et poichè non sò se sia successo cosa di nuovo da poi che V. E. me ne scrisse molti giorni sono, la prego ad avisarmene, et particolarmente di chi si duole il Cardinale, chi con autorità gli si voglia star sopra, come lui si risente nella sua lettera; et il parer mio è, che con tutti i modi convenienti si procuri di dargli sodisfattione et si conservi amorevolmente più che si può, come anco ne scriverò al S.or Duca di nuovo con li primi. Ho inteso l'ordine che V. E. ha avuto da S. A. di sapere la volonta del Baiardo se vuole accettare il governo dello Stato d'Abruzzo, che tiene il Picedi. Et perchè sin dal mese d'Agosto, et poi un'altra volta del mese passato mi truovo d'avere scritto à S. A., che in modo alcuno non reputo bene che 'l Baiardo ritorni a governar quei vassalli per molte cause, che li ho fatti sapere, prego V. E. à non passar più oltre à questo negotio, sin all'intendere la mente di S. A., et la risposta, che le parerà di farmi, persuadendomi che doppo che sarà informata di quello che passa, sarà per fare altra resolutione. Il che sarà servita V. E. di tener in se per ogni buon rispetto, et non occorrendo altro, di tutto cuore me le raccomando. Di Caprarola, li 3 di Ottobre 1587. (Desidero che V. E. mi avvlsi quando pensa di andare à Piacenza). Di V. E. Amorevolissimo Zio: Il Cardinal Farnese ».



DOCUMENTI

I.

Margarita de Austria Ducissa.

Magnificis viris Iustitiario, Assessori, Actuario et Cavalerio Civitatis nostrae Penne, praesentibus et successive futuris notum facimus qualiter pro parte Universitatis et hominum dictae nostrae Civitatis fuit nobis expositum quod annis praeteritis per Regiam Aprutinam Audientiam ad instantiam ipsius Civitatis fuit confecta quaedam Tabula seu Taxa salarii omnium actorum curiae, Magnifici Iustitii particulariter per capitula distincta, quae Tabula ex ordine et mandato dictae Regiae Audientiae fuit indimute servata per plures annos, quodque a certis annis retro Iustitii et alii nostri Officiales dictae Curiae abusi sunt dicta Tabula non solum exigendo salaria praeter et ultra tenorem ipsius, sed eam trahendo, et extendendo, ac sinistre, et male interpretando, ac addendo, in grave damnum et praeiudicium ipsius universitatis. Supplicaverunt propterea nos humiliter ut dignaremur dictam tabulam et taxationem per capitula distincta de novo confici facere et confirmare eamque declarare et si opus fuerit aliquid addere et praecipere ac mandare sub formidabili poena praefatis nostris officialibus ut eam tenaciter observent ne ipsi supplicantes in futurum de caetero graventur. Nos autem supplicationibus praefatorum nostrorum vassallorum uti iustis benigne annuemus, dictam tabulam videri fecimus et habita matura discussione, de certa nostra scientia illam de novo erigi fecimus per eadem capitula, quae omnia confirmamus cum aliquibus declarationibus et additionibus prout infra particulariter continentur: videlicet:

(I capitoli sono quindici).

Mandamus propterea supradictis Iustitiario, etc. ... et copiam dictae tabulae affigi faciant in banca palatii dicti Mag. ci Iustitii ut

conspici ac legi ab omnibus valeat, cauti de contrario sub poena praefata. Datum Romae in palatio nostro, die quarta mensis aprilis MDXXXVIII. (*Farnesiane*, fasc. 18).

II.

Instructioni et Recordi da trattarsi da voi Magnifico C. Octaviano Castiglioni in nome di questa Città di Penne con Sua Altezza Ser.ma.

Primieramente vi ricordarete quando sarrete con S. Al. ser.ma Humilmente in nome di questa città farli reverenza et supplicarla voglia dignarsi secundo ella suole havere per ricommandato (*sic*) et in protettione questa sua città et suoi negocij et necessità.

Secundariamente farli sapere come questi giorni adietro è venuto in questa città il C. Fata Auditore della regia audientia à fare l'essamine sopra la lettera ottenuta da S. A. diretta alla regia audientia [sopra] gl'informazione (*sic*) della giurisditione quale esercita tra laici in prima et seconda instantie (*sic*) e s'è provato et l'uno et l'altro.

3. Come il Rev.mo Vescovo da Modena¹ scrive a questa città sopra il risentimento che questa città ha fatto già la via de Napuli acciò si renda conto della sua administratione per la giurisditione Civile, della quale vi se ne dà copia.

In oltre farrete anco intendere a S. Al. Ser.ma come il gia detto vicario se intromette in le terze cause delle castella de Montebello e Farindula si come si potra vedere per una provisione, della quale per informazione della verità vi se ne dà copia.

De più vi recordarete che il congregare del minor consiglio in questa città di Penne no è per altro che per eseguire quel tanto che si trova ordinato dal maggior consiglio et parlamento con la presentia del mag.co Gran giustitieri di questa Città e di quel tanto che si conclude in lo minor consiglio similmente con la presentia del detto G. Giustitieri, onde novamente [con] gl'ordini

¹ Era Paolo Odescalchi (1568-1572) o Giovanni Battista de Benedictis (1572-1591)?

fatti da S. Al. se prohibisce tal congregatione non senza gran preiudicio delle espeditioni et negocii universali. La supplicarete resta (*sic*) contenta si possa fare secundo il solito, ancora che il G. Giustitieri sia pronto sopra al venire ad ogni richiesta.

Redurrete anco à memoria a S. Al. Ser.ma la gratia fattali de i letti di questa citta et vedere si effettua con quella celerita che si potrà, per evitare lo alloco de dudici ducati il mese.

Datum Pinne die XX februarii 1572.

III.

Alessandro Farnese Duca di Parma et Piacenza.

Lodovico Giunti Dottor di leggi, et Auditor generale del Ser.mo Signor Duca di Parma, et Piacenza nei suoi Stati d' Abruzzo.

Magnificae Comunitati Civitatis Pinnensis nobis carissimae salutem gratiam, et bonam voluntatem Dovendo noi provvedere in questi Stati di S. A. S. in Abruzzo che l'officio di Mastro Portulano et di Pesi et Misure secondo la forma de suoi Privilegi siano rettamente essercitati, et con quella diligenza che si conviene al servizio Regio, et suo, et à quella utilità publica del suoi Vassalli indirizzati, et governati, per cui sono detti offiti instituiti, ed essendoci stato esposto per parte di cotesta Città ch' essa tiene desiderio di haver tal cura, carico et pensiero, considerando il bon zelo à che si move, et essendo noi sempre intenti à farle gratie conforme alla bona volontà che le porta S. A. S. ci siamo contentati, et contentiamo di concedere à detta Città per un'anno seguente, cominciando alli 28 di Genaro 1589 l'administratione di detti officii di Portulania, Pesi, et Misure per l'affitto de ducati centovinti, si come si è convenuto per parte di detta Città con il Magnifico M. Paolo Ducagini Erario per S. A. S. in detta Città, et per instrumento tra loro stipulato si contiene, concedendo à detta Città, et chi da essa sarà instituito à portarsi nell'administratione di detti offiti con quella diligenza, cura, solecitudine, integrità et fede, che da noi si confida, ordinando, et comandando che si debba indiminutamente eseguire quanto per le riforme di S. A. S. sopra detti officii è stato ordinato et

riformato, di che si deve aver notitia dallo stesso libro delli Ordini generali che da S. A. S. è stato destinato in essa Città, Comandando à ciascuno di detta Città, et suo distretto che dia quella ubidienza, et assistenza per la buona administratione di detti officii à essa Città, ò à chi sarà per lei instituito, che si deve, et conviene, et che eseguiscano quanto in virtù di questa sarà ordinato, concedendo autorità di poter comandare à tutti sudditi di S. A. S. sotto quelle pene, che le pareranno in quello, che per servizio et buona administratione della giustizia circa detti officii si giudicherà necessario et opportuno, con autorità di poter procedere alla pena contro l'inobedienti secondo gli ordini, et consuetudini delli altri simili officiali di questo Regno, advertendo però che non si contravvenga ai sudetti ordini di S. A. S. in modo alcuno per quanto s'ha cara la gratia sua, et sotto le pene in essi ordini contenute; et in fede habbiamo fatta fare la presente nostra litera Patente sottoscritta di nostra propria mano, et sigillata del nostro solito sigillo. Datum in Civitate Pennae die XII Februarii 1589. Lodovico Giunti Auditore.

IV.

Alla Ill.ma et ecc.ma signora et nostra Padrona Osservandissima Margarita d'Austria.¹

(Intus). Ill.ma et ecc.ma signora. Da maestro Andrea et Pierantonio de nobilibus nostri ambasciatori havemo inteso pienamente lo buono animo et intentione tiene v. ecc.a circa l'unione et governo nostro, et ni ha referito ancho l'amorevole accoglienza, (*sic*) per sua gratia dimostratali, di che, non essendoni (*sic*) in alcun dubbio, le ni habbiamo sempiterna obligatione, con riferirli quelle gracie che da noi si ponno.

Habbiamo ancho visto, et con reverentia letto, le risposte giuste et sante date da V. Ecc.a, ne nostre instrotioni. Ne pare per servi-

¹ Era Margarita Farnese, e non d'Austria. Nipote di Madama d'Austria, sposò il Duca Gonzaga di Mantova. Finì in un monastero.

lio di quella et nostro beneficio, ricorrerai un'altra volta con la presente, et in una sol partita far capace V. Ecc.a sopra il negozio del Thesorero, dove appare che habbia da osservare et fare come li fanno li Thesoreri Regij circa il pigliar de denari: in questo noi inviamo la copia del capitolo passato da V. Ecc.a, dove appare il tutto circa lo ricevere de le monete senza alcuno interesse. Siamo certi che non mancherà per sua innata gratia et benignita farcelo osservare.

Et ancho torniamo a supplicare V. Ecc.a che de gratia speciali (*sic*) resti servita compiacersi che suoi Thesoreri che saranno piglino suoi pagamenti fiscali, da gl'arrennatori de le nostre gabelle, quali se pagano con moneta ca(n)giate d' onde più habilmente, li potranno havere, et non permettere che dette intrate restino impotere (*sic*) nostro, che facilmente se ponno convertere et deviare altrove, per gli continui dispendij che ni occorrono, et per questo La tornimmo a supplicare ni faccia cotal gratia, con commodo de quella, et più celere sodisfazione et nostro grandissimo beneficio per la causa antedetta, atteso che così si e osservato per gli altri Thesoreri passati, da poi che fossimo vassalli.

Appresso il S.or Logotenente nostro ni ha mostrata una postilla del S.or Annelot, che dice che non sono pagati al Thesorero gli denari de soldati, et la mercede costituita a l' agenti di Napoli; in questo rispondiamo: che con dicto Thesorero si e fatto per mano de nostri rationali conto longo questa Natal passata di quanto se faceva creditore de tutti gli pagamenti occorsi, tanto fiscali come de' gli fanti, et agente, et de gli grani di gia venduti per sua S.ria; per il che non restiamo debitori in cosa alcuna a decto S. Thesorere, se non in cento ducati in circa de li primi grani predicti, quali giaccono ne li quinterni che rescotino (*sic*) lo S.or Giustifiero, sicche da la banna nostra non si e mancato in conto alcuno, ne si mancherà, in tutte quelle cose che siano servitio et honor di V. Ecc.a, et suoi ministri, et non occorrendoni per hora altro a la buona gratia di quella sempre ni raccomandiamo: che la possiamo presto vedere incoronata d'un felicissimo regno. Da la vostra fedelissima Cita di Penna a li XVII di fibr. 1591.

Ill.me et Exc.me fidelissimi Vaxalli Camerarius Iudex Concilium
Communitatis Pennae.

V.

Rescritti del s.or Baiardo.

Molto Ill.re Sig.re,

Si supplica a V. S. M. Ill. da parte dell'Università, et Huomini di Civita di Penne, ch' essendo quella (*sic*) Città, Principale, e Capo in questo Stato del Ser.mo S.or Duca, resti servita per commodità di vassalli di detta Città e di altri luoghi, e Terre vicine, venire à far Ressidenza in essa, come hanno fatto molti altri Predecessori suoi.

Si consolarà a suo tempo quella Mag.ca Città.

Che sia servita ordinare sotto pene formidabili al Giustitieri, Mastrod'atti, presenti e futuri di detta Città, che debbano inviolabilmente osservare tutti li Pannetti e Tavole dalla felice memoria di Madama Ser.ma e da V. S. M.co Ill.re circa gli emolumenti loro, e quelle tenere affisse pubblicamente in Corte d'esso Giustitiere.

S'ordinerà alli Giustitieri, et altri Offitiali quanto si domanda.

Si dessidera anco ordini à detti Giustitieri e suo Mastrod'atti che per testimonianze et altre cause minime non debbano far carcerare alcuno nella fossa, per esser Carcere atroce, e pericolosa assai, nè meno per Decreti d'habilitatione, e pregiarie, debbano farsi pagare cos' alcuna, conforme agli ordini di S. A. Ser.ma e di V. S. m. Ill.re. Et anco, che non men debbano carcerare, e travagliare più tanti poveri huomini di Farindola, o della Città istessa, per prattica da quelli tenuti con Banniti, per haver loro dato à magnare per forza, tanto più che non sono stati per tal causa molestati dal S.r Conte di Conversano¹ Commissario Generale sopra di ciò, ch'è segno evidente di non haverci quelli poveri colpa alcuna.

Si darà ordine conveniente.

¹ *Il Conte di Conversano era, come abbiamo scritto nell'« introduzione », Adriano Acquaviva, figlio di Giovanni Girolamo, Duca d'Atri.*

Che sia contenta confermare à detta Città l'affitto della Portolania, e de pesi, e misure, per quest'anno corrente, con la medesima risposta dell'anno passato, e spedirne Patente.

Si spedirà la Patente conforme alla dimanda ed in tanto si eserciti dell'offitio per il present'anno facendo il solito.

Che resti servita conceder licenza al M.co Pietro Armenio, e suoi Deputati Arrendatori della Gabella, giratali sulla Città per dodici anni, di potere durante detto tempo, portar Armi offensive, e difensive di giorno, e di notte, purchè non siano proibite dalli Banni Regij, essendosi detta Città obligata nella Conventione fatta con esso Armenio di fargli ottenere detta licenza.

Si concederà d'armi non proibite.

E perchè il carico di maritar ogn'anno alcune zitelle, per ordine lasciato dalla gloriosa memoria di Madama Ser.ma nel suo legato, deve essere solo della Città, conforme alla disposizione di S. A. Ser.ma ne vi deve altrimenti intervenire l'Erario Ducale, com'egli cerca d'intromettersi, perciò si desidera un'ordine à detto Erario, che non debba ingerirsi in questo negotio.

Che si faccia il solito circa l'intervento dell'Erario servandosi sul resto l'ordine che sopra ciò si è dato.

BAIARDUS Auditor.

Datum in Civitate Ducali die IIII mensis Aprilis 1593.

VI.

Al molto magnifico nostro Amatissimo il Dottor Gio: Battista Baiardi nostro Auditor Generale in Abruzzo. Civitaducale.

Molto Magnifico nostro amatissimo. La Città nostra di Cività di Penne ci hà fatte alcune petitioni per mezzo d'un suo Ambasciatore mandato quà à posta, tra le quali sono le due che vedrete per la copia, che vā con questa. Et desiderando noi dargli ogni honesta sodisfattione, vi commettiamo quanto al primo capo che facciate un'ordine generale a tutti li Mastrodatti presenti et futuri di tutto lo Stato, che diano copia autentica à tutti quegli interessati, che gli riceraranno, delli decreti et sentenze che faranno gli Officiali nostri pro tempore nelle cause tanto civili, come

criminali, mediante la mercede, acciò possano in ogni tempo mostrare come le loro cause sono state espedito. Quanto al secondo capo della giuriditione di Farinola, et Montebello, avvertite à non offendere in cosa alcuna la giuriditione di quella nostra Città, ma lasciare che goda pacificamente et quietamente quella parte, che di ragione le compete, che la mente nostra è di voler piu tosto favorirla, et beneficiarla che pregiudicarle in cosa alcuna. Et la parte nostra vogliamo sia effettuata non solo da voi davanti il vostro officio, ma dalli vostri successori ancora, et à questo effetto la restituerete al presentatore, che sarà il fine. Et Dio vi guardi et conservi! Di Parma à di 20 di Genaro 1596. Vostro RANUCCIO FARNESE.

VII.

Nel 1598 la città di Penne si rivolgeva alla Camera della Summaria, ricordando che essa aveva la giurisdizione delle cause civili tanto in detta Città come nelle sue castella di Farindola e di Montebello, e ricorreva alla medesima perchè « il Giustiziere, suo Assessore ed Auditori ufficiali di prime e seconde cause Baronali di detti luoghi, indirettamente e sotto diversi figurati colori », s'ingerivano « in detta civile giurisdizione » con danno dei sudditi. Si chiedeva un giusto provvedimento: e s'ebbe il 21 gennaio 1599: cioè si stabilì pel Giustiziere e pel Vescovo di Penne valesse la « provvisione » fatta dalla Camera stessa al Conte e al Vescovo di Policastro, il 14 agosto 1557. Ne riproduciamo la parte essenziale.

« In primis fuit declaratum quod omnes Casus in quibus venit imponenda pena mortis naturalis, civilis vel abscissionis membri, spectent ad curiam dicti Comititis. Et insuper ad maiorem declarationem fuerunt declarati et in particulariter expressi infrascripti sequentes casus: Homicidium. Assassinium. Adulterium. Incestus. Falsum; nisi in Curia episcopali fuisset falsitas commissa, quo casu ad Episcopalem Curiam cognitio pertineat. Item sacrilegium in quo veniret imponenda altera ex dictis tribus penis. Item seditio. Incisio arborum fructiferorum (*sic*). Furta ad decem carolenis (*sic*) exclusive supra. Infra vero dictam summam ad Curiam Episcopalem pertineat ut infra. Incendia appensata, et non casualia. Resistentia et alia offensa illata officialibus dicti Comititis.

Fractura Carceris ipsius Comitis. Raptus virginis, vel uxoris alterius. Luxuria contra naturam. Cognitio contra tutorem corruptentem eius pupillam. Cognitio de privato carcere ultra viginti quatuor horas. Et pariter cognitio contra furantes alienos pueros. Item quod in causis ad Comitalem Curiam spectantibus dictus Comes et eius officiales habeant potestatem exigendi poenas sprete mandati in causis praedictis expediti, et facti. Item provisio super salario Advocatorum et Procuratorum, qui intervernerunt in causis spectantibus ad dictum Comitem spectet ad curiam eandem. Item quod officiales Comitis possint emanare banna contra inferentes damnum in bonis Curiae comitalis, et ab trasgressoribus poenam exigere. Et similiter emanare banna in causis predictis ad eam spectantibus.

Ad Reverendum Episcopum vero, et eius Curiam declaratum fuit spectare, et pertinere omnes causas mere concernentes prosecutionem rerum, bonorum sive pecuniarum inter partes, et eodem modo causas damni infecti, provisionis Tutoris, et Curatoris et similes. Et pariter causas omnium debitorum, in quibus veniret ingerenda pena pecuniaria Fisco.

Et insuper fuit declaratum ad maiorem declarationem subscriptos casus spectare, et pertinere ad eandem Curiam Videlicet: Blasphemia. Furta a decem carolinis inclusive infra. Periurium. Verbera. Pugillos. Vulnuscula. Usuram Fracturam limitis. Insultus nisi fieret cum comitiva hominum armatorum introeundo per viam alienam, domum, alios verberando, pulsandoque, qui casus exceptuati ad curiam dicti Comitis pertineant. Item incisionem arborum infructiferorum (*sic*). Iniuriam. Minas de termine moto. Rixa ubi non sequitur mors vel vulnus grave: videlicet quod ex eo remanserit aliqua laesio membri, vel cicatrix in faciem (*sic*), vel quia vulnus fuit letale; qui casus exceptuati ad Curiam dicti Comitis pertineant.

Item per Curiam dicti Rev. di Episcopi spectent: Tumultus, Ictus lapidum super domibus et fenestris. Resistentia et qualibet alia offensa facta officiali Episcopi, sive eius Vicario dummodo (*sic*) canones non resistant. Item emanatio bannorum super dictis casibus ad Episcopum spectantibus. Item punitio affectus, si non sequatur effectus, dummodo non in assassinio. Quo vero ad prohibitionem armorum quo ad laicos fuit provisum quod ambo illam prohibeant. Et Comes solum, et eius officiales licentiam

impartiri possint servientibus Curiae suae ec familiaribus domus ipsius, inter quos sit Erarius. Et pariter Rev.dus Episcopus ac Vicarii, et officiales illius illam possint impartiri servientibus Curiae suae, ac familiaribus et servientibus domus suae, inter quos sit ille qui curam habet coligendorum et conservandorum fructuum Episcopatus predicti. Pena asportationis armorum sine licentia tam Comitum quam Episcopi eius commodis applicetur, qui pervenerit in capiendos: quo vero ad omnes alios laycos dicti Casalis ambo licentiam predictam impartiantur, et unus sine alio, liceat non impartienti integre exigere penam, non obstante alio impartiente, et banna emananda sub dicta forma emanari debeant tam de exportationibus armorum de die quam de nocte.¹ Item (quod) bannum, [quod] pulsata secunda hora vel alia hora noctis, nemo incedat sine armis et lumine; prout solitum est similia banna emanari, emanentur per Episcopum solum, et eius Curiam ».²

Per cura della città di Penne, s'ebbe la conferma delle suddette « provisioni », dalla stessa Camera, il 22 giugno 1689.

VIII.

In Mag.ca Curia Vicariae. Per parte dell'Università de Civita de Penna s'espone come essa Università have la giurisdictione civile, quale esercita, come hà esercitato sempre, mediante la persona del Camerario et lomini del magistrato, che pro tempore s'eligono da essa Università, previo generale Parlamento et in particolare procede esecutivamente, realmente et personalmente contro li soi debitori alla recuperatione di quello devono, convenendo così eseguirsi per beneficio publico etiam in virtù della regia

¹ *Sul permesso di portare le armi, si legga o si riveda il penultimo rescritto dell'Auditore Baiardo (Doc. V) e gli Ordini del Giustiziere, a pag. 57.*

² *Di questo documento esistono, con lievi differenze, due copie: una nell'Archivio di Stato di Napoli (Farnesiane, fasc. 18, n. 30) e l'altra, nell'Archivio comunale cittadino, sulla quale copia abbiamo redatta la nostra.*

Prammatica et per quello importa materia di grascia, et potestà, che have, etiam con Regio assenso, di vendere seu affittare le Pizzicherie, Panatterie, Macelli, et simili arrendamenti di queste, et altre cose diverse, che alla giornata devono esser' in bona copia, et abundantia à comodo di soi cittadini, et concorrenti: have costumato affittar ad anno, ò per biennio il più per così sperimentare l'aumento, che può venir per beneficio publico. Se soglonge che al presente essa Università have varii et diversi debitori liquidi, et significati in bona somma per affitti di gabelle, esattorie di pagamenti fiscali et per altre cause, quali non hanno pagato, ne intendono pagare; pretextu che li homini del minor Consiglio li hanno concessa dilatione: il che non se potea fare, et quatenus fosse stata conportabile per alcun breve tempo, non si potea fare a tempo lungo, ne prorogar' como se è fatto più volte con manifesto danno et interesse di essa Università la [quale] sta carica et angustiata molto di altri debiti che have et se ne saria discaricata in bona parte, quando l'esattione predetta fosse stata fatta à suo tempo, come si dovea. Più oltre sono alcuni altri cittadini li quali hanno procurato affittare, come hanno affittato, le pizzicherie, non per un anno ò doi conforme al solito, ma per anni quattro continui, et con certe capitulationi et patti a loro disegno, li quali non solum non conformi all'intentione di essa Università di bon governo et aumento à quali hà avuto sempre mira, ma vanno à destruttione del tutto, poiche per esse se dà causa di minuire tal aumento, se toglie il concorso de traficanti, maxime havendo essa Città il mercato di sabato per ogni settimana con due ferie l'anno concesse novamente et così inducono restretta et carestia, et quod peius est toglie in tutto la giuristione che have in questo, poiche in caso di contraventione alle cose promesse, sole essa Città, et può procedere alla carceratione personale, et questi tali se hanno procurato di non essere tenuti se non ad una certa poca pena pecuniaria, il che è materia manifesta di delinquere; sapendo, che di rado si paga se pure di molti eccessi, che se ponno commettere qualche uno ne viene à notitia, como il tutto stà declarato nelle capitulationi et patti predetti, et contratto, exinde sequuto à beneficio di Martino Pistaricchio, et Achille Cosmo, affittatori, et stipulato per mano di D. Giovanni Berardino Damiani sotto il 26 di Novembre 1602, per detti anni quattro incominciati a primo di decembre di detto

anno, quale si mostra in pronto, et essa Università declara nullo et como non fatto; essendo totalmente ingiusto, et dannoso, et falso senza suo consenso et saputa, in forma tale. Et perche intende essa Università mediante il suo Camerario et lomini del magistrato esercitare sua giurisditione et avalersi della sua authorità esecutiva liberamente come sole, nelle cose predette cum annexis non obstanti le dilatationi concesse à soi debitori, et le capitulazioni, patti, et cautele fatte co' detti Affittatori, li offitali del Duca et altri superiori l'impediscono, ò potriano impedirla in futurum, et così il beneficio et rilievo se retarda. Per questo implorando auxilium Cat.cae M.tis et huius Magnae Curiae Vicariae se demanda Provisione a tutti detti Officiali in solidum, che ne in questo ne in alcuno concernente sua giurisditione li diano impedimento alcuno come è giusto...».¹

IX.

Ill.mo Signore,

L'Università di Civita di Penne supplicando fà intendere à V. S. Ill.ma come essa supplicante da tempo, che non vi è memoria in contrario, si trova in pacifica possessione, che il Camerlengo d'essa Città, et huomini del Regimento d'essa hanno ordinato, conforme all'occorrenze, alli Barigelli famigli di Corte di detta Città supplicante li quali conforme all'ordini, che si li sono stati dati hanno eseguito quanto l'è stato ordinato: al presente per li predetti si ricusa di carcerare li debitori d'essa Città, sotto figurato pretesto, che per l'Auditore del Duca s'è stato ordinato che non si proceda à carceratione senz'espresso ordine in scriptis del Giudice Civile di detta Città, turbando, con reverentia, anzi togliendo la giurisditione a detti Camerlengo, et deputati contra la forma dell'antico solito, per il che hanno havuto ricorso alla Gran Corte della Vicaria, et ottenuta provisione diretta al Bari-

¹ Il 25 giugno 1603 la Gran Corte della Vicaria stabiliva che, avendo la Università di Penne la giurisdizione civile, niente si rinnovasse: « Nihil innovent ».

gello predetto et suoi famigli, che ad ogni instantia di detti Camerlengo, et deputati oretenus fatta, carcerino li debitori d'essa Città supplicante conforme al solito, come dalla detta provisione; et havendo quella fatta intimare, non hanno curato altrimenti obedire; have havuto perciò essa Città supplicante ricorso a V. S. Ill.ma supplicandola restar servita ordinare alli predetti che osservino ad unguem detta provisione della Gran Corte, et solito d'essa Città; con cognominatione di Commissario in caso d'inobseranza, acciò essa supplicante non sia de fatto, con reverentia, spogliata della sua giurisditione, et l'havrà à gratia, ut Deus.

Publicus Gubernator Generalis (?)

Magnifici Iudices primarum et secundarum causarum civilium (?), et alii ad quos spectat, observent et observare habeant et debeant Universitati supplicanti solitum circa petita in retro... et contra solitum prescriptum nihil innovent nec innovare habeant et debeant. Contra aut qui libet (*sic*) de... sub pena undecim (?) auri... — Die 19 ottobre 1607.

P. MUTIUS (?).

X.

Al Camerlengo, Giudici et Consiglio di Citta di Penne.

Molto Magnifici nostri Amatissimi. Tocca tanta parte alli Vassalli nostri, et in particolare a cotesta Città tanto nostra devota, et amorevole della gratia, che Nostro Signore Dio ci ha fatta in concederci un Figlio maschio, che molta ragione tiene di rallegrarsene, e però ci rendiamo sicuri, che l'ufficio di congratulatione che ne avete fatto con noi per mezzo della lettera vostra de 25 del passato, et del Conte Giulio Caracciolo Governatore di questa Città nostra, che ce l'ha presentata sia proceduto da voi con quel vero affetto, che ci significate. Onde vi assicuriamo, che tutte le dimostrazioni, che in questa occasione avete fatte dell'amore di cotesta Città verso di noi sono state molto gradite da noi, et si come ve ne ringratiamo, et ne conservaremo la de-

bita memoria, così dove potremo favorirvi, et rendervi gratitudine in generale, et in particolare lo faremo molto volentieri; et l'istesso à suo tempo farà anche il Principe mio Figlio, secondo che più largamente habbiamo detto al predetto Conte Giulio, et N. Sig.re Dio ne conservi. Di Parma a 25 d'Ottobre 1610. Vostro
RANUCCIO FARNESE.

XI.

Ill.mo Signore,

La Città di Penne espone a V. S. I. come è Baronessa delle due Castella di Farinola, e Monte Bello, nelle quali have la giurisdizione Civile, e mista esercitata dal Capitano che si destina da essa Città, et il Criminale di detti Castelli anni sono fù donato à Madamma Ser.ma d'Austria di felice memoria già padrona di detta Città, per la cui donatione, e gratitudine essa mad. Ser.ma have concesso, che nelli proventi si fanno delle Cause criminali di delitti si commettono in detti Castelli, essa Città ne habbia la metà, e così è stato osservato, e continuato da detto tempo sin hoggi dalli Offitiali destinati in detta Città da Ser.mi Padroni: hora essendo stato commesso delitto d'homicidio nel Castello di Farinola in persona di Desiderio Lucerino, per il quale viene inquisito Mattheo Centauro di detta Città, che faceva domicilio in detto Castello, il Mag.co Giustitiero nel provento farà per detto delitto non intende darne la metà ad essa Università, conforme al solito, stante che detto Mattheo have delinquito in detto Castello ove faceva il domicilio; per tanto supplica V. S. I. voglia ordinare al detto M.co Giustitiero che nel provento da farsi debbia dare la metà ad essa Città conforme stà osservato, altrimenti non proceda in detta Causa, se prima non sarà deciso da questo Regio Tribunale, che il tutto à gratia ut Deus.¹

¹ Questo « ricorso » non reca nè la firma, nè la data; ma, a giudicare dal carattere, fu scritto da un ufficiale cittadino, intorno al 1650; da colui che in questo tempo notava le spese dell'Erario, come si può vedere nei due grandi volumi, conservati nell'Archivio comunale.

XII.

Alli molto Mag.ci nostri Dilettissimi. Il Camerlengo, Giudice e Consiglio della nostra Città di Civita di Penne. Molto mag ci nostri Dilettissimi. Col mezo di questa nostra, e molto più colla cordialità, che professiamo à cotesta nostra dilettissima Città partecipiamo à voi l'Accasamento stabilito, grazie à Dio, tra' il Principe nostro Primogenito, e la Ser.ma Principessa Dorotea Soffia figlia del Ser.mo Elettore Palatino. Siam certi, ch'al contento, che noi proviamo ben singolare per sì lieto successo, accumulatorete voi il vostro per darci un vero riscontro del vostro affetto in corrispondenza del nostro, che vi portiamo, e che desideriamo propagato ne nostri Posterì verso di cotesti nostri amatissimi Sudditi, a' quali per fine auguriamo da Dio il colmo d'ogni bene. Parma, 9 Xbre 1689. Vostro RANUCCIO FARNESE.¹

XIII.

Nel Pubblico Consiglio di Penne.

La Maggior parte de Cittadini della medesima supplicando rappresenta alla SS. VV. come il presente affittatore della Regia Portulania di essa Città non riguardando alle miserie de medemi Cittadini, a capriccio vuol forzare de persone alle pene non solite, cioè per qualche poco d'acqua ò mondezza² che vengono a buttare accidentalmente in strada, e per li pesi e misure, che tengono per uso proprio, non volendole ammettere al accomodo solito, il tutto perche non rende conto dell'ingiustizie, che v'è facendo. Ed affinche li sia preclusa la strada di ciò fare in avvenire supplica la SS. VV. risolvere che si paghi grana cinque

¹ *Tranne questa lettera, il cui originale si può vedere in casa Castiglione-De Sterlich, i documenti, pubblicati in questa « appendice », si trovano nell'Archivio comunale cittadino. Tutti sono stati riprodotti fedelmente.*

² « Mondezza » (parola dialettale) per « immondezza ».

à foco per detti pesi, e misure, che siano giuste, e per proprio uso e per quel poco d'acqua che vengono buttate (*sic*) in strada, mentre si levarebbero a poveri Cittadini le Angustie, e detto Affittatore non farebbe à suo modo tanta ingiustizia, e si riceverà a grazia, ut Deus etc.

(*senza data*).

A. BERTI Gubernator.

XIV.

Sia col nome di Dio. Amen. Oggi che n'abbiamo cinque del mese giugno dell'anno 1760. Indizione 18^a... Nella Città di Penne, e propriamente nella Cancelleria di questo pubblico Palazzo, d'ordine e volontà dell' Ill.re Sig. Barone D. Filippo Aliprandi Camerlenco e del M.co Mario Giardini Sindaco di questa Città, è stata chiamata la Giunta per l'intrascritto affare.

La chiamata delle SS. VV., è stata per far loro sapere, che si è avuta notizia certa, la quale tuttavia corre pubblicamente in questa Città, che il Sig.r D. Costantino Lorenzi Giudice della S.ma Regale Corte di questa Città habbia fatto relazione alla M. à del Re nostro Signore che Dio sempre felicitì, contro questo Publico di aver usurpato la Giurisdizione sopra li Feudi di Farindola e Montebello, in pregiudizio della Ser.ma Regal Corte; per i quali Feudi che sono di questa Città, ben sanno lor Sig.ri che questo Publico porta il pego dell' Adoha, Rilevj, e pesi straordinarii; che abbia anco usurpata la Giurisdizione della Bagliva di questa Città, la quale è ben noto alle SS. VV. che ne corrisponde annualmente l'affitto alla S.ma Regal Camera, et altre cose; chepperò si propone alle SS. VV. acciò risolvano quello che conviene in tale affare.

Ill.mo Sig. D. Saverio Castiglione, Mag.co Casimiro Tinozzi, M.co Domenico Turri, M.co Saverio Peregrini, M.co Girolamo Fioli, M.co Onofrio Toro, M.co Fedele Rocco, M.co Francesco Vallarola.

Il Sig. D. Saverio Castiglione è di parere, che si dia tutta la facultà al presente Sig. Camerlenco di poter ricorrere dovunque bisognerà, anco da S. M. che Dio guardi, affinche si conservi a questo Publico la Giurisdizione sopra li Feudi di Farindola, e Monte-

bello, e qual'ora dovesse aver luogo che la S.ma Regal Corte di questa Città debba procedere nelle cause criminali, si determino (*sic*) giuste le Regie Prammatiche i casi ne' quali la Corte Criminale deve procedere per i continui litigii, che intorno a ciò sogliono accadere; com' eppure per la Bagliva, la quale, sebbene sia della Ser.ma Regia Camera, nondimeno questa Città ne paga annualmente l'affitto in beneficio della medesima, e di poter in somma fare tutte quelle parti che convengono a questa Città in discarico di ciò, che si vanta contro della medesima con fare perciò tutte quelle spese che occorreranno, e [se] bisogna per maggiore validità Risoluzione di publico e General Consiglio potrà proponersi in esso, per risolversi.

Et sic ab omnibus aliis adstantibus fuit resolutum, et conclusum nemine poenitus discrepante. *Nicolaus Torretta Cancellarius.*

INDICE - SOMMARIO DEI DOCUMENTI

- I. Un Ordine di Margarita d'Austria, concernente i salari degli Ufficiali. 1547.
- II. Istruzioni dell'Università di Penne ad Ottavio Castiglione, che si reca da Margarita d'Austria. 1572.
- III. Una patente di Portulania e di pesi e misure, rilasciata dall'Auditore Giunti all'Università di Penne. 1589.
- IV. Suppliche della città ad Ottavio Farnese. 1591.
- V. Rescritti dell'Auditore Baiardo, da Cittaducale. 1593.
- VI. Una lettera di Ranuccio Farnese sui doveri dei Mastridatti e sulla giurisdizione di Penne su Farindola e Montebello 1596.
- VII. Una decisione della Camera della Summaria sulle attribuzioni, che hanno il Giustiziere ducale e il Vescovo di Penne, nelle rispettive Curie. 1599.
- VIII. Una decisione della G. Corte della Vicaria su alcuni abusi e diritti della città. 1603.
- IX. Di alcuni doveri del Barigello nell'interesse dell'Università di Penne. 1607.
- X. Ranuccio Farnese annunzia alla città la nascita di un figlio. 1610.
- XI. Ancora della giurisdizione di Penne su Farindola e Montebello, e come il « Criminale » fu donato da essa a Madama d'Austria. 1650?
- XII. Ranuccio (II) Farnese annunzia le nozze del suo primogenito con Sofia Dorotea, figlia dell'Elettore Palatino. 1689.
- XIII. Gli eccessi di un Portulano e la proposta fatta dal Governatore al Duca Farnese (senza data).
- XIV. Una deliberazione comunale relativa alla giurisdizione, che Penne ha sui feudi di Farindola e Montebello, e alla Bagliva. 1760.

DOCUMENTI

(*riportati o accennati nelle note*).

- Un privilegio del re Alfonso, che concede a Penne di fornirsi del grano negli Abruzzi e in tutto il regno. 1494. Pag. 10.
- La salvaguardia di Carlo V, 1531, e quella del vicerè Card. Pacheco. 1554. Pag. 13.
- Del Sindicato. Un capitolo del re Alfonso del 1494. Pag. 16.
- Un privilegio del re Federico, sui doveri del Giustiziere a Penne, Città S. Angelo, Campi, Civitella, 1496, e un altro del re Alfonso del 1442. Pag. 37-38.
- Il cap. 17° del *Codice catena* (Il lib.) relativo alle ferie, in cui non si poteva rendere giustizia. Pag. 41-42.
- Una deliberazione del Consiglio maggiore di Penne e una lettera di Margarita di Parma sulle carceri criminali. 1629. Pag. 49-50.
- Il *Codice catena* e gli emolumenti dei pubblici ufficiali. Pag. 63.
- Un contratto di acquisto di grano tra l'università di Penne e A. F. Beccacervello di Pescara del 1578. Pag. 64.
- La città ha « il jus di panizzare et prohibendi ». Da una deliberazione comunale del 1646. Pag. 64.
- Il Duca di Parma raccomanda che si acquisti e paghi in una sola volta la quantità di sale bastevole alla città per un anno, nell'interesse del regio Erario. 1637. Pag. 64-65.
- Un capitolo della regina Giovanna, del 1417, sull'obbligo che hanno i Giustizieri e i loro ufficiali di aiutare gratuitamente la città nell'esazione delle imposte comunali e regie. Pag. 66.
- Una lettera del Card. Montalto e un'altra del Card. Della Rovere, a favore di Valerio Antonelli dell'Aquila. 1588. Pag. 71-73.
- La Mastrodattia di Penne è affittata nel 1556 al notaio De Medicis di Moscufo e nel 1588 a Pompeo e Papirio Diotiguarda, d'Accumoli. Pag. 73.

- I cap. 56° (lib. I) del *Codice catena*: « De non capiendo aliquid de scripturis ». Pag. 86.
- Un cap. del Barigello, dallo stesso *Codice*. Pag. 89-90.
- Di alcuni Tesorieri particolari e generali, specialmente di Annibale Scot, Camerario della Duchessa di Parma e Piacenza, e di D. O. Aliprandi, suo nipote, 1605; del March. Dragonetti di Aquila, 1694; di G. B. Bastiglione, 1720. Pag. 99.
- Martino e Geronimo de Segura, Portulani delle provincie d'Abruzzo, 1548. Geronimo de Segura, Portulano della città di Termoli, 1558. Martino de Segura, Signore di Paglieta e San Vito, 1554, ecc. Pag. 119-120.
- Una lettera di Margarita, Duchessa di Parma. 1629. Pag. 126-127.
- Alcuni Portulani d'Abruzzo. Pag. 129.
- Una questione tra il Duca di Parma e Nicola Salsano di Luna per la portulania di Ortona 1707. Pag. 134-136
- Gli « attemini » e le vie campestri nel *Codice catena*. Pag. 139.
- Confronti fra gli *Ordini* e il *Codice* per le fosse, le vie pubbliche o vicinali e le cloache. Pag. 141.
- Altri confronti relativi ai pesi e alle misure. Pag. 144-145.
- Alcune notizie intorno alla Tavola di Campli. Pag. 146.
- Una lettera di S. Alessandrini dell'Amatrice, Procuratore fiscale, sui fuorbanditi e i carcerati, e una provvisione dell'Auditore Baiardo. Pag. 150-154.
- Una lettera del Cardinal Farnese su alcune controversie di giurisdizione tra il Card. Sforza e la Casa Farnese, e sul Baiardo. Pag. 155.

DOCUMENTI

(*accennati o riportati nella prefazione*).

- Giovanni Berardino dell'Isola è in disgrazia del signor Camillo Orsini. Pag. VII.
- Quali sono gli Stati farnesiani d'Abruzzo e d'altre regioni? Pag. VIII.
- Il barigello « farnesiano » e il barigello comunale. Pag. X.
- I nobili abruzzesi e le loro « industrie ». Pag. X.
- Come si rispettavano gli *Ordini* di Margarita d'Austria. Pag. XIII.
- Il vescovo di Penne nomina il giudice ai contratti. Pag. XV.
- Ranuccio Farnese ottiene la salvaguardia alla città di Penne. I cardinali Colonna e Pacecco, Vicerè di Napoli, la confermano. Pag. XVII.
- Alessandro Benvenuti, barone di Appignano, e la salvaguardia. Pag. XVII.
- La città di Penne paga « l'adoho », come padrona di varie terre. Pag. XVIII.
- Esiti e introiti della città nel 1677. La gabella del quartuccio e « il jus stimetti ». Pag. XIX-XX.
- Giovanni Girolamo Acquaviva, conte di Atri, nel 1556 respinge i Turchi dalla fortezza di Pescara. Pag. XXIV.
- Nel 1691 si hanno sospetti dei banditi, nell'Abruzzo. Pag. XXVII.
- Il parlamento di Penne nel 1789 è ridotto a quaranta cittadini. Eguale provvedimento s'era preso per Ortona e Cittaducale. Come si eleggevano il camerlengo e gli altri ufficiali. Pag. XXIX-XXXI.
- Le elezioni del consiglio comunale, nel 1799, in alcuni paesi allo-diali, medicei e farnesiani dell'Abruzzo. Pag. XXXI-XXXIII.
- L'Università di Penne, dopo la morte di Madama d'Austria, manda tre cittadini a Parma. Pag. XXXVII.

- Il vescovo Balbano lancia nel 1601 la scomunica contro gli usurpatori di beni comunali. Pag. XXXVII.
- Le famiglie pennesi care a Margarita d'Austria. Pag. XXXVIII.
- Feste nel 1670 per le nozze di due Principesse di Neuburg. Pag. XL.
- Nel 1813 a Pianella c'era un « mulino farnesiano ». Pag. XLI.
- Armi o stemmi di Re e di presidi. Pag. XLII.
- Penne nel 1850, e una supplica a Ferdinando II Pag. XLIV.
- I feudi farnesiani del regno di Napoli, secondo un documento spagnuolo, nel 1623. Pag. XLVII.

PRENOTAZIONI

Comune di *Penne* (podestà Luigi Coletti), copie 10; duca Gino Caracciolo di Forino; avv. barone Luigi Coletti, 2; R. Scuola d'arte (direttore Renato Bigi); Istituto magistrale « Luca de Penna » (preside Emanuele Bilotta); baronessa Marianna Coletti-Antonini; giudice Eustachio Colacito; avv. Ottavio d'Angelosante; dott. Gaetano d'Aristotile; prof. Antonio d'Assergio; not. Raffaele Amedeo de Cesaris; dott. Francesco de Victoriis; sig. Livio di Camillo; can. prof. Salvatore Giancola; can. Pasquale Granchelli; barone Vincenzo Leopardi; ing. Michele Minutillo; Biagio Morelli, ispettore dei Sindacati fascisti; sac. Pietro Pavone; prof. Rosa Parente; Luigi Perilli, stud. univ. di medicina; dott. Guido Rossetti, capitano dei RR. CC.; dott. Mirco Sciascia; can. Gaetano Taddei; parr. Stefano Trabassi; dott. Nicola Tucci; dott. Giuseppe Vanni; can. Vincenzo Verna; dott. Roberto Zotto; Convento dei cappuccini (P. guardiano Gabriele Spitilli da Silvi); Convento dei Frati minori (P. guardiano Michele Giardini da Sulmona); Società operaia, Sezione « Dopolavoro » (presidente Giovanni Focetola).

R. Deputazione di storia patria per le provincie Parmensi; on. sen. dott. Giovanni Mariotti, presidente; on. dott. Giuseppe Micheli; avv. Arturo Scotti; Biblioteca Palatina, *Parma*.

Biblioteca conte Carlo Anguissola; Biblioteca comunale; prof. Stefano Fermi, *Piacenza*.


Duca Cesare Rivera, presidente della R. Deputazione di storia patria per gli Abruzzi, *Aquila*; marchese Alfonso Dragonetti-De Torres; dott. Luigi dei duchi Rivera; Ugo Speranza, archivista notarile; Emidio Zio, usciere della Prefettura; Convento di San Giuliano (P. guardiano Atanasio Masci da Capistrano).

Prof. Vincenzo De Bartholomaeis, *Bologna*.

- Avv. Giacomo Bassino; prof. avv. Enzo Marcellusi, *Chieti*.
Dott. Luigi Coppa-Zuccari; avv. Luigi Innamorati, *Città Sant'Angelo*.
- Ins. Giovanni Carota, podestà di *Collecervino*.
Comune di *Farindola*; arcipr. Ernesto Colaiezzi.
Ins. Rocco Acciavatti, *Fresagrandinaria*.
Avv. Gino dell'Osa, *Guardiagrele*.
- R. Liceo di *Lanciano* (preside Luigi Cretella); Biblioteca « Liberatore ».
Biblioteca dell'Università cattolica; sig. Giuseppe Joppa-Pedretti; prof. Davide Pace, *Milano*.
- Dott. Olinto Dolce, *Montebello*.
Comm. Alessandro Casella; sig. Alfredo de Cesaris; avv. Luigi Ferrara; prof. conte Riccardo Filangieri di Candida; dott. Ruggero Moscati, direttore della « Nuova rassegna napoletana »; avv. Libero Russo; on. sen. prof. Francesco Torraca, *Napoli*.
- Col. Oreste Falcone, podestà di *Ortona*, 2; Biblioteca comunale; sig. Franc. Paolo Bellomo (bibliotecario); can. mons. Luigi Carbone; Luigi Dommarco, segretario comunale.
Biblioteca Casamarte; ab. Luigi di Vestea, *Loreto Aprutino*.
- Dott. Vincenzo Amoruso, *Palermo*.
On. dott. Domenico Tinozzi, preside della prov. di *Pescara*, 4; Biblioteca del R. Liceo (preside Gino Cappelletti), 2; avv. Celestino Angelini; dott. Tommaso Barone; prof. Guido Branella; prof. Maria Branella; comm. Alberto Bucco; prof. Alfredo Luciani; prof. Luigi Polacchi; avv. Lello Sartorelli; Antonio Valeri, ispettore del Registro.
- Dott. Gustavo Conti, *Pianella*.
Not. Riccardo de Luca, *Picciano*.
Biblioteca Classense, (bibliotecario dott. Santi Muratori), *Ravenna*.
Giudice Guido Ferri, *Pisa*.
- Gen. avv. Vincenzo Balzano; Giulio Labricciosa, commissario di P. S.; dott. Ermanno Mazzoni; prof. avv. Gaetano Pulvirenti, *Roma*.
- Comm. Gennaro Flaiani, preside della prov. di *Teramo*; comm. Francesco Savini.
- On. dott. Eugenio Maresca, *Ostuni*.


INDICE GENERALE

	Pag.	
Bibliografia	III	Pag. III
Prefazione	V	V
Proemio di M. d'Austria ai suoi <i>Ordini</i>	1	1
Ordini pertinenti all'offitio dell'Auditore	5	5
Ordini pertinenti all'offitio del Mastrodatti dell'Auditor' nostro	24	24
Ordini pertinenti all'offitio del Giustitiere della Città nostra di Penne et de Capitani delle Città et Terre del Stato d'Abruzzo	37	37
Ordini pertinenti all'offitio di ciascun' Mastrod'atti del nostro Stato d'Abruzzo	73	73
Ordini pertinenti all'offitio del Cavaliere o Bargiello	89	89
Ordini pertinenti all'offitio dell'Erario generale	98	98
Ordini pertinenti all'offitio di ciascun' Erario delle Città et Terre del nostro Stato	106	106
Ordini pertinenti all'Avvocato ò Procurator' de poveri	116	116
Ordini pertinenti all'offitio del Mastroportulano del nostro Stato	119	119
Ordini pertinenti all'Offitiale deputato sopra i pesi et misure	128	128
Bando pertinente alla Mastroportulania, et à pesi et misure	137	137
Tavola per Civita di Penne	147	147
Documenti	157	157
Indice-sommario dei medesimi	174	174
Documenti (riportati o accennati nelle note)	175	175
Documenti (riportati o accennati nella prefazione)	177	177
Prenotazioni	179	179
Indice generale	181	181



ERRATA - CORRIGE

Pag.	6 - rigo 16 ^o :	ad	— da
·	13 · 14 ^o :	all'uno	— nell'uno
·	15 · 12 ^o :	supercessorie	— supersessorie
·	17 · 13 ^o :	parimente	— particolar
·	36 · 3 ^o :	non di meno	— non detto
·	38 · 23 ^o :	Idoneum	— Idoneum....
·	42 · 35 ^o , n. 1 ^a :	L'Usciere	— Il Mastrodatti
·	58 · 1 ^o , n. 1 ^a :	nove	— sei
·	76 · 24 ^o :	primo	— proprio
·	112 · 7 ^o e <i>passim</i> :	ut sopra	— ut supra
·	120 · 15 ^o e <i>passim</i> :	castelle	— castella
·	133 · 20 ^o :	quella	— quelle
·	151 · 24 ^o :	Cemera	— Camera
·	153 · 20 ^o :	gastigato (<i>sic</i>)	— gastigato



D'imminente pubblicazione:

**IL CODICE CATENA
O LO STATUTO COMUNALE DI PENNE**

(Secolo XV)

a cura e spese di

GIOVANNI DE CAESARIS¹

PREZZO: LIRE 22

¹ Il volume, di circa 400 pagine, comprende, oltre la prefazione e il testo, diviso in cinque libri, l'indice delle note e dei documenti, l'indice delle persone e cose più notevoli, il glossario, l'indice generale. Al pari de « Gli Ordini di Margarita d'Austria » si vende unicamente presso l'editore GIOVANNI DE CAESARIS, in Penne (Pescara).

Prezzo:

Lire 16,50